Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VII FASCICOLO IV

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

G. C. SANSONI - FIRENZE

1936-XV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VII FASCICOLO IV

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

G. C. SANSONI - FIRENZE
1936-XV

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO VII FASCICOLO IV

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

SOMMARIO

ORESTE RANELLETTI, *Teorie sulla rappresentanza* . Pag. 273
ANTONIO NAVARRA, *Lo Stato e gli interessi collettivi economici* 284
G. B. FUNAIOLI, *Famiglia e Stato nell'ordinamento italiano* 307
FILIPPO CARLI, *Nuovi studi sul problema della continuità storica delle Corporazioni* 327

COMMENTI E DISCUSSIONI:
Alla ricerca dell'interesse generale 366

LIBRI E OPERE RICEVUTE 369

G. C. SANSONI — FIRENZE
1936-XV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 36.** - Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12.** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
della R. Università di Pisa

Amministrazione: presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI
Viale Mazzini 26, Firenze

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: *STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.*

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. PIROU, W. SOMBART, E. F. M. DURBIN, E. M. PATTERSON, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . **L. 15,—**

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di BROCARD, DOBBERT, J. A. HOBSON, D. LANDAUER, LORWIN, U. SPIRITO, con appendice bibliografica di G. BRUGUIER. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . **15,—**

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di UGO SPIRITO. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . **15,—**

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. VIII-206. . . . . **15,—**

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di BECKERATH, COLE, CONDLIFFE, DOBBERT, LORWIN, NAGAO, SPIRITO. – Prefazione di G. BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. VI-244 . . . . **15,—**

VI. **L'IMPRESA NELL'ORDINE CORPORATIVO** – di L. MOSSA. – Prefazione di GIUSEPPE BOTTAI.
Volume in-8, di pagg. IX-176 . . . . **12,—**

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. STALIN, V. MOLOTOV, G. F. GRINKO. – Con un'Avvertenza di GIUSEPPE BOTTAI (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. SCHMITT. – Scritti scelti e tradotti da D. CANTIMORI. – Prefazione di A. VOLPICELLI.
Volume in-8, di pagg. X-234 . . . . **15,—**

III. **CHE COSA È IL DENARO?** – di G. D. H. COLE. – Traduzione di CESARE SERVADIO.
Volume in-8, di pagg. X-462 . . . . **20,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Una collezione nuova:

CLASSICI DEL LIBERALISMO E DEL SOCIALISMO

DIRETTI DA GIUSEPPE BOTTAI, UGO SPIRITO E ARNALDO VOLPICELLI

In agili volumi in-8, rilegati, contenenti opere intere e antologie, precedute da introduzioni critiche e da commenti analitici

Sono usciti:

I.

LE CARTE DEI DIRITTI

(Dalla *Magna Charta* alla *Carta del Lavoro*)

A CURA DI FELICE BATTAGLIA

Volume in-8, di pagg. xx-256, rilegato . . . L. 25,—

II.

I LIBERALI ITALIANI DOPO IL 1860

A CURA DI FRANCESCO PICCOLO

Volume in-8, di pagg. xxxvi-248, rilegato . . . L. 25,—

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

TEORIE SULLA RAPPRESENTANZA

L'ISTITUTO della rappresentanza popolare proviene a noi dal medio evo, cioè dai parlamenti medioevali. La monarchia medioevale, dalla metà del secolo XIII al secolo XVI, fu una monarchia limitata dal potere dei parlamenti, nei quali, in concorso col sovrano, partecipavano al governo del paese, direttamente o per rappresentanza, divisi nei rispettivi stati (ordini, ceti), la nobiltà feudale, gli alti dignitari della Chiesa e la classe borghese delle città (comuni, contee, borghi, ecc.). E vi partecipavano per diritto proprio, che si contrapponeva e limitava quello del sovrano. Il dualismo di re e popolo domina e caratterizza tutto lo Stato medioevale.

In tutti gli affari più importanti il sovrano aveva bisogno del concorso della volontà degli stati, riuniti nei parlamenti: così in genere per la percezione delle imposte; per la dichiarazione di guerra o per far la pace; per modificare il diritto territoriale, come, in generale, deliberare le riforme del regno. Quei parlamenti, inoltre, furono i consiglieri dei principi, a cui facevano presenti i bisogni del paese, per la sicurezza pubblica, per la viabilità, per l'agricoltura. ecc.; ed esponevano le lagnanze per gli abusi che si erano commessi nei vari servizi pubblici.

Tali li troviamo in Italia, nel Piemonte, nel regno di Napoli, in Sicilia, ecc., come in Francia, in Spagna, in Inghilterra, ecc. Ebbero nomi diversi: si dissero cortes in Spagna, stati generali in Francia e in Piemonte, stamenti in Sardegna, parlamenti a Napoli e in Sicilia. Erano in generale costituiti, come si è detto, da tre ordini o bracci o stati: l'ecclesiastico, il baronale o militare (lords o pari in Inghilterra) e quello dei comuni o demaniale o del terzo stato. Dapprima vi parteciparono solamente i primi due stati, dove direttamente (Inghilterra), dove per mezzo di rappresentanti (Francia); poi i principi stessi, anche per limi-

268989

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tare la strapotenza dei primi due ordini, vi fecero intervenire anche il terzo stato, ma solo per mezzo di rappresentanti. Il principe invitava le comunità (contee, borghi, città in Inghilterra) a nominare i migliori tra esse (meliores terrae) per rappresentarne gli interessi in parlamento. E le comunità, con la elezione, davano agli eletti il mandato di curare in un dato modo quegli affari, per i quali il principe convocava il parlamento. Le deliberazioni di questi rappresentanti, prese nei limiti dei mandati ricevuti, impegnavano le comunità che li avevano eletti. Si aveva, perciò, in quelle elezioni un mandato, che conferiva agli eletti la rappresentanza giuridica della comunità, cioè il potere di deliberare per essa nel parlamento, e obbligava gli eletti stessi ad agire secondo il contenuto del mandato ricevuto (mandato imperativo).

Ma questi mandati si dimostrarono di grave impaccio al funzionamento dei parlamenti, perché prestabilivano la condotta e le determinazioni dei rappresentanti, e se sorgevano questioni non previste nel mandato, i delegati non potevano deliberare, perchè non ne avevano i poteri. Allora sorse l'uso, anche per raccomandazione degli stessi principi, di dare mandati senza specificazioni, in modo che rimanessero libere l'azione e le deliberazioni dei rappresentanti. Con questa indeterminazione di contenuto quei mandati si resero inutili e finirono per scomparire.

D'altra parte, in quei paesi, quale l'Inghilterra, che conservarono i loro parlamenti, questi col ricostituirsi del popolo ad unità nello Stato che nella monarchia si ricostituiva ad unità, si trasformarono nella loro figura e da riunioni di membri o rappresentanti, degli stati, si posero nelle due Camere (lords: signori temporali e spirituali; e comuni) in cui si divisero nel secolo XIV, come organi dello Stato, rappresentanti del regno e quindi di tutto il popolo in generale.

Nei paesi del continente europeo, invece, e massime nei paesi latini, nei secoli XVI, XVII e XVIII, i parlamenti furono sempre più di rado convocati dei principi e finirono così per spegnersi, pur senza essere formalmente aboliti. Ciò av-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

venne in tempi molto diversi nei singoli Stati: nella seconda metà del secolo XVI (dopo il 1560), ad es. nel Piemonte; al principio del secolo XIX (1812) in Sicilia, in cui, però, già da secoli quella istituzione era decaduta. Così si affermava in tutto il suo vigore la monarchia assoluta.

Con la rivoluzione francese, ad imitazione degli ordinamenti inglesi, i parlamenti furono ristabiliti nella loro nuova figura nel continente europeo; prima in Francia, con le costituzioni in quel periodo emanate, e poi negli altri Stati sull'esempio delle costituzioni francesi. Così lo troviamo nel nostro statuto. Per questa trasformazione, nei parlamenti odierni la Camera elettiva è anch'essa un organo dello Stato e concorre a formare e manifestare la volontà dello Stato; e ogni singolo deputato è solo un membro della Camera e rappresenta non il collegio che lo elegge, ma la nazione in generale, cioè il popolo come unità nei suoi bisogni e interessi collettivi. Ogni mandato imperativo del corpo elettorale, che prescriva, cioè, al deputato una data linea di condotta nell'esercizio delle sue funzioni, è vietato. Se venisse dato, sarebbe nullo. Il vincolo che il deputato contrae verso i suoi elettori nei programmi elettorali, è solo un vincolo morale, che rimane sempre subordinato a tutte le esigenze della vita dello Stato, secondo l'apprezzamento che il deputato ne potrà fare. Conforme a questi principî, il nostro statuto dispone: « I deputati rappresentano la nazione (cioè il popolo) in generale e non le sole provincie (cioè i collegi), in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori » (art. 41).

Qual'è la natura di questa rappresentanza ? Quale il suo fondamento ?

Sarebbe erroneo ritenere che questa rappresentanza sia giuridica, come la medioevale; e che il fondamento di essa e in genere dei poteri dei deputati sia la volontà degli elettori, cioè un mandato. La rappresentanza giuridica (rappresentanza nella volontà) è un rapporto giuridico fra due persone, pel quale l'una (rappresentante) ha il potere di compiere atti giuridici in

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

luogo e nell'interesse dell'altra (rappresentato), in modo che, se il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato e nei limiti dei poteri a lui conferiti, gli effetti giuridici del negozio da lui formato (diritti ed obblighi) si producono immediatamente e unicamente pel rappresentato. Il fondamento di questo rapporto può essere la legge (rappresentanza legale) o la volontà del rappresentato, come nel mandato con rappresentanza (procura) (rappresentanza volontaria).

Questo non è il rapporto che unisce i deputati e con essi la Camera elettiva al corpo elettorale e per esso al popolo; nè il fondamento dei poteri dei deputati e della Camera sta nella volontà popolare, cioè in un mandato dal popolo conferito.

Di mandato e di delegazione di poteri parlava la dottrina della sovranità popolare. Secondo questa dottrina, il popolo, come soggetto della sovranità, delegava, per mezzo del corpo elettorale nella elezione, l'esercizio di taluni suoi poteri sovrani alla Camera elettiva. Questa, perciò, era la depositaria del potere del popolo, ne rappresentava la potestà sovrana e nella volontà popolare trovava la fonte di tutti i suoi poteri. Ma noi abbiamo già veduto che la sovranità non può spettare al popolo, perché il popolo come collettività, considerata fuori dell'ordinamento a Stato, non può avere una volontà e una potestà. La sovranità è del popolo, in quanto è organizzato a Stato e quindi dello Stato. D'altro canto si può rilevare che, quando lo Stato è diviso in collegi elettorali, non tutto il popolo concorre ad eleggere tutti i deputati; ma ogni collegio elegge uno o una lista di deputati. Come può ogni collegio delegare poteri a deputati che esso non ha eletti? Eppoi il mandato è necessariamente imperativo ed è sempre revocabile. E noi abbiamo veduto che nella elezione del deputato il mandato imperativo è vietato; e se è dato, è nullo; e la nomina del deputato non può essere mai revocata dal corpo elettorale.

Ed egualmente si deve respingere un'altra opinione che per altra via riconosce l'esistenza di un rapporto di rappresentanza

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

giuridica fra il popolo e la Camera elettiva. Questa rappresentanza deriva dal rapporto di organo che si ammette fra la Camera elettiva e il popolo. Il popolo è per quella opinione organo dello Stato e come tale nomina i proprî rappresentanti nelle elezioni; e la Camera elettiva è a sua volta organo del popolo (oltre che dello Stato) il quale per mezzo di essa esercita i diritti che gli competono, di partecipazione al governo dello Stato. Nella volontà del parlamento il popolo trova la sua volontà come organo dello Stato. [1]

Ma basterà osservare che nel nostro ordinamento il popolo è solo un elemento costitutivo dello Stato, non è organo dello Stato; nessun potere la nostra costituzione attribuisce ad esso come tale; nessun atto del popolo è atto dello Stato; la stessa partecipazione alla elezione è per ogni cittadino esercizio del suo diritto politico di elettorato, per cui l'elezione è atto del corpo elettorale e per esso del popolo come tale, attuazione della sua libertà politica, non atto del popolo come organo dello Stato e quindi atto dello Stato.[2] La Camera elettiva non è organo del popolo, ma unicamente dello Stato e trova il fondamento della sua esistenza e delle sue attribuzioni immediatamente e unicamente nella costituzione dello Stato, come ogni altro organo costituzionale, non nella volontà popolare. L'elezione è solo atto di formazione della Camera elettiva. E gli atti che la Camera forma o concorre a formare, non sono atti del popolo, ma unicamente dello Stato.

Se alla Camera elettiva, adunque, lo statuto riconosce il carattere rappresentativo, questa rappresentanza deve avere un contenuto e una natura diversa da quella giuridica.

Questa rappresentanza è politica, cioè rappresentanza dei bisogni e interessi della nazione e delle classi e categorie, in essa esistenti, delle condizioni relative, delle forze sociali e politiche che nella vita nazionale si manifestano, delle correnti di pensiero che vi si determinano, come norma della Camera

[1] Jellinek, *Allgemeine Staatslehre* pag. 563-575.
[2] Abbandono così l'opinione sostenuta nel passato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rappresentativa nello svolgimento delle sue funzioni. Per tale rappresentanza il popolo è presente nel parlamento e influisce sullo svolgimento delle funzioni delle Camere legislative; e in questo senso è immesso (oltre che per la formazione della o delle Camere elettive nelle elezioni) nella vita costituzionale dello Stato.

Per tal modo la elezione è solo una scelta e una nomina della persona o delle persone prescelte (secondo il numero dei deputati assegnati al collegio elettorale) all'ufficio di « deputato al parlamento ». Il nome stesso di « deputato al parlamento » esprime questo concetto. Se di mandato si vuol parlare, come si fa largamente in pratica, quella parola deve intendersi usata solo nel senso politico, di nomina all'ufficio di deputato, affinchè nella Camera elettiva l'eletto concorra a compiere tutte le funzioni che sono nella competenza della Camera stessa, con rappresentanza del popolo in generale.[1]

Ma la rappresentanza, anche nel senso politico, esprime necessariamente un rapporto tra due unità (soggetti di diritto nella rappresentanza giuridica), rappresentante e rappresentato, per i fini veduti. E si può perciò riconoscere ad un organo carattere rappresentativo, solo quando esso sia posto dalla legislazione di uno Stato in quel rapporto con una data comunità popolare (categoria sociale, comunità territoriale, la nazione in generale).

Non si può parlare di rappresentanza solo pel consenso o adesione di una comunità all'azione, politica o amministrativa, di un organo che ne debba curare gl'interessi, o per l'« aderenza » di tale azione ai bisogni, interessi, sentimenti correnti di pensiero di quella comunità o della nazione in generale.[2] Ogni organo statale che abbia attività libera, cioè discrezionale (e questa spetta specialmente e largamente, per la natura stessa delle loro funzioni, agli organi legislativi e di go-

[1] Cfr. ORLANDO, *Du fondement juridique de la répresentation politique*, in *Revue du droit public*, 1895; ROSSI L., *I principi fondamentali della rappresentanza politica*, Bologna 1894; RANELLETTI, *Principi*, pag. 216 a 232 282 e seg.; ecc.

[2] Questa opinione vedi specialmente in FERRI GIUSEPPE, *Rappresentanza politica*, Roma, Athenaeum, 1936, cap., IV e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

verno) deve agire in aderenza all'interesse pubblico cioè ai bisogni e interessi e sentimenti della comunità, per cui deve svolgere la propria attività. Ma quest'obbligo, che segna la norma dell'esercizio del potere discrezionale, non dà carattere rappresentativo a quell'organo in riguardo alla comunità, nell'interesse della quale deve agire. Ammettere il contrario significa sopprimere il concetto di rappresentanza.[1]

Questi concetti non ci sembrano mutati nella nuova legislazione italiana sulla rappresentanza politica.[2]

Nella formazione della Camera dei deputati, come vedremo, si è accordato alle organizzazioni sindacali (Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciuti) e ad altre organizzazioni nazionali di cultura, di assistenza, ecc., il potere di presentazione o proposta di candidati all'ufficio di deputati al parlamento; ma con ciò (è detto espressamente nella relazione del Capo del Governo al disegno di legge) « non si è inteso affatto di creare una rappresentanza professionale o di categorie ». « Le organizzazioni nel proporre candidati, debbono unicamente attenersi al criterio della capacità degli uomini che esse scelgono, a realizzare, nell'àmbito del parlamento, la loro funzione di organi dello Stato e di tutori degli interessi generali della nazione. Non vi è pertanto rappresentanza di interessi di categorie, ma scelta nelle varie categorie di uomini degni di realizzare i fini storici della nazione. I candidati che si presentino in veste di tutori di interessi particolari, dovranno essere inesorabilmente eliminati dal Gran Consiglio ». « La designazione di questo toglie al candidato la caratteristica di rappresentante degli enti che lo hanno proposto ». Data, perciò, la loro origine, si può ritenere che nei membri della Camera si abbia oggi una più fedele e sicura interpretazione ed espressione degli interessi delle varie categorie sociali, da cui proven-

[1] Su questa materia, anche per lo svolgimento storico dell'istituto della rappresentanza, vedi da ultimo, oltre Ferri G., op. cit., Origone Agostino, *Note critiche sul concetto della rappresentanza politica*, Roma, 1936; e bibliografia in essi citata.

[2] Legge (t. u.) elett. politica cit., art. 47 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gono (agricoltura, industria, commercio, ecc.; datori di lavoro e lavoratori), ma non che essi siano i rappresentanti nel parlamento di quelle categorie. Questa rappresentanza di categorie sociali, cioè professionale, non si è voluta attuare con la riforma del 1928. [1] I principî suesposti, perciò, ci sembrano, pienamente mantenuti, anzi con maggior vigore decisamente riaffermati. [2]

Il principio della rappresentanza si era esteso nella nostra legislazione anche all'organizzazione della pubblica amministrazione. Fino alle ultime riforme, gli organi fondamentali degli enti locali: comuni, provincie, camere di commercio, e cioè i consigli comunali, provinciali e camerali, erano formati per elezione ed avevano carattere rappresentativo.[3] E, analogamente alla norma dello statuto, la legge comunale e provinciale, per i consiglieri provinciali, che erano « ripartiti per mandamento » ed erano rispettivamente « eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento, disponeva che « essi, però, rappresentano l'intera provincia »; e ad essi, come ai consiglieri comunali, « non può essere mai dato alcun mandato imperativo; se è dato non è obbligatorio ». [4]

Nella stessa amministrazione statale, quel principio si era tenuto presente nella costituzione di molti corpi consultivi, cioè di quegli organi collegiali dell'amministrazione dello Stato, che hanno il còmpito di illuminare, per mezzo di pareri, gli organi dell'amministrazione attiva. Nella costituzione di quei corpi consultivi si era andata introducendo, sempre più largamente, il principio della rappresentanza degli interessati, cui era concesso il diritto di eleggere un dato numero di membri di quei collegi.

Ma le ultime e recenti riforme legislative hanno sensibilmente

[1] Camera dei deputati: Presentazione del disegno di legge 27 febbraio 1928 (*Relazione* Mussolini - Rocco), Doc. n. 1918; *Relazione* della Commissione (Maraviglia) 14 marzo (Doc. 1918 *A*); Senato del Regno: Presentazione 27 marzo 1928, Doc. 1506; *Relazione* dell'Ufficio centrale (De Vito) 9 maggio (Doc. 1506 *A*).

[2] Che questi principî, però, debbano essere modificati nell'ulteriore svolgimento della nostra legislazione, nel senso indicato in seguito, ci sembra facile previsione.

[3] Legge com. e prov., t. u. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 56 e segg., 92 e segg., ecc.; Legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio ed arti del Regno, artt. 4, 9 e segg., 16 e segg.

[4] Legge com. e prov. cit. art. 92 e 286.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ristretto questi principî della elezione e della rappresentanza nella formazione sia degli organi attivi degli enti locali, che sono tutti di nomina governativa, sia dei corpi consultivi tanto nell'ordinamento amministrativo dello Stato, quanto in quello degli enti locali, come in seguito vedremo. I membri dei corpi consultivi dell'amministrazione dello Stato, che prima erano elettivi, sono ora di regola di nomina governativa. Tuttavia parecchi organi collegiali, sia attivi che consultivi, dell'amministrazione dello Stato (specialmente nell'ordinamento corporativo) e di enti locali, sono formati col concorso (cioè per un dato numero di membri) delle organizzazioni o categorie interessate. Ma alla elezione è stata sostituita le designazione delle dette organizzazioni, designazione riconosciuta o approvata dall'autorità governativa, o seguìta da nomina fatta dall'autorità stessa. I membri così nominati rappresentano entro l'organo che concorrono a costituire, la categoria sociale da cui sono designati; e gli stessi organi hanno di regola carattere rappresentativo integrale degli interessi delle categorie in essi rappresentate. Così le corporazioni, il consiglio nazionale delle corporazioni, i consigli provinciali dell'economia corporativa, le consulte municipali, ecc.

Questa è indubbiamente rappresentanza politica. E da parte dei singoli gruppi di membri componenti l'organo collegiale, è rappresentanza particolare degli interessi delle categorie, da cui provengono. Ma nella unità dell'organo, che è organo dello Stato, del Comune o di altro ente pubblico, i singoli gruppi devono far valere gl'interessi delle rispettive categorie nel limite e in armonia con gl'interessi delle altre categorie, con quello generale della collettività che è nella destinazione dell'ente, e sopratutto con quello supremo della nazione.

ORESTE RANELLETTI.

POSTILLA

Le pagine qui riportate, per cortese concessione dell'A., dalla prossima nuova edizione delle « Istituzioni di diritto pubblico » *di O. Ranelletti, offrono*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un quadro chiaro e completo delle dottrine correnti intorno alla rappresentanza politica, concetto la cui esatta definizione non può non essere presupposta da ogni seria discussione sulla riforma parlamentare. E l'esame compiuto dall'illustre A. è specialmente interessante, proprio dal punto di vista del fondamento della nuova Camera, là dove si arricchisce della critica alla teoria che riconosce carattere rappresentativo agli organi che curano gl'interessi della comunità politica solo per il fatto che la loro azione aderisce a tali interessi e alla loro volta gl'interessati consentono e aderiscono a quest'azione. L'affermare, come fa Ranelletti, che in tal guisa viene meno il concetto stesso di rappresentanza, ci sembra perfettamente giustificato. Tesa fino a coincidere con l'idea della necessaria corrispondenza fra l'attività dello Stato e gl'interessi nazionali, la nozione di rappresentanza, per quanto sia elastica, si spezza. D'altra parte è bene conservare una certa precisione tecnica anche ai concetti politici. Se giuridicamente non si dà rappresentanza quando non c'è un rapporto fra due soggetti dei quali uno agisce per conto dell'altro che agire non può, formando la propria volontà in considerazione non dell'interesse proprio ma dell'interesse dell'altro, e se in questo senso non è possibile attribuire ai « deputati » la qualità di « rappresentanti del popolo », perché il popolo non è organo dello Stato, bisognerà dare alla rappresentanza un significato politico, ma non perciò impreciso e generico. Pure quella politica è rappresentanza perché si concreta in un rapporto costituzionalmente ben definito fra la Nazione e un determinato organo (semplice o complesso) dello Stato, il quale, per la sua composizione, ha la competenza specifica di interpretare i bisogni, gl'interessi e i sentimenti nazionali. Anche il Duce è un profondo interprete di tali bisogni, interessi e sentimenti, ma non per ciò è organo rappresentativo il Capo del Governo. Né crediamo che si possa distinguere fra organo rappresentativo per la sua composizione e organo rappresentativo per l'attività che svolge. Il concetto di rappresentanza in questo secondo senso non è realmente nulla di diverso da quello combattuto dal Ranelletti. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per esempio, non potrà dirsi organo rappresentativo solo perchè la sua azione risulterà aderente ai bisogni, interessi e sentimenti della Nazione; ciò si verificherà senz'altro, ma non perchè la Camera dei Fasci e delle Corporazioni « rappresenterà » la Nazione, ma perché sarà un organo dello Stato, ossia sarà lo Stato fascista medesimo, in una sua concreta determinazione. Carattere veramente rappresentativo la nuova Camera avrà solo in rapporto al modo della sua azione combinato col modo della sua composizione. Forse un motivo per cui si tende a diluire, fino a dissolverla, l'idea della rappresentanza è che da essa è perfettamente dissociabile quella dell'elezione. Gli interessi materiali e ideali della Nazione possono essere benissimo interpretati anche senza bisogno di chiedere ai cittadini quale scelgono fra tanti candidati e relativi programmi, ciascuno assumente di offrire l'interpretazione migliore. Tuttavia una interpretazione dovrà esservi e poter sorgere là dove, nell'organismo sociale, quegli interessi imme-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

diatamente si concretano, per potersi poi esprimere là dove, nell'organismo dello Stato, si formano le manifestazioni supreme della volontà statuale. Però non diremmo che, come vuole l'Arcoleo, ogni gerarchia fondata sopra una scelta, e non sopra un diritto proprio, costituisca rappresentanza. La magistratura e i grandi corpi dello Stato sarebbero, in questo senso, organi rappresentativi. È vero che non si può concentrare tutta la vita dello Stato nel fattore « popolo », e che quella elettorale non è che una delle tante forme di rappresentanza; ma esclusa la scelta mediante voto, essa dovrà realizzarsi, perchè un rapporto di rappresentanza esista, almeno come elaborazione spontanea di forze sociali e politiche. Si può benissimo pensare che in questa elaborazione la procedura elettorale non abbia alcuna parte, ma la scelta — sia pure agevolata e guidata — non dev'essere nomina. I fattori responsabili dell'esecuzione dei compiti politici e sociali, che lo Stato fascista ha fatto propri rispetto alle masse, debbono poter da queste emergere quali interpreti dei loro bisogni e dei loro sentimenti.

W. Cesarini Sforza.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

LO STATO E GLI INTERESSI COLLETTIVI ECONOMICI

1. L'uomo e le sue relazioni nel campo economico. — 2. Il rapporto collettivo elemento costante di esse. — 3. Rilevanza giuridica di tale rapporto e limitata disciplina legislativa dello stesso. — 4. Sua disciplina legislativa indiretta. — 5. Necessità e scopi di una disciplina autonoma. — 6. Importanza del tema nei confronti della Dottrina generale dello Stato: *a*) tendenza dei gruppi economici alla formazione di un diritto libero; *b*) effetti leciti ed effetti dannosi di tale tendenza; *c*) il compito della politica legislativa in materia ed interesse pel giurista alla indagine; *d*) lo Stato e gli interessi economici nella storia legislativa e nella Scienza della Amministrazione; *e*) conclusione negativa ed effetti. — 7. Riflessi del problema sulla teoria generale del diritto e sul sistema delle scienze giuridiche: *a*) di un diritto privato-amministrativo; *b*) in rapporto al diritto civile ed al diritto commerciale; *c*) il diritto corporativo; *d*) influenza sul sistema delle fonti; del metodo.

1. — Nel campo delle sue relazioni economiche l'uomo si trova partecipe di tre distinte serie di rapporti giuridici: di sudditanza, collettivi, individuali. [1]

La prima è caratterizzata dal fatto che l'attività economica singola è limitata o condizionata da un comando dello Stato. La volontà di questo sovrasta, e il singolo non è che il soggetto passivo del rapporto. La norma giuridica è in tal caso la realizzazione di un bisogno della coscienza collettiva e la tutela di un interesse collettivo, sintetizzati dallo Stato, e perciò totalitarî ed impersonali; strumento, insomma, di una riconosciuta necessità della convivenza sociale.

Per converso, i rapporti individuali sono dominati dalla volontà singola. Essi si muovono bensì nella sfera di una libertà delimitata dallo Stato, ma questo non vi entra che o per una anticipata funzione di limite o per valorizzare la stessa volontà dei singoli, assistendo quella che si presenta giuridicamente legittima, e perciò meritevole di protezione. È, quindi, rapporto che si svolge da persona a persona; muove da scopi e tende a soddisfare interessi personali; il suo contenuto non è una norma,

[1] Perché qui uso il termine « individuale » al posto di « volontario », che costituisce il contrapposto abituale del rapporto « di sudditanza », risulterà chiarito da quanto è detto nel testo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma una obbligazione positiva ed attuale, determinata direttamente dalla volontà o dal fatto degli stessi soggetti del rapporto.

Fra queste due serie di rapporti-limite, di abbastanza semplice precisazione e generalmente intuiti, si insinua una terza serie di più complicati rapporti, che hanno un po' dell'una e dell'altra categoria, e, tuttavia, profondamente se ne differenziano.

2. — Intanto, un rapporto collettivo esiste, e, salvo la sua rilevanza giuridica, è sempre esistito. Nessun rapporto dell'uomo ha principio e fine in sè stesso, ma è invece determinato da una serie di rapporti congeneri o ne è a sua volta causa; in questo, come in ogni altro campo delle relazioni sociali, è facile riconoscere la esistenza di un substrato comune della attività singola: la coincidenza di interessi, ad esempio, e quindi di scopi; il mezzo, che il più delle volte è necessariamente eguale, in ragione della unicità del procedimento tecnico, per ottenere un determinato scopo economico; le condizioni, o puramente tecniche o semplicemente economiche o commiste, in cui il rapporto si svolge, e che non sono particolarmente di nessun rapporto singolo, ma di una serie di rapporti similari, in quanto ragioni di convenienza economica inducono i singoli a rispettarle, dopo che con anonima elaborazione si sono andate formando nel rinnovato incontro di bisogni economici e di attività dirette a soddisfarli. Una zona, dunque, intermedia tra il semplice rapporto di obbedienza, dovuta dal cittadino ad un comando dello Stato, ed un concreto e singolo rapporto di obbligazione liberamente stretto fra due o più persone. La quale zona se può essere superata (e magari ignorata) dallo Stato in forza della sua capacità di imporsi alla volontà dei singoli, costituisce invece ineluttabile presupposto della attività e quindi del rapporto singolo, e, sotto questo profilo, pesa, ed a volte si impone, più ancora di un comando diretto dello Stato.

La norma è che i tre ordini di rapporti concorrano. Ma ciò sfugge alla nostra percezione immediata. L'abitualità dell'atto

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

non ci consente, ad esempio, di osservare che quando compriamo un giornale o prendiamo una tazza di caffè in un bar noi compiamo atti che suppongono una serie di atti economici e di negozi giuridici precedenti, e che subiamo una situazione economica e giuridica alla cui formazione siamo stati estranei.

Non è possibile acquistare lo stesso giornale in tutti i giorni della settimana, perché una legge sul riposo settimanale ne rende impossibile la pubblicazione; e non ci è possibile contrattarne il prezzo, perché, se anche una legge non lo fissa di autorità, a ciò provvede un accordo fra gli editori; i quali sono indotti a farlo dalle condizioni ad essi imposte dalle cartiere; le quali, a loro volta, subiscono le condizioni del mercato della cellulosa; senza contare che un elemento comune nella determinazione del prezzo del giornale sono per tutti gli editori le condizioni collettive di lavoro con le maestranze e con i redattori, su cui, ancora, incidono sensibilmente le provvidenze legislative in materia di assicurazione e di assistenza sociali.

Dare una mancia al commesso che serve il caffè al bar è un atto di liberalità, che tuttavia può essere impedito da un divieto, fatto al commesso, di accettarla. Ma in ciò son due sistemi di paga che rispondono a due diversi indirizzi di organizzazione dell'azienda; ed anche questo elemento, apparentemente così insignificante, ha influenza sul prezzo del caffè che beviamo. Uno dei tanti; perché, a far la via a ritroso, bisogna tener conto dei dazî doganali, delle condizioni di vendita dei mercati esportatori del caffè, degli accordi fra gl'importatori, del costo standardizzato dei trasporti, per cui non è elemento trascurabile nemmeno il permesso dato in alcuni paesi, a seguito di accordo collettivo tra importatori e compagnie di navigazione, di raccogliere i residui del carico e dello scarico del caffè che abitualmente vanno perduti per gli importatori.

Tutta una serie di relazioni e di situazioni giuridiche, dunque, fra le quali quelle più note degli accordi fra produttori per la disciplina della reciproca concorrenza sono le meno frequenti e certamente non le sole importanti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3. — È chiaro tuttavia che, ove si prescindesse da una loro disciplina giuridica positiva, dei rapporti collettivi sarebbe difficile precisare la struttura, il contenuto, i caratteri e la efficacia nel campo giuridico. La stessa identificazione di un soggetto, pur necessario a stabilire un concreto in materia, sfugge a qualsiasi precisazione, poiché non si può prendere arbitrariamente a soggetto un anonimo: quale sarebbe appunto l'evanescente somma ideale di tutti coloro che si ritrovano a ripetere gli stessi atti sulla base di un proprio interesse che, forse occasionalmente ed in ogni modo solo in parte, coincide con quello di altri. È necessario perciò che una disciplina giuridica del rapporto collettivo esista perché possa parlarsi di un rapporto giuridico collettivo; in questo caso, come è di ogni altro rapporto, la norma giuridica vale a trasformare un fatto sociale in fatto giuridico; e il rapporto collettivo da tal momento entra a far parte dell'ordinamento giuridico.

È facile peraltro osservare che le legislazioni moderne sono state molto restìe ad accogliere tal genere di rapporti negli ordinamenti positivi. Salvo casi di pura eccezione, il legislatore moderno non vede che due categorie di rapporti: quelli di sudditanza e quelli individuali. Ciò si spiega in due modi: con un indirizzo di politica legislativa, determinato dal prevalere dell'individualismo nella organizzazione sociale e politica della civiltà contemporanea; con la difficoltà tecnica di concepire e disciplinare, insieme, due ordini di rapporti che per lungo tempo è parso fossero tra di loro in profondo ed insanabile contrasto.

4. — In queste condizioni, il legislatore moderno ha preferito, generalmente, far carico allo Stato, sotto forma di un generico interesse sociale da tutelare, di quelli che sono, specificamente, interessi collettivi di categoria o professionali; e quindi ha risoluto le situazioni di contrasto o con leggi di polizia o incidendo direttamente sui rapporti individuali.

Corrisponde alla prima ipotesi la massa imponente delle norme di polizia, da cui l'attività economica singola è disciplinata, e che non è, nella maggioranza dei casi, se non la consacra-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione di una pratica collettiva in un determinato settore della produzione e degli scambî o la reazione ad una pratica ritenuta dannosa. La legislazione sui cartelli e sui *trusts*, sulle banche, sulle imprese di assicurazione, sul lavoro portuale, sulla circolazione degli autoveicoli, sulla caccia, sulla pesca, sul commercio di vendita al minuto, sulle cooperative, sul commercio ambulante, sulla vendita dei metalli preziosi, sulla esportazione di alcuni prodotti agricoli o industriali, la stessa disciplina del lavoro e di attività professionali anche fra le più qualificate, costituisce una rete sempre più fitta di vincoli, dei quali non è sempre facile scorgere se il movente fu la tutela della buona fede e, in genere, dell'interesse del terzo, o più semplicemente un interesse di categoria, sia pur concepito sotto specie di interesse pubblico.

La libertà contrattuale, per converso, da qualche tempo sopporta restrizioni e mutilazioni che alterano profondamente il sistema legislativo del diritto privato, concepito originariamente come sistema di rapporti individuali moventisi in una sfera di libertà contrattuale quasi assoluta. A cominciar dalla forma del contratto, è stato generalmente rilevato un ritorno a quel formalismo che nel diritto romano si è per tanto tempo ritenuto esser la norma, e che dalle legislazioni moderne era stato, come sistema, ripudiato: la necessità della redazione per iscritto o anche della pubblicità dell'atto è in molti casi condizione della validità e della efficacia di quest'ultimo, trasformando in contratti formali negozî per cui il semplice incontro di volontà, comunque avvenuto e provato, bastava a creare una obbligazione valida.

Più fortemente ancora, l'intervento dello Stato incide sul contenuto medesimo del contratto. Spesso, infatti, il legislatore non si limita a fissare i caratteri essenziali di un dato contratto, ma ne fa una regolamentazione minuta, che lascia scarsissimo margine alla libertà contrattuale, accompagnandola con la dichiarazione di nullità di ogni clausola contraria. [1] Oppure

[1] Esempio tipico mi sembra la convenzione internazionale per la cambiale e per lo chèque;

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

aggiunge o toglie qualche cosa alla volontà espressa dalle parti, integrandola con presupposti che la giurisprudenza considera necessariamente connessi a determinate obbligazioni, o negando valore a positive manifestazioni di volontà: come è, per fare un esempio, del contratto di trasporto, nel primo caso, della nullità delle clausole che turbano ciò che felicemente è stato chiamato l'« equilibrio contrattuale », nel secondo.[1]

Si afferma, infine, come sostitutivo della volontà dei contraenti, specialmente per ciò che riguarda la durata dei contratti: e l'esempio della proroga forzosa delle locazioni di immobili è probabilmente comune a tutte le legislazioni.

5. — Tutto ciò è determinato, peraltro, proprio dalla sempre maggiore espansione di interessi collettivi che, nella civiltà contemporanea, e specialmente nel settore delle attività economiche, costituiscono la realtà in cui gli interessi individuali si muovono: o che si tratti di difendere il giusto, in astratto, ed il debole, in concreto, contro coalizioni di interessi la cui potenza coattiva annulla quella eguaglianza giuridica che parve la più sicura garanzia della libertà individuale, o che si tratti di imporre alla volontà singola, eliminando o colpendo le frodi altrimenti autorizzate, ciò che la coscienza collettiva ha realizzato di equo e di utile od anche di necessariamente stabile nella mutevolezza e nella rapidità dei traffici e degli scambî commerciali.

Ma un problema cosiffatto può essere legislativamente riguardato anche in modo diverso. Poiché esiste una gradazione di interessi diversi; poiché fra i due termini estremi di un interesse individuale e di un interesse statale esiste un interesse intermedio, che è specifico di una determinata serie di rapporti similari, sì da formarne un particolare « tipo », e che si è usi clas-

e, per quanto riguarda l'Italia, prima del nuovo indirizzo legislativo, un esempio largamente dimostrativo può trarsi dal progetto di Codice di Commercio, specie nel titolo delle Assicurazioni.

[1] V. al riguardo l'interessante studio dello JOSSERAND, il quale parla di un « contract dirigé »; nella traduzione italiana (*Archivio giuridico*, vol. CXII, fascicolo I, 1934): « Considerazioni sul contratto regolato ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sificare come interesse di categoria o professionale, il legislatore può rilevarlo come tale, realizzando anche nel campo delle attività economiche quella gerarchia di interessi che si è alla base degli ordinamenti amministrativi di tutti gli stati moderni, e che, pur nel campo professionale, ha avuto più o meno larghe applicazioni. Ne consegue che, in quanto disciplinati da una norma giuridica, questi interessi faranno posto ad un'altra categoria di rapporti giuridici: precisamente a rapporti giuridici collettivi, che, per essere limitati al campo delle attività economiche, si qualificheranno ulteriormente come rapporti collettivi economici.

Come è intuitivo, possono essere varî i moventi politici di tale disciplina: o uno scopo di rilievo e di disciplina di una categoria intermedia di interessi e di rapporti; o quello puramente tecnico di una regolamentazione autonoma di quel tanto di comune ad una serie di rapporti similari: specie di parte generale dei contratti di una determinata specie; o quello, parimenti tecnico, di permettere la individuazione di interessi e la realizzazione di negozî che non si attengono se non formalmente al soggetto, creazione fittizia la quale nasconde una moltitudine di effettivi interessati; o, infine, come strumento di una più vasta ed organica concezione dell'ordinamento sociale e politico, secondo cui attività individuale e sua stretta aderenza con gli interessi di categoria, a loro volta e nel loro complesso, sono considerate in funzione armonica di elementi necessarî al potenziamento economico della Nazione ed al quasi automatico risultato della pace e della giustizia sociale.

È parimenti intuitivo che, a seconda del fine, diverso sarà il procedimento tecnico usato. Ma, quale che sia il fine, gli elementi essenziali del problema, dal punto di vista giuridico, permangono uguali; e la diversità della soluzione legislativa non può che allargare la sfera della indagine, moltiplicando gli aspetti, sotto cui lo stesso fenomeno si presenta, le forme che assume e gli istituti cui questo particolare settore dei rapporti giuridici dà vita.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

6. — Il problema è sommamente interessante non meno dal punto di vista di una ricognizione di nuove provincie, finora quasi completamente ignorate nel campo del diritto, e della classificazione dei negozî cui questo genere di rapporti dà luogo, che dal punto di vista della dottrina generale dello Stato e della teoria generale del diritto.

a) È interessante notare — lo hanno ripetutamente rilevato il Lambert, e con lui, particolarmente, scrittori socialisti quali il Levy ed il Nussbaum — che il mondo degli affari, cui pur si deve un ritorno al formalismo nella legislazione e nella giurisprudenza, tende invece da parecchio tempo ad evadere dalle strettoie del diritto scritto, e, correlativamente, a sottrarsi alla giurisdizione ordinaria, per crearsi un diritto ed un giudice proprî. Gli strumenti di tale reazione sono, normalmente, il contratto-tipo (forma primordiale di contratto collettivo) e l'arbitrato commerciale, di uso ormai larghissimo nei paesi anglo-sassoni, in cui il regime del *common-law* lascia largo margine al formarsi di un diritto, che potremmo dire di parte, per significarne la spontanea ed autonomà formazione.

Ma, accettato o subìto, questo stesso diritto dal campo internazionale si espande nel diritto interno dei singoli paesi, anche di tradizione romanistica, dove non è raro trovarne esempî perfetti, come è del caso — per citare un esempio nostro non recente — del mercato granario, che ha a Genova una sua antica ed apprezzata Camera Arbitrale, la quale ha per unico codice un proprio contratto-tipo per le transazioni internazionali dei grani, riconosciuto ed applicato da commercianti di due continenti, ed ha per principî generali di diritto, cui fare ricorso in difetto o silenzio del contratto o di usi di piazza, la morale commerciale: che non è soltanto la generica buona fede richiesta da tutti i codici nell'adempimento delle obbligazioni, ma una buona fede, vorrei dire, più specifica, e, sopratutto, più esigente, ed in conseguenza più penetrante dello spirito e dello scopo della contrattazione e delle modalità della sua esecuzione.

b) E con ciò siamo ancora in una sfera di attività privata

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

che potremmo dire autorizzata; quasi bonaria e tacita alleanza tra il diritto e la pratica, il legislatore e la vita; non pericolosa sopravvivenza di quel diritto corporativo che la organizzazione economica medioevale ebbe in tanto onore, avendo perduto la caratteristica di un diritto speciale, a fondo classista, che sarebbe incompatibile con la concezione unitaria dello Stato moderno.

Ma la lotta economica fra pure forze capitalistiche — a simiglianza della lotta del lavoro — ha trovato mezzi, creati istituti, escogitati negozî, che, considerati in rapporto ai principî fondamentali dei moderni ordinamenti giuridici, debbono necessariamente considerarsi come una deformazione degli istituti creati dal diritto positivo, e che tuttavia il diritto positivo è impotente ad impedire, e la giurisprudenza trova inopportuno sommariamente condannare, perché, in fondo, a qualche cosa di utile possono servire anche essi, e, sopratutto, perché rispondono molte volte ad un bisogno. I sindacati azionarî, le cosidette società a catena, i cartelli, i *trusts*, i concordati di tariffa, i consorzî, nelle numerose forme che assumono e per gli scopi variissimi da cui sono determinati, sono una realtà economico-giuridica ormai diffusissima: un mondo di rapporti che si agita, impacciato ed agguerrito insieme, nella duplice preoccupazione di sfuggire ai divieti e di giungere a realizzare nei contratti individuali lo scopo ultimo di questi rapporti collettivi.

c) È, beninteso, compito della politica legislativa la risoluzione di tali problemi, che — a volerla concepire — importa la soluzione di un teorema a tre punte ed a risultato predeterminato: e cioè, una conciliazione degli interessi generali dello Stato, degli interessi particolari di categorìa e degli interessi individuali, cui corrisponderebbero (per usare espressioni cui non intendo tuttavia attribuire un preciso significato tecnico) un diritto pubblico generale, un diritto corporativo, un diritto delle obbligazioni individuali. Come tale, il problema non può esser nemmeno sfiorato in questa sede, se non per intravvedere gli effetti che l'una o l'altra soluzione porta sulla organizzazione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

economico-sociale della società nazionale, e quindi precisamente le direttive cui il sistema del corrispondente ordinamento giuridico si ispira, posto che lo spirito animatore di una legislazione deve necessariamente costituire la prima guida per l'interprete del diritto.

Se una parola è lecito dire in proposito, come avvertimento, del resto, per la esatta intelligenza dei singoli ordinamenti, è questa: che, al riguardo, le singole teorie generali economiche contano poco, quando non siano esse stesse ricavate da quelle cause che determinano l'adozione di un particolare ordinamento: mezzo sussidiario di interpretazione, dunque, non causa genetica; « sistemi » di economia, perciò, più che teorie.

d) Il « fatto », comunque, nei suoi elementi essenziali è comune ad ogni tempo e paese. Perciò un problema economico si è imposto da tempo allo Stato; precisamente nel momento stesso in cui dall'affermarsi degli interessi individuali sorge, per contrapposto, un interesse collettivo; onde è facile rilevare che fino a quel momento lo Stato non si prende cura di interessi economici; e di una sua attività nel campo economico non si trova traccia, perciò, nei primordî della vita collettiva.

È solo in un momento più progredito che un interesse collettivo, in senso latissimo e cioè dello Stato, si afferma, come condizione della realizzazione degli stessi interessi individuali. Ed è a questo punto che si pone il problema dell' intervento dello Stato nel campo economico; e ciascuno Stato lo risolve come può od è costretto a fare, in regione dei numerosi elementi che determinano la direttiva politica dei singoli Stati.

Ma, in genere, si tratta di una direttiva occasionale e non preordinata, sì che, se a volte è possibile scorgere in una legislazione una direttiva, più raramente accade di ritrovare un sistema legislativo che sia la intenzionale realizzazione di un chiaro e ben deciso pensiero politico e di un sistema politico sociale. Se v'è campo, infatti, in cui l'azione legislativa e l'attività dell'amministrazione sono caratterizzate da incertezza è precisamente questo; ed in ogni modo generalmente

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

esse sono cautelose; sì che, pure affermandosi nella politica e nella scienza la esistenza di un interesse collettivo, lo si è riguardato non come una categoria autonoma di rapporti, ma come interesse dello Stato: e il compito di questo, nella quasi totalità dei casi, si è concepito — come si è detto — o in un senso negativo, in quanto diretto a contenere e limitare le singole attività, per impedire l' ingiusto prevalere di alcune a danno di altre, o in un senso positivo, ma solo come attività dello Stato diretta a favorire l' interesse dei singoli.

Analogamente, è in questo senso che si è concepito un diritto amministrativo-economico, negandosene, in definitiva, il presupposto medesimo, e cioè la esistenza di un interesse collettivo come interesse dello Stato, e quindi autonomo, e quindi non limitato alla funzione di collettore degli interessi singoli; con che voglio dire che questo non si è inteso come interesse attivo per sé stesso, disintegrato da quello dei singoli, riferito alla persona dello Stato o alla collettività sociale che quello impersona, sì da agire per essa e non o non soltanto a valere come presupposto, condizione o limite, degli interessi individuali.

Ed è solo in tal modo, invece, che può intendersi un'altra proposizione comune alla generalità dei giuristi del secolo scorso e di quelli stranieri contemporanei: che cioè ogni interesse particolare implica di per sé un interesse collettivo; il che, salvo l'uso che la politica legislativa può fare di questo postulato, deve esser vero non solo nel senso di una partecipazione del singolo al bene collettivo e di un presupposto della necessità di tutela di un interesse collettivo per quella parte che si connette al bene singolo, ma anche nel senso di un interesse autonomo, sovrastante, a cui quello singolo cede, ne venga o no un indiretto e personale vantaggio al portatore di tale singolo interesse.

È da tale presupposto — che, riferito ad un ordinamento come quello della economia nello Stato italiano, noi dobbiamo considerare errato o quanto meno incompleto — che la scienza ha tratto la concezione di una amministrazione economico-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sociale, in cui la parte più cospicua è costituita dalla polizia economica, la quale, d'altra parte, in fondo non è che una applicazione di ben altro principio, e cioè di quello più vasto e generale di prevenzione e sicurezza collettive, riferibile perciò non al solo settore economico, ma ad ogni altro della vita sociale.

Che questa concezione della funzione dello Stato nel campo della economia — la quale a noi italiani appare oggi molto lontana nel tempo — ancora domini in molte legislazioni è fatto che si spiega col permanere del parlamentarismo come regime politico: che è non una spiegazione postuma, ma avvertita dagli scrittori nel momento stesso in cui il potere di Stato, considerato pur in passato come elemento dominante (sia pure a fini soltanto paternalistici) nella vita economico-sociale, e come tale costituzionalmente affermatosi, cede nelle costituzioni moderne di fronte al contrapposto principio dell'auto-determinazione dei singoli. Con ciò la iniziativa e la responsabilità della legislazione e della amministrazione passa dal Governo agli stessi interessi, che, col sistema della maggioranza, si affermano nei Parlamenti; donde — come fu acutamente osservato dallo Stein — la conseguenza che la importanza quantitativa degli interessi prevale costituzionalmente su quella qualitativa, senza che i Governi possano niente opporre a questo principio maggioritario. In conseguenza di esso una unità si forma, ma artificiale e parziale, sì che, nel mutar di indirizzi per il gioco sempre mutevole delle maggioranze a base numerica, sull'esempio inglese (determinato probabilmente molto più dai vincoli del sistema parlamentare che non dall' insegnamento della Scuola di Manchester), il miglior consiglio risulta essere un assenteismo. E, infatti, diventando sempre più gravosa la responsabilità, col crescere e lo svilupparsi della economia, i Governi rinunziarono ad averne la direttiva, lasciando agli interessi di governarsi da sé.

e) Ma è appunto allora che gl' interessi cominciano a cercare altre vie che non sono quelle della legislazione formale e della amministrazione, come attività di governo. La reazione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

alla maggioranza si afferma come può, e dove non riesce a vincerla nel campo della legislazione o attraverso la Amministrazione (come è accaduto in America, dove la legge approvata per combattere i *trusts* e gli alti prezzi è stata quasi esclusivamente applicata alle lotte fra capitale e lavoro per negare legittimità di vita alle leghe operaie), forza i confini e straripa, creando forme nuove di rapporti e nuovi istituti, contro cui diritto positivo ed Amministrazione sono impotenti, perché niente v'è in esso di formalmente illecito essendo fatte apposta per superar la legge e sfuggire al controllo amministrativo (del che l'esempio più manifesto son quelle società a catena, di cui il primo esperimento fu fatto in Germania, e che hanno il triste privilegio di irretire interi rami di attività economica, creando blocchi unitarî d' interessi, di formidabile peso anche politico, posto che le forze economiche, specialmente negli Stati moderni, hanno peso preminente nella vita dei popoli).

Non v'è che un caso solo in cui a prima vista pare che converga l' interesse e dello Stato e dei singoli, e cioè nel campo della lotta economica internazionale, laddove l'azione di tutela dello Stato parrebbe sorretta dal consenso della totalità degli interessi singoli nazionali, essendo diverso l'avversario, e dovendo, presumibilmente almeno, risultare di comune interesse la vittoria di una propria categorìa o gruppo economico, quale che sia, nel campo internazionale. E tuttavia pur questa è una illusione, perché spesso la lotta interna si irradia nel campo internazionale, e quand'anche non arriva a creare delittuose alleanze, oppone ostacoli, non essendo indifferente il vantaggio dell'una all' interesse dell'altro: carburante nazionale o petrolio americano ?, seta grezza o seta artificiale ?, vini tipici o vini comuni ? Una concessione ottenuta impone una contropartita; chi sarà avvantaggiato e chi perderà in questa gara ? Così, anche per questa via, si vanno formando coalizioni d' interessi, le quali son tanto più vaste e più agguerrite, quanto più esteso è il campo di azione — e maggiore è il pericolo.

Persino il campo che più sembrava a prima vista di pura tecnica giuridica non sfugge: pensare al contrasto profondo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tra interessi industriali ed agricoli a proposito della regolamentazione delle condizioni di vendita internazionale, dove la scelta tra il luogo del perfezionamento del contratto e il luogo della sua esecuzione, come elemento di preferenza della legge da applicare, costituisce un problema nel quale ogni Governo rischia sempre di sbagliare, perché ogni paese è importatore ed esportatore insieme; e certamente gode di una posizione più favorita quella categoria che è assistita dalla legislazione del proprio paese.

Ora tutto ciò, come è evidente, implica una serie di problemi che si riallacciano agli ordinamenti fondamentali dello Stato, in quanto si tratta di vedere se e fino a qual punto lo Stato deve intervenire; se sia sufficiente lo sporadico ed occasionale freno posto alle libertà individuali; e come queste, in definitiva, vanno considerate; e se possa o debba parlarsi di una amministrazione pubblica degli interessi privati, ed in quali limiti e con quali mezzi; e se un rilievo dei gruppi sociali economici debba farsi; e come questi debbano entrare a far parte della ossatura costituzionale o della organizzazione amministrativa dello Stato: problema di fini, dunque, e di organizzazione, che ancora una volta la realtà, sempre rinnovantesi, pone al politico ed al legislatore.

7. — Comunque, quale che sia per essere l'effetto definitivo di una così invadente esuberanza di queste forze economiche, è certo che nessun legislatore può più prescinderne; in ogni modo, come in principio si diceva, esse costituiscono una realtà che, con la sua stessa imponenza, reclama una sistemazione dalla scienza giuridica.

Ma il compito di quest'ultima comincia proprio in tal punto, poiché si tratta di elaborare un materiale assolutamente nuovo nei suoi caratteri giuridici, se pur già noto nei suoi elementi tecnico-economici: il che è profondamente diverso.

a) Di una politica economico-sociale, come conseguenza diretta del problema dei rapporti tra Amministrazione e vita economica, la scienza del diritto ha specifica nozione da tempo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Per non andare troppo lontani, basta ricordare gli ampî studî dello Stein, il quale parlò di un « diritto privato-amministrativo ».

La formula ha avuto fortuna, e credo (quanto a formule, è questione d'intendersi) che ancor oggi, specialmente se riferita a paesi che poco o nulla hanno innovato dei loro ordinamenti in materia di rapporti economici, potrebbe essere accettata come indicatrice di una categoria generale di rapporti giuridici; ma a patto che essa fosse intesa, superando le intenzioni del suo autore, molto più nel senso letterale che in quello assai ristretto di una somma di principî e di precetti integratori o limitatori del concetto puro della personalità.

Che senza di questi ultimi, infatti, alcuni concetti giuridici, come quelli (per riprendere esempî tratti dallo stesso autore) di nascita, di morte, prescrizione, interesse, denaro, ecc., con tutte le conseguenze giuridiche che il diritto positivo ne ha tratto, mai avrebbero potuto dar vita a costruzioni giuridiche compiute, non si contesta; ma in tal senso limitato intesa la formula, essa non ha maggior valore che se applicata a qualsiasi altro ordine di rapporti sociali; ed in fondo essa stessa non ha valore se non subordinata a principî che si attengono alla costituzione sociale dello Stato, così come questa è accettata nel suo ordinamento costituzionale e quindi fondamentale, perché è chiaro infatti che, ad es., di una disciplina del diritto di proprietà o di un diritto di famiglia potrà parlarsi soltanto se la proprietà privata e la famiglia sono ammesse. Ma con ciò non si fa che accertare la precedenza e la preminenza di una somma di principî e precetti di diritto pubblico nei confronti del diritto privato: del che non è questione; sì che, in definitiva, non appare la necessità — o, per converso, appaiono la inopportunità e la impossibilità — di una speciale categoria giuridica.

Né può la formula essere adottata nel suo significato attuale e più corrente di un diritto privato della Amministrazione, poiché un tale diritto non esiste, esistendo invece soltanto atti amministrativi con effetti pubblici o privati o misti.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

D'altra parte, se dovessimo considerare i rapporti di cui ci occupiamo soltanto come oggetto della attività amministrativa dello Stato, non vi sarebbe ragione di negare al diritto amministrativo, senza altri attributi, un diritto pieno di dominio anche in questo campo, posto che la Amministrazione è costituita ed opera precisamente per la tutela degli interessi collettivi ad essa riferiti, quale che sia la loro particolare ed intima natura, bastando che si tratti di interessi sociali; categoria comprensiva di ogni altra tecnicamente più specificabile.

b) Per converso, non è possibile riversare tutta questa materia nel campo del diritto privato, senza fondata dubbiezza ed istintiva riluttanza, poiché si sente che si compie uno sforzo non consentito dalla struttura del sistema di tal ramo del diritto e dei suoi singoli istituti. Ho già ricordato che il legislatore moderno ha concepito, salvo sporadiche eccezioni, due serie soltanto di rapporti giuridici: quelli di sudditanza e quelli convenzionali, ma convenzionali a carattere individuale. Il contratto, che è la più tipica espressione di questo indirizzo legislativo, è l'accordo di due volontà, diretto a creare o sciogliere un vincolo giuridico, il cui contenuto non va oltre l' interesse delle persone singole le quali concorrono alla formazione del contratto. Gli stessi contratti plurilaterali, categoria di contratti ad estensione maggiore, che la dottrina ha creato per dare una qualifica a tipi di rapporti di origine convenzionale ma che, appunto per la loro estensione, si discostano dal tipo classico del contratto, in fondo, di quest'ultimo assorbono i caratteri sostanziali (e non potrebbe farsi diversamente), primo fra tutti, quello del motivo o scopo, e cioè della soluzione di un contrasto di interessi, e questo contrasto (distinguendo, necessariamente tra motivo e causa) crede di identificare non nella risoluzione di un vero e proprio contrasto, concreto e manifesto, di cui il contratto costituisce la immediata eliminazione, così come eravamo abituati a concepirlo in base alla teoria classica del contratto, ma nella occasionale ed indiretta possibilità di un contrasto, quale può essere la ipotesi di un danno determinato dalla possibilità della concorrenza provocata dal-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'esercizio legittimo di diritti individuali. In che (e si è fatta la ipotesi comunemente ritenuta più accessibile ad una estensione della disciplina contrattuale), sono già tre elementi sostanzialmente diversi dal tipo di contratto individuale; la necessaria pluralità dei soggetti, l'assenza di un contrasto reale e certo — se pur futuro — di interessi, una situazione di legittimità dei singoli soggetti, che è di per sè in antitesi con la nozione giuridica del contrasto di interessi.

Non minore difficoltà trova la dottrina a classificare le unioni di interessi e di persone (uso di proposito un termine non impegnativo), che costituiscono il fenomeno più appariscente derivante da queste situazioni, che se non sono del tutto nuove, appaion tali per la loro sempre maggiore frequenza; e, come è noto, si disputa di società, di cooperative e di mutue, e, parallelamente od in contrapposto, di contratti plurilaterali e di atti complessi. E basta fermarsi a questi due esempî.

Per altro verso, un'applicazione di schemi privatistici a questi rapporti, rende estremamente disagevole, e perciò stesso dubbioso, l'assorbimento di quel molto di elementi pubblicistici che in essi si contiene.

È vero che, specialmente nell'ultimo decennio, appare sempre più insistente il bisogno negli stessi commercialisti di non trascurare tali elementi; e concetti ed istituti sono trasportati di peso dalla dottrina pubblicistica in quella commercialista; ma è facile notare che se questo nuovo metodo trova ormai larga applicazione, tuttavia la stessa dottrina è restia a concepire il pubblico dei rapporti commerciali altrimenti che come un limite o un controllo della attività privata; con che, a mio giudizio, sfugge, specialmente se si ha riguardo alla legislazione italiana, la influenza (di cui pur bisogna tener conto), che i complessi economici, donde con maggiore evidenza scaturiscono i rapporti collettivi economici, esercitano sulla organizzazione della economia nazionale: che è un problema indubbiamente pubblico; sfugge la possibilità medesima di concepire appieno questi complessi nella loro struttura e nella loro significazione corporativa; ciò che certamente allontana da una

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

concezione privatistica, se pure dal diritto positivo ricevono una disciplina di tale natura.

c) Il vero è che ci troviamo di fronte a rapporti in cui il diritto pubblico ed il privato confluiscono con tale sincrona costanza e vivace intensità che è difficile ben spesso scorgere i confini di una separazione. Vi sono zone del diritto — e questa nostra ne dà certamente l'esempio più cospicuo — in cui la fusione del pubblico e del privato appare così perfetta da indurre a chiedersi se veramente una distinzione è necessaria e non si debba invece pensare non a due teorie particolari, come in effetti si pratica, ma ad una sola teoria generale del diritto, distinguendo successivamente o fra particolari ordinamenti, come faceva il Filomusi-Guelfi, o in base agli effetti, pubblici o privati, dei singoli negozi giuridici.

La quale affermazione non vuole avere carattere dommatico, nè costituire una tesi (al che sarebbe inopportuno il luogo e insufficiente l'accenno che qui se ne fa), ma giustificazione di una classifica e di un metodo che ritengo indispensabili nello studio di questi rapporti.

Un interesse collettivo, del tipo di quelli qui studiati, non è mai soltanto un interesse o pubblico o privato; ma, di norma, è la risultante di entrambi.

Intanto, allorché usciamo dalla ristretta cerchia del puro rapporto individuale, anche se plurimo, l'interesse singolo, che è il contenuto e la ragion d'essere ad un tempo del rapporto, si dilegua o si trasforma in un interesse più vasto che noi qualifichiamo subito come interesse di un gruppo sociale, e, per quanto ristretto esso sia e modesto, l'apprezzamento che ne fa lo Stato è già diverso da quello che si eccita con un rapporto singolo. Il gruppo sociale, quale che siano il suo formarsi e le sue manifestazioni, è sempre qualche cosa di diverso dalla unità elementare costitutiva dello Stato, ed il semplice rilievo che questo ne fa, a qualsiasi fine, è dimostrazione anche di un interesse di quest'ultimo; è un nuovo elemento che entra in funzione: una cellula nuova di natura composita e a dimensioni più vaste, che ha in sè capacità di sviluppo e forza pro-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pria, pel solo fatto che nasce dalla vita sociale e perciò come sua germinazione spontanea.

Non si tratta dell'occasionale aggruppamento di singoli, intorno o a cagione di un concreto interesse, che ha la vita misurata dal permanere di tale interesse, il quale, d'altra parte, preesiste alla occasionale formazione del gruppo, come interesse dei singoli, e di questi costituisce il centro di attrazione; si tratta invece di una naturale formazione capace essa medesima di produrre interessi, che, appunto perciò, sono del gruppo e non dei singoli, anche se questi, per il fatto stesso di appartenere al gruppo, li hanno di poi tutti in comune e tengono come proprî.

Or basta ciò — e sono punti su cui converrà bene che l' indagine scientifica si soffermi, e con adeguata larghezza — per dirci, ad esempio, che sarebbe impossibile una equiparazione assoluta fra queste naturali formazioni e le società, o civili o commerciali; e sentiamo d' istinto che, se pur a loro riguardo possiamo ipotizzare forme di costituzione analoghe e trovar corrispondenze formali tra i loro atti e quelli delle società, o con altri istituti di comune applicazione, come, ad es., la rappresentanza ed il mandato, la origine, la ragion d'essere, il fine dei loro atti, il campo su cui si estendono i loro effetti non ci consentono di concepirle in funzione di appendice del singolo e soltanto della sua privata attività. Cosicché, in definitiva, siamo indotti a ricercare una sistemazione meno univoca e quindi diversa; e, respinti da una dommatica pubblicistica e parimenti respinti da una dommatica privatistica, ricerchiamo in entrambe i principî che ci occorrono a definire il fenomeno ed a fissarne i caratteri.

Né sarebbe sufficiente, al riguardo, ricordare ancora una volta che esistono principî e norme di diritto pubblico che presiedono anche ai rapporti di diritto privato, e ne costituiscono anzi come la necessaria ed inderogabile premessa. Poco fa, io stesso invocavo tale circostanza per dimostrar la fallacia di un diritto privato-amministrativo nel senso pensato dallo Stein; ma qui è cosa diversa, in quanto, ferma restando la

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

premessa, ogni ordinamento si scompone in altri particolari ordinamenti, ciascuno dei quali ha contenuto e principî proprî, indubbiamente collegabili alla premessa, ma da questa distinti, e sopratutto distinti da quelli degli altri particolari ordinamenti.

Or, per quanto ci riguarda, sono state felicemente osservate due cose: che nella economia moderna l' imprenditore (si vuol dire, il soggetto di una complessa attività economica, il più delle volte non riferibile alla sua persona o non soltanto ad essa), da un lato si vede sempre più limitato nelle sue determinazioni dalla crescente volontà dello Stato, dall'altra spontaneamente cede, sempre più, qualcosa della propria sfera di autodeterminazione alla volontà del gruppo di cui la propria attività lo fa partecipe, [1] e perciò possiamo raffigurarci tutta la complessa sfera di interessi riferentisi ad un singolo individuo come una serie di circoli concentrici, dal più piccolo, quello individuale, a quello intermedio di gruppo a quello generalissimo dello Stato. [2] E ciò basta a dirci che la categoria mediana di rapporti o costituisce una terza dimensione del diritto, (ciò che è da escludere quando si parta, come io faccio, dal concetto della unità fondamentale del diritto), o fa posto ad un particolare ordinamento che assorbe principî e ne dà ad ogni altro.

In questo senso si può anche parlare di un « diritto di categoria, [3] (ripeto, in fatto di formule è questione di intendersi); ma soltanto al fine di segnare il distacco da altri ordinamenti. Ma poiché ciò è già un compito del diritto corporativo, che al rilievo del fenomeno nelle sue manifestazioni esteriori aggiunge il rilievo del procedimento della sua formazione, del suo contenuto e del carattere della norma giuridica, che, in prevalenza, lo disciplina, non mi pare sia il caso di mettere in circolazione un'altra formula, che, contrariamente alle intenzioni del suo autore, potrebbe ingenerare confusione.

[1] Cfr. VITO, *I sindacati industriali*, pag. 32 Ed. 1932, e autori ivi citati.

[2] Su questa situazione ha insistito il DE FRANCISCI. *Discorso per la inaugurazione del 1° Congresso giuridico italiano:* v. in *Diritto del Lavoro* 1932, pag. 493.

[3] Così ASCARELLI, *Note preliminari sulle intese industriali*, 1933, pag. 31.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

È proprio infatti del Diritto corporativo lo studio del fenomeno corporativo nel campo giuridico, vale a dire di quel fenomeno che prende origine da tal particolare modo di essere dei rapporti sociali. Se esiste un « collettivo » questo è precisamente dei rapporti che ci interessano, nel campo della economia, e quindi anche del lavoro che è un elemento del processo della produzione. E l'elemento distintivo, fra le tre categorie di rapporti di cui in principio si parlava, sembra non potersi ricercare se non in tale « collettivo », che non è precisamente il collettivo dello Stato, poiché in altro modo si forma, è rilevato dallo Stato, ed infine agisce sia nei confronti dello Stato sia dei singoli.

Tuttavia, è sopratutto per questa via che si trova una conferma di quanto innanzi si diceva circa la impossibilità di considerare questi rapporti alla stregua *o* di una dommatica privatistica *o* di una dommatica pubblicistica; e la legislazione italiana ne dà la dimostrazione.

Questa tende a garantire un fine dello Stato: la pace e la giustizia sociali. Ma il sistema per conseguirlo è quanto di più eclettico si possa immaginare, poiché, mentre lascia al singolo la iniziativa economica, questa controlla e convoglia verso fini che trascendono l'interesse del singolo; si giova di enti pubblici, quali le associazioni professionali riconosciute, ma non sempre affida alle stesse un potere per il regolamento di tali rapporti, la norma essendo anzi che alle stesse riconosca soltanto una capacità contrattuale a tal fine; affida alle associazioni medesime un compito di propulsione e di assistenza nei rapporti economici, ma la tutela degli interessi di categoria è per esse inconcepibile se non collegata all'interesse nazionale; favorisce la costituzione di complessi economici, li autorizza e dà forza imperativa alle loro decisioni in quanto tendano alla disciplina dei rapporti economici di categoria in funzione di una disciplina totalitaria della produzione e, in via indiretta, della distribuzione della ricchezza. Formazioni a carattere puramente privato, quali i *trusts*, i cartelli, i sindacati, pur nella loro qualità di enti volontarî, non possono sfuggire alla influenza della na-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tura del loro scopo che è anch'esso di disciplina, poiché anche in questo caso una disciplina non è concepibile se non in funzione di quegli scopi generali che sono dello Stato o anzitutto dello Stato, e quindi pubblici.

È troppo poco, in tali condizioni, dire che bastano o il diritto civile o quello commerciale o quello amministrativo: ciascuno di essi serve, poiché è caratteristico dei nostri rapporti, come ebbi occasione di rilevare sul nascere del nostro ordinamento, questo concorrere dello Stato e dei singoli riuniti in associazioni professionali (il cui concetto si va facendo sempre più esteso fino a comprenderne ogni forma di associazione, in senso tecnico, delimitato sol dalla caratteristica della professionalità, ed alla cui sussistenza tuttavia non è indispensabile il requisito della universalità in rapporto al concetto di categoria professionale), per il raggiungimento di alcuni fini dello Stato nel campo economico, e costituiscono la premessa inderogabile pur dell'attività singola. Se in una sola frase si dovesse racchiudere questo vasto mondo di rapporti e con l'avvertenza che la espressione va intesa in senso politico e non tecnico, potremmo parlare di un interesse dello Stato, e quindi pubblico, affidato alla attività privata dei singoli; ma il ponte di passaggio obbligato, in questa zona del diritto, sono proprio i rapporti collettivi, punto di coincidenza, nel quale i due primordiali interessi si trasformano e trovano la loro definitiva sistemazione. In tale situazione, il pubblico ed il privato del diritto, se pur nei singoli istituti rivivono e sono quindi riconoscibili, si fondono, come che egualmente necessarî alla disciplina dei nostri rapporti.

d) Che l'invadere sempre più vasto di questi rapporti, e la estensione, e, sopratutto, la varietà della disciplina porti ad allargare il sistema delle fonti del diritto, è effetto probabile. La coscienza politico-giuridico lo ha avvertito; basta ricordare che uno dei primi temi discussi al Consiglio Nazionale delle corporazioni è stato quello del valore giuridico dei contratti-tipo, per i quali si è reclamato il riconoscimento di fonte di diritto; e la tesi è stata appoggiata con giovanile energia

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dal Vivante; un congresso giuridico, per iniziativa dello stesso Maestro, l'ha convalidata.

Che ciò porti ad accertare un metodo di ricerca e di trattazione, in cui l'elemento pubblicistico dei rapporti privati sia tenuto costantemente presente e non già (mi pare utile insistere su questo punto) come puro elemento negativo: di limite, esteriore: di controllo, ma come elemento attivo, quale espressione di un interesse diretto dello Stato alla disciplina dei rapporti privati, è non solo probabile, ma anche utile, riconfermandosi in tal guisa il postulato della unità fondamentale del diritto, che non deve essere soltanto una formula.

In questo senso un'altra formula: « A fatti nuovi, dogmatica nuova », [1] è da accogliere, come che rispondente ad una realtà che la giustifica appieno, nuovo essendo indubbiamente nelle legislazioni moderne — si esprima in forma diretta o indiretta — un interesse attivo dello Stato alla disciplina di rapporti che solo oggi si pongono con tanta evidenza e con sì forte espansione nella vita economico-sociale e nel diritto.

E, infine, se ciò porta ad una diversa redistribuzione della materia fra le varie discipline giuridiche, tra le quali si afferma, con la forza espansiva, che è propria di tutti gli organismi giovani, il diritto corporativo, è questione che non turba il giurista, a qualunque settore più particolarmente egli attenda.

ANTONIO NAVARRA

[1] DE FRANCISCI, *op. e loc. cit.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

FAMIGLIA E STATO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO *

Il periodo storico che traversiamo — così ricco di eventi e di trasformazioni sociali — che si riflette nella disciplina giuridica e n'è, talora, caratterizzato, offre campi rilevanti all'osservazione: del pubblicista; ma anche del privatista. La quale ultima si ravviva là dove il diritto privato si ammanta di norme d'interesse pubblico, come nel diritto famigliare.

È per ciò che mi è sembrato opportuno, nel rivolgermi a voi, o giovani, che vi apprestate, con desiderio, a contemplare il panorama della vita giuridica contemporanea, far cadere la vostra attenzione sulla disciplina da cui è retta la prima naturale comunanza che vi ha cresciuti, in quanto deve essa offrirvi pei compiti superiori di una più lata, più complessa, più potente e affascinante organizzazione sociale.

Famiglia e Stato, dunque, sono a noi presenti. Binomio evidentemente inscindibile.

Invero, anche una considerazione meramente naturalistica palesa l'esistenza, tra famiglia e Stato, di un rapporto di derivazione e di composizione, per cui è quella la perenne scaturigine e l'elemento costitutivo della collettività che sta a base di questo. Ond'è che bene si spiegano, rispecchiando il rapporto, quelle qualificazioni quasi fisiologiche della famiglia: « *Principium urbis et quasi seminarium reipublicae* »,[1] « cellula dello Stato », che si ripetono nelle opere dei filosofi e dei giuristi.

Ora, appunto il riguardo alla famiglia come elemento conservatore e rinnovatore, ad un tempo, della collettività statuale, schiude la via alla valutazione della posizione della famiglia nella compagine dello Stato.

* Prolusione al corso di Isiituzioni di diritto civile nella R. Università di Pisa, tenuta il 24 novembre 1936, XV. Si omettono le parole di circostanza e si aggiungono le note.

[1] Cicerone, *De officiis*, I, 18.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tale posizione è sembrata rilevante sotto diversi profili.

Ha detto di recente un autorevole storico del diritto che « soltanto quando tutti e tre gli elementi politico, economico, religioso, si affermano nella famiglia, in giusta misura contemperati e all'unisono con le altre forze sociali e sopratutto con lo Stato, essa raggiunge quella particolare forza di coesione che la rende una perfetta unità sociale, essa ci appare, cioè, nella pienezza della sua vitalità e delle sue funzioni per il bene di tutti i suoi membri e per la pace comune ». [1] Una esperienza tre volte millenaria, traverso le vicende della famiglia italiana dalle origini di Roma ai nostri giorni, starebbe a dimostrarlo. Ciò che non mi sembra esatto.

Certo non è negabile che la famiglia, principio dello Stato, abbia avuto una forza politica innanzi che quella dello Stato si consolidasse: come pure quando la forza dello Stato si indebolì. Ciò appare nel periodo latino antico (con la *familia* e con l'organismo più lato della *gens*), nel periodo barbarico (così con la *sippe* e la *fara* longobarde), nel periodo comunale (con la *casata* della società nobiliare). Ma è anche innegabile che la forza politica della famiglia declinò quando quella dello Stato, invece, si affermò o fu restaurata. Per questo, non il concorso dell'elemento politico della famiglia con la forza dello Stato, sibbene il ricorso di quello come sostituto di questo o del secondo col sacrificio del primo storicamente si avverte.

Se allora si ammette che il potere statuale ha dovuto prima o dopo affermarsi fatalmente, per una esigenza assoluta, si comprende come l'elemento politico della famiglia sia venuto necessariamente a sparire.

E con esso, l'autonomia della famiglia nello Stato. Ché, invece, la famiglia è caduta sotto la disciplina dello Stato.

Così da una posizione negativa di fronte al potere emergente della famiglia, lo Stato è passato ad assumere un atteggiamento di comando che conosce solo una posizione di obbedienza.

[1] Roberti, *Svolgimento storico del diritto privato in Italia, La famiglia*, vol. III, p. IV, Padova, 1935, pag. 1 e seg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Segnò questa inversione di posizioni un decadimento? C'è chi l'ha affermato,[1] considerando il tramonto delle ultime vestigia della sovranità famigliare del medio evo e valutandone l'influenza sull'età moderna. Si è detto che per l'italiano del rinascimento grave fu il danno della scomparsa dei legami politici che già lo avvinsero alla sua gente. Non una liberazione, ma uno smarrimento seguì per lui. Ridotto atomo vagante in una vasta cerchia sociale e politica, abbandonato alle sue sole forze, cercò altri mezzi per la difesa. E nacquero così le associazioni politiche e le coalizioni economiche eredi delle antiche formazioni famigliari.

Ma si può soggiungere, come ragione detta, che in questi nuovi legami l'individuo ritrovava gran parte di ciò che aveva perduto e lo ritrovava, appunto, in quella cerchia politico-economica più vasta — rispecchiante meno ristretti egoismi — ch'era a sua volta attratta nell'orbita politica statuale. Con un superamento nell'evoluzione civile non trascurabile: sempre più accentuato quanto maggiormente quella attrazione è venuta a rendersi operativa. Indizio dello spiegamento del pieno potere politico dello Stato, nell'interesse collettivo: e dunque anche dei singoli e dei loro minori aggregati estra famigliari e famigliari.

L'intervento dello Stato nell'ordinamento della famiglia, si ripete, fu *ab antiquo*, oltre che vantaggioso, necessario. Del pari, a chi ben veda, è stata la non recente tendenza ad attuarlo progressivamente in modo pieno e integrale: se la famiglia è essenziale al mantenimento e al rinnovamento dello Stato, e dunque esige tutte le cure dello Stato.

Nessun dubbio, allora, che quell'intervento abbia potuto investire i rapporti personali oltre i patrimoniali che intessono la vita della famiglia, e così riguardarne l'attività o anche la stessa costituzione; né meravigli se abbia toccato e perfino escluso certe finalità famigliari, come le sacrali. Sicché quegli elementi — economico e religioso — che fu detto dover concorrere, con l'elemento politico, in una famiglia perfetta, non

[1] BURCKHARDT, *Die Cultur der Renaissance in Italien*, Leipzig, 1869, pag. 104 e seg. II, 156; VILLARI, *Niccolò Machiavelli e i suoi tempi*, Milano, 1895, I, 10.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sempre o non pienamente ricevettero riconoscimento per volontà dello Stato.

Di più. Lo Stato ha mirato a dare alla famiglia una impronta conforme alle sue direttive supreme: quando esse per loro natura o portata fossero idonee a pervaderla tutta.

Ecco perché lo Stato liberale, frutto della concezione individualistica di una società conforme natura e ragione, che aveva trionfato fino alle estreme conseguenze nelle riforme rivoluzionarie; dopo avere dato alla famiglia un fondamento naturale e razionale, spoglio di ogni carattere religioso; scioglieva, per riguardo all' individuo, la famiglia fondata, da non pochi residui viluppi del gruppo tradizionale, indebolendo, per varie vie, il principio d'autorità del capo di fronte alle tendenze indipendenti dei subordinati, fermando l'eguaglianza di trattamento dei figli in urto alla continuità dei patrimoni famigliari, infine spezzando l'unione economica dei coniugi con la completa emancipazione della moglie in regime di separazione dei beni; dove non giungeva a prevedere la cessazione del coniugio per divorzio.

A questo punto era certo marcata una nuova tappa dell'evoluzione dello Stato di fronte alla famiglia.

Lo Stato, sovrano sulle rovine politiche delle entità famigliari, subordinate e trasformate, perveniva a disintegrarle, sostituendo all'unità della famiglia, la pluralità degli individui tenuti insieme da più sottile legame.

Un po' per volta l' interesse della famiglia si annebbiava per cedere all' interesse dei privati.

Questo poteva dirsi più o meno per le legislazioni sorte nello scorso secolo; e, sulle tracce della francese, per la nostra.

Vero che la dottrina, particolarmente in Italia, è venuta affermando che la famiglia attiene al diritto pubblico siccome rispecchia l' interesse superiore, incidente nell' interesse statale, della collettività dei suoi componenti, quali sono vincolati, quasi organi di essa, a soddisfarlo.

Contrapposizione netta, questa, all' indirizzo liberale puro che, superando tentativi teorici di armonizzare i fini della fa-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

miglia coi fini dello Stato o di subordinare quelli a questi, aveva asserito non conoscersi che una sola famiglia, la naturale, basata sulla libertà e l'eguaglianza, anteriore e indipendente dallo Stato.

Così la vecchia concezione filosofica liberale espressa e divulgata primamente in formule giuridiche di vasta risonanza da Locke [1] si trova di fronte una concezione moderna giuspubblicistica sviluppata e direi acutizzata dal Cicu: [2] quella, per un verso, evidentemente eccessiva, ch'ebbe certi riflessi nei codici; questa che dovrebbe essere dai codici stessi desunta, eccessiva per altro verso.

Ché, non da oggi è stato rilevato non esistere diritto pubblico dovunque esiste un superiore o pubblico interesse, il quale poi, in concreto, si riduce bene spesso all'interesse individuale del componente la famiglia, congiunto, e non sempre — la separazione personale informi —, con gli interessi degli altri famigliari. [3]

D'altronde anche il vincolo dell'azione, per l' individuo così detto organo della collettività, si attenua e si deforma. Ché nella pretesa ininterrotta rete delle norme cogenti, stesa ad imbrigliare il singolo, appaiono fenditure e alterazioni. Forse mai è stato giustamente rilevato che nei rapporti patrimoniali del coniugio non poco è il margine lasciato alla volontà delle parti; [4]

[1] LOCKE, *Du Gouvernement civil*, Genève, 1726.

[2] *Diritto di famiglia*, Roma, 1914, Teoria generale, ed anche *La filiazione*, Milano, 1927, capo I. Ma non mancano qua e là altre affermazioni anche più spinte. Cito il Maiorca v. «Maestro» in *Dizionario di diritto privato* dello Scialoja, pel quale l'ordinamento famigliare resta assorbito nello statuale onde, tra l'altro, l'educazione famigliare costituirebbe esercizio di una pubblica funzione statuale (n. 4).

[3] FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921, pag. 385; STOLFI, *Diritto civile*, V, *Diritto di famiglia*, Torino, 1921, pag. 32 e seg.; RASELLI, *Del concetto di status e delle sue applicazioni nel diritto processuale*, *Studi senesi*, 1924, pag. 188 e seg.; BRACCI, *Ordine pubblico e diritto pubblico nei rapporti famigliari*, Siena, 1927, n. 21.

[4] Ciò appare, e per la libertà data agli sposi di scegliere l'uno o l'altro regime patrimoniale contemplati dalla legge, e per la facoltà loro riconosciuta di includere, nelle convenzioni matrimoniali, i patti più diversi, alcuni previsti dal codice stesso, *anche in deroga alle sue disposizioni*. Ricordiamo quelli di cui agli art. 1392, 1393, 1394, 1396 (pel richiamo all'art. 1483), 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1404. All'incontro i patti vietati si riconducono a quelli di cui agli arrt. 1379 e 1380 (che del resto non è proprio della materia delle convenzioni matrimoniali). Infine l'art. 1381, più che porre un divieto attribuisce una facoltà opportunamente temperata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mentre è noto che molti rapporti personali del coniugio sfuggono ad ogni diretta coazione. [1]

L'eccesso della dottrina è culminato nell'asserzione fatta in omaggio a quel superiore interesse — ma in urto contro tutta la tradizione —, che non basta la volontà degli sposi a fondare il matrimonio. Il quale per alcuni sorgerebbe anche per volontà dello Stato, in virtù di un atto complesso; [2] secondo altri per la sola volontà dello Stato, da un atto unilaterale–conforme l'art. 94 c.c., si è detto [3] (che però ha tutt'altro senso, come rivela agevolmente l'art. 383 u. c. successivo).

In conclusione, lo Stato apparirebbe quasi un nume partecipante alle nozze e rettore del coniugio e della discendenza.

Esagerazione evidente che le altre compendia.

Eppure l'elaborazione criticata non è stata inopportuna: avendo avuto il merito di insistere sul valore dell'intervento dello Stato nella disciplina della famiglia: quale senza dubbio si manifesta, anche con rilevanti limitazioni d'ordine pubblico e talora giuspubblicistiche.

Ma, naturalmente, non ha potuto mutare quella disciplina; e invano ha cercato di forzarla: essa doveva essere presa com'era. E noi sappiamo essere disciplina generalmente influenzata dalla concezione individualistica.

Questo essendo l'indirizzo legislativo, era naturale ne traesse ispirazione l'interprete a secondare sempre meglio il comodo dell'individuo, senza riguardo alla compagine famigliare.

Non agiva, non agisce forse in quel senso il giurista che,

[1] Cfr. Bianchi, *Contratto di matrimonio* (2ª impressione), Napoli, 1907, n. 3; Ferrara e Bracci cit.

[2] De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, Messina, 1930, II, pag. 564; Degni, *Del matrimonio*, Torino, 1926, I, pag. 10 e seg.

[3] Cicu, *Dir. di fam.*, pag. 319; *Filiaz.*, pag. 4. La formula dell'articolo è stata modificata nel *Progetto preliminare del primo libro del codice civile*, Roma, 1931 nel senso che l'ufficiale di stato civile « *dà atto* che (le parti) sono unite in matrimonio » (art. 124); quindi nel *Progetto definitivo* ecc., Roma, 1936, nel senso che il predetto ufficiale « *dichiara* che sono unite in matrimonio » (art. 113). Parrebbe, dopo ciò, chiusa la via alla ammissione del carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale di stato civile. Invece la relazione Solmi che accompagna il progetto, non riuscendo a staccarsi dalla conclusione pubblicistica ricordata, reputa il contrario, e deve perciò sostenere stranamente « che l'uso del verbo *dichiarare* in luogo di *pronunziare* (art. 94 codice vigente) tende a conseguire un mero perfezionamento di forma e non tocca affatto il principio — che si vuole anzi ribadire — circa il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale di stato civile » (pag. 50). Cfr. Jemolo, *Del matrimonio nel progetto definitivo del primo libro del codice civile*, *Giur. italiana*, 1936, IV, col. 183 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pel favore del singolo, diluisce i motivi della separazione giudiziale che scompagina la famiglia: come quando si esercita sulla infinita serie di casi configuranti l' ingiuria grave ? [1] Di più ancora, il giurista che in paese non divorzista come il nostro, cerca di far cadere anche più facilmente il matrimonio modificandone, stranamente e, in effetti, moltiplicandone, per indulgere ad aspirazioni soggettive, le cause di annullamento: come quando insegna e decide che una tenue violenza o il solo timore riverenziale di uno sposo assurge a vizio del consenso matrimoniale, [2] o che l'unione sessuale dolorifica per la donna divenuta madre raffigura l' *impotentia coeundi*, siccome il dolore del corpo impedisce l'unione delle anime essenza del matrimonio ? [3]

E nella via degli attacchi alla saldezza della famiglia nell' interesse individuale nuove mète si doveano scorgere *de jure condendo*. Così, nella scia delle correnti femministe, qualche giurista ortodosso [4] proponeva di « fare della donna la direttrice del governo (economico) famigliare » per darle « il posto che le spetta nella famiglia, non soltanto nel regime di separazione dei beni, ma anche in quello dotale e nella comunione »! Così una forte corrente si manifestava nel senso di indebolire ancora a favore dei figli i poteri paterni, sopratutto con l'abolizione dell'usufrutto legale. [5] Così nel vantaggio pecuniario di estranei, a carico della famiglia, si profilavano le proposte di riforma sulla ricerca della paternità e sul miglioramento della condizione dei figli irriconoscibili; che, appunto, venivano combattute a difesa dell' interesse famigliare. [6]

Un ambiente giuridico in tal modo informato dovea contribuire — e noi siamo in grado, per diretta esperienza, di va-

[1] V. Stolfi, o. c., n. 353.

[2] V. il mio articolo, *La violenza come vizio del consenso al matrimonio*, *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, vol. IX, p. III, pag. 387 e seg.; Cass. 4 agosto 1936, *Rivista del diritto matrimoniale italiano*, 1936, pag. 301.

[3] V. il mio articolo, *Un'ultima parola sulla « nuova figura di impotentia coeundi »*, *Rivista del diritto matr.*, 1936, pag. 97 e seg. conclusivo di una polemica ivi sostenuta.

[4] Stolfi, o. c., pag. 298.

[5] Ivi, pag. 603 e seg.

[6] Ivi, n. 1040 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lutarlo — al decadimento pratico dei doveri e della responsabilità nella famiglia. Ecco perchè la formula liberare « lasciar fare » diveniva, anche in questo campo, dominante. Essa portava ad un comodo sgravio di pesi. Che non incoraggiò, ma rarefece il matrimonio; non suscitò, ma depresse la procreazione; peggiorò materialmente e moralmente la filiazione. Conseguenze che non sembra corrispondano tutte alle premesse solo per chi non avverte che nell'adempimento di quei doveri, fin per legge di natura, sorgono le pure gioie famigliari, senza le quali è la famiglia un peso.

Orbene: era l'atteggiamento statale verso la famiglia — ragione della descritta situazione — suscettivo di ulteriore sviluppo ?

Certo insensibilmente ci si avviava — per il livellamento della condizione di tutti i soggetti componenti la compagine famigliare, ed altresì per una certa indifferenza circa la esclusione loro o la attrazione di estranei nell'orbita dei rapporti di famiglia — a ridurre la famiglia all' individuo.

Non più, dunque, all' individuo elemento autoritativo rappresentante dei componenti la famiglia a lui soggetti, ma ad un pari nella compagine famigliare o anche fuori di essa.

Avrebbe forse, così, raggiunto lo Stato la sua più perfetta espressione, come asserì un grande romanista ? [1] Quella di un unico gruppo politico che tende a concepire come termine della sua sovranità, dell'azione sua, non gruppi immediati subordinati, ma l' individuo ?

La tesi, forse nella preoccupazione del superamento di gruppi politici — quali la *famiglia* e la *gens* —, corre troppo lontano.

Se fosse vera, la perfezione dello Stato si dovrebbe sempre meglio avvertire quando il già lieve vincolo della pluralità famigliare ancora si attenua, fino a velare la stessa pluralità. Val dire, con un salto storico e logico imprevisto, negli estremi atteggiamenti degli Stati a base socialista.

Ma proprio ivi si avvera, invece, il fenomeno che lo strapo-

[1] Bonfante, *Storia del diritto romano*, Milano, 1909, pag. 91 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tere dello Stato annichilisce, ad un tempo, la pluralità e l' individuo.

Il che può ammonire che non la soppressione del gruppo suscita l' individuo; che anzi l' individuo prende risalto nel gruppo.

E allora viene da dubitare fortemente del valore della cennata evoluzione dello Stato sulla via dell' individualismo, suscettiva di sboccare inopinatamente in affatto opposte plaghe.

E vien fatto di guardare a ritroso la strada percorsa nella quale pur furono segnate tappe luminose, ognorché lo Stato non avvertì il bisogno, per presupposti teorici o per necessità pratiche, di indebolire la famiglia, ma la onorò e ne apprezzò il vigore. Tappe non remote che si arrestano col movimento della grande Rivoluzione.

Una osservazione, tuttavia, qui si affaccia.

Il potere dello Stato che si afferma sulla famiglia, per investirla con le sue norme e magari improntarla alle sue supreme direttive, non fu mai così grande da risultare, di per sé, decisivo della sorte di essa.

Invero molte cause positive o costruttive e negative o dissolventi — e così forze economiche diverse, principî religiosi, moti irreligiosi, tendenze morali o immorali — hanno operato vigorosamente nell'ambito della famiglia.

Ora, se queste in via normale hanno agito nel senso dell' intervento statale, del quale, anzi costituirono la ragione determinante; talora, invece, hanno agito in tutt'altro senso ostacolando o limitando quell' intervento.

E queste sopra tutte meritano rilievo: specie se positive che sono le più radicate e durevoli.

Allora esse costituiscono il tessuto della tradizione: la sola forza capace di opporsi vittoriosamente anche all'opera di uno Stato che voglia combatterla con la sua legislazione.

Unica e suprema garanzia al mutar delle leggi laddove ogni brusca variazione è pericolosa: e sopratutto nell' istituto famigliare, statico per natura, siccome più di ogni altro perenne, nel mutevole ritmo della vita sociale e dei suoi ordinamenti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Di questa tradizione che infrena l'azione dello Stato per serbare in onore le aspirazioni umane insite nella famiglia, è dato contemplare manifestazioni salienti dopo la riforma che la famiglia subì nelle legislazioni individualistiche note.

Tradizione che il persistere di tali legislazioni non cancella, tanto che l'abbiamo veduta anche noi operante: e l'abbiamo ammessa senza meraviglia, anzi l'abbiamo sentita, come più vicina alla nostra fede, al nostro senso etico, al nostro interesse, perfino alla nostra coscienza giuridica in urto con la legge positiva.

Facile dimostrarlo.

La nuova legislazione del Regno d' Italia ribadendo i precedenti legislativi francesi, sconobbe il carattere religioso del matrimonio fondamento della famiglia.

E invece il matrimonio canonico era ritenuto dalla generalità degli italiani il solo atto a costituire l'unione coniugale, conforme l' inveterato sentimento religioso rafforzato da norme (le canoniche) imperanti non meno delle civili sulla massa dei credenti.

Di qui un conflitto tra il valore formale della legge e la reale coscienza giuridica del popolo: tra i più gravi che l'ordinamento giuridico abbia conosciuto.

La risultante fu questa: il matrimonio religioso non venne negletto affatto, ma fu dalla generalità costantemente celebrato, insieme col civile; talvolta, anzi, venne celebrato da solo, consapevoli i coniugi del nessun effetto civile di esso, ma altresì del suo valore etico e sociale, che la generalità riconobbe, giungendo, per via d' interpretazione, ad assegnargli anche un qualche indiretto valore giuridico. [1]

Così la tradizione resisteva e vulnerava la legge.

Ancora. La nuova legislazione proclamò l'eguale trattamento dei figli, in materia successoria, negando disparità — a favore dei maschi —, già recate dal diritto germanico, dal feudale, dallo statutario e anche apparenti nei nostri ex-codici.

[1] DEGNI, o. c., n. 5.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ma l'aspirazione a conservare uniti i patrimoni famigliari ha tenuto in vita, nelle nostre campagne, il costume di escludere dalla successione negli immobili le femmine, spesso limitando alla legittima la loro partecipazione all'eredità.[1]

Sempre la tradizione ha resistito: qui, in effetti, ad un generico criterio legale.

Infine, la nuova legislazione attuava gradualmente la indipendenza economica della moglie.

Già il codice del '65 stabilì come regime connaturale ai rapporti patrimoniali dei coniugi, cioè ricorrente senza bisogno di stipulazione, legale, quello della separazione degli interessi, sia pure con notevoli temperamenti, ad evitare che le due economie, del marito e della moglie, potessero divenire l'una all'altra indifferente.

Ma diversa era la tradizione, nel senso dell'unità economica della famiglia retta dal marito pei beni propri e della moglie. E tuttociò, malgrado la separazione, non scompare. Resta il costume che il marito amministra i beni liberi della moglie e ne dispone le rendite: la moglie acconsente.

Anzi qui appare nello stesso legislatore una perplessità, tra la norma novatrice e la tradizione. Egli nega questa espressamente: poi, quasi inconscio, la ammette implicitamente. Istruiscono gli art. 1427 e 1429 c. c.: il marito, senza mandato, non può ingerirsi dei beni in proprietà, amministrazione e godimento della moglie; però, se la moglie non si oppone a che il marito amministri e goda i suoi beni — e per avventura può ignorarlo — si presume vi abbia consentito ed il marito è perfino esonerato dal rendiconto. Dalla esigenza di un mandato per la normale amministrazione, alla libertà di godimento senza rendiconto, ancorata al generico non dissenso del proprietario. Un salto singolare. La tradizione perviene a prevalere nel seno stesso della legge che la nega.

Questi tre esempi sono significativi assai.

Essi dimostrano che anche nella società sempre più permeata dal dilagante individualismo, cui imputiamo la decadenza del-

[1] ZANZUCCHI, *Le successioni legittime*, Milano, 1927, pag. 76, che cita anche il Filomusi-Guelfi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'ordinamento famigliare, era sentita una insoddisfazione della stessa disciplina della famiglia a quel concetto ispirata.

Sintomo della possibilità di una salutare riscossa, se diverso orientamento di principî si fosse, nell'azione statuale, manifestato.

E il tempo venne: proprio fra noi.

Il primo Congresso giuridico italiano tenuto in Roma nell'ottobre del decennale del Regime rilevò esservi « un punto ormai acquisito alla dottrina ed all'azione del fascismo: la famiglia è il nucleo fondamentale della società nazionale e, come tale, deve essere rafforzata nella sua compagine morale e materiale, difesa e garantita in tutte le sue più elevate espressioni, ravvivata e rinsaldata nel sano e profondo contatto con le correnti migliori e più forti della stirpe, che, muovendo dalle più lontane ragioni della storia, si dirigono verso le mète del destino ».[1]

Invero, già da tempo il Duce aveva affermato, nella Relazione ad un importante decreto legge,[2] « il concetto e il sentimento della *realtà famigliare considerata in contrapposto ad un individualismo atomistico e come primo elemento spiritualmente ed economicamente inscindibile,* dell'organismo sociale ».

L'azione del fascismo doveva, quindi, tendere ad adeguarsi a quelle direttive.

L'opera era tutt'altro che agevole per la vastità e delicatezza dei problemi da affrontare.

Ma il nuovo clima sociale — segnando il sopravvento delle idealità che sovrastano l'egoismo individuale e così il risorgimento dei valori etici — ne rese possibile qualche attuazione e ben prevedibile lo svolgimento ulteriore.

Precedettero provvedimenti che avvantaggiarono accidentalmente o indirettamente la famiglia: come quelli che stabilirono sgravi fiscali, in caso di successione famigliare o a favore di famiglie numerose, ovvero, all' incontro, gravami fiscali per coloro che non costituiscono una famiglia.

Ma ecco la prima diretta innovazione del regime famigliare,

[1] Relazione su *Il diritto di famiglia* di Gaetano Grisostomi–Marini, a cura del Sindacato naz. fascista avvocati e procuratori, Roma, Mantero editore, Tivoli, n. I.

[2] R d. l. 20 agosto 1923 n. 1802 portante l'abolizione dell'imposta di successione nel nucleo famigliare.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

con l'avvento del Concordato tra l' Italia e la Santa Sede: il risorgimento del valore religioso del matrimonio.

Un gruppo di disposizioni conseguenti al Concordato palesano: l'ammissione degli effetti civili del matrimonio contratto davanti il ministro del culto cattolico secondo una disciplina precipuamente canonica, in parte civile; la permissione che un matrimonio civile venga celebrato dal ministro del culto acattolico; salva, per chi lo preferisca, la permanenza del mero matrimonio civile davanti l'ufficiale di stato civile; con questo in più, che la disciplina di tal matrimonio è stata accostata in vari punti a quella canonica e più ancora è accostata da progettati ritocchi, [1] sì da ridurre grandemente l' incentivo a una preferenza che non sia mossa da convincimenti areligiosi: ciò che persisto a ritenere necessario. [2]

In tal modo lo Stato ha posto in rilievo più decisamente che poteva il fondamento religioso delle nozze, nell' intento sopra tutto di serbare integra la tradizione del vincolo cattolico.

E così ha consolidato l'unione coniugale affidandola, per chi creda, ai carismi della fede.

Non ritengo pensabile potesse o possa spingersi oltre « spiritualizzando il matrimonio nel suo fondamentale concetto » come uno dei collaboratori dichiarati della riforma ha augurato: [3] quasi ammettendo quello che Iemolo ha detto una « santità laica » del vincolo parallela e superiore al sacramento.

Ma nuovi orizzonti all' intervento statale nella famiglia scopre la riforma in progetto del codice civile.

Fissare i criteri generali in materia è certo delicato e difficile: posto che non sembrano sempre chiari nella mente stessa dei riformatori.

[1] V. il progetto definitivo del primo libro del codice civile per quanto attiene al matrimonio per procura (art. 117), ed all'invalidità del matrimonio per errore (art. 128), introdotto quello e disciplinata questa in conformità al diritto canonico (can. 1089, 1083 *codex juris canonici*). Su gli altri accostamenti, precedenti, contenuti nella legge 27 maggio 1929 n. 847, per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, v. il mio studio *La riforma attuata nella disciplina del matrimonio civile*, *Studi senesi*, 1931. Si rilevi peraltro la variante circa l'*impedimentum* contenuto nell'art. 94 del progetto suddetto.

[2] V. lo studio suddetto e altro costituente le *Considerazioni e proposte della Facoltà giuridica della R. Università di Siena sul progetto del primo libro del codice civile*, *Studi senesi*, 1932.

[3] Grisostomi–Marini, Relaz. cit. n. VIII.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Mi sia tuttavia concesso un tentativo di ricavare, dalle disposizioni diverse, le idee fondamentali.

Pare che si possano delineare questi principali intenti della nuova disciplina proposta: *a*) incrementare numericamente la compagine famigliare; *b*) intensificare i rapporti e i vincoli tra i componenti di essa; *c*) rafforzare la direzione della famiglia nelle mani del capo.

Intenti che si rivelano con le manifestazioni più diverse e singolari.

Quanto al primo. La famiglia tende ad assorbire nella discendenza legittima o ad avvicinare alla discendenza legittima quella che conoscemmo fin qui come discendenza naturale produttiva di alcune conseguenze giuridiche o non produttiva di alcuna giuridica conseguenza. Se ne hanno sintomi rivelatori assai chiari. *a*) L'allargamento della legittimazione, sì da comprendervi — in difetto di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio — i figli adulterini e incestuosi che possono essere riconosciuti (art. 288 prog. 1° libro) ed altresì i figli del premorto genitore, se egli aveva fatto procura per contrarre matrimonio onde legittimarli (art. 294) o solo se il suo ascendente legittimo ne domanda la legittimazione (art. 293). *b*) L'estensione del riconoscimento che profitta altresì: se volontario, al figlio incestuoso del genitore o dei genitori di buona fede (art. 258), al figlio adulterino del genitore libero o divenuto libero senza discendenti legittimi(art. 259), al figlio premorto, in favore dei suoi discendenti anche naturali (art. 262); per sentenza, ad ogni figlio volontariamente riconoscibile, la cui paternità possa fondarsi, comunque, su circostanze tranquillanti (art. 276); per legge, al figlio nato da matrimonio annullato contratto in mala fede da entrambi i coniugi nei casi in cui il riconoscimento non sarebbe vietato (art. 134).

In tal modo nella famiglia giuridicamente rilevante entrano a far parte nuovi discendenti legittimi; né resta alla medesima estranea gran parte della discendenza naturale. Perfino vi si rannoda, coi resti della figliazione non riconosciuta già contemplata dal codice civile, la parentela naturale di secondo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

grado in linea retta: la figliazione naturale del figlio naturale (art. 430).

Giova insistere sulla osservazione che gran parte della discendenza naturale non si estrania dalla famiglia. Per rilevare che la considerazione di essa discendenza non segue, di regola, per causa di umanità, [1] siccome il diritto in genere va oltre, come dirò, ogni riguardo pietistico. Né rivela l'intendimento o giustifica il timore di vulnerare l'interesse della famiglia, ch'è ancora garantito, pel vantaggio pecuniario d'estranei. Invece, in difetto della famiglia o discendenza legittima, il vincolo di sangue genera una famiglia naturale giuridicamente efficiente: talora, ancorché quella esista, questa le viene accostata. Solo, in tal caso, si eccede in comprensione, quando si accosta, alla stessa discendenza legittima, il figlio incestuoso: pongasi il nato dalla mostruosa unione della madre col figlio!

Non meno notevole è il secondo intento rilevato. I rapporti e i vincoli tra i componenti la famiglia vengono notevolmente intensificati. E ciò per vie diverse. O per quella della successione legittima che lega, almeno idealmente in vita, i famigliari, tra i quali avverrà il passaggio *mortis causa* dei beni. O per quella di più o meno onerose indisponibilità di beni, imposte ai famigliari, in vista della destinazione che i beni stessi hanno per la famiglia.

Quanto alla successione legittima, due osservazioni specialmente si affacciano. La istituzione del rapporto successorio tra affini in primo grado nella linea retta (generi e nuore, suoceri e suocere) (art. 138 prog. 3° libro). Il nuovo trattamento successorio — e per riverbero donatorio [2] — dei discendenti naturali: chè i riconosciuti e riconoscibili ottengono una quota ormai cospicua dei beni del loro genitore, sia a titolo di legittima che di riserva (art. 125, 126, 132; 85, 87–89, 91), ed inoltre conseguono, come gli alimenti (art. 291 prog. 1° libro), così la successione nei beni dell'ascendente legittimo del genitore

[1] Così, invece, sostiene il Brunetti, *Appunti sulla riforma del codice civile*, *Giur. ital.*, 1932, n. VII, che avversa su questo punto la riforma.

[2] Si rilevi, però, che l'art. 403 del progetto ha riguardo al figlio riconosciuto e non anche al riconoscibile.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

medesimo (art. 129 prog. 3° libro); mentre gli irriconoscibili ricevono un assegno vitalizio pari alla rendita della quota a cui avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti (art. 132). Ciò che riferma la realtà della efficienza giuridica della famiglia naturale che già ho segnalato.

Quanto ai vincoli di indisponibilità dei beni nella famiglia, vengono in rilievo alcune disposizioni di grande interesse. La permessa riduzione al semplice usufrutto del diritto del figlio riservatario, con devoluzione della nuda proprietà ai suoi discendenti (art. 93); la prevista validità della sostituzione fedecommissaria di primo grado a favore dei figli di figli o di fratelli o sorelle (art. 287) — con riverbero sulle donazioni — (art. 428); il diritto di prelazione e di riscatto concesso ai coeredi in caso di alienazione della quota del coerede innanzi la divisione (art. 328); [1] la facoltà attribuita ad uno o più coeredi di evitare la divisione del fondo o dell'azienda agraria o industriale ottenendone l'assegnazione, salvo soddisfacimento degli altri coeredi nel termine di un triennio (art. 329); [2] la prevista costituzione di un patrimonio famigliare — *ad sustinenda onera matrimonii* — inalienabile più rigorosamente della stessa dote (art. 379), [3] perdurante oltre il matrimonio i cui pesi s' infuturano finchè esista prole minore di età (art. 387). [4] Disposizioni in generale note ed esperimentate in altri ordinamenti; spesso anche nei nostri anteriori, ed oggi risorgenti all'antico vigore: ricorsi dell'evoluzione giuridica per un certo paralle-

[1] Dice la relazione al progetto: « Questa soluzione offre il vantaggio di realizzare la conservazione di un'entità patrimoniale non suscettibile di divisione, che può essere ragguardevole, evitando che nel contrasto fra i coeredi si debba procedere alla sua alienazione con pregiudizio di tutti gli interessati, nonchè della pubblica economia » (pag. 84). Ma è chiaro che l'alienazione dell'entità patrimoniale indivisa non potrebbe nuocere alla economia pubblica in sè; sibbene alla economia famigliare, come elemento dell'economia pubblica.

[2] Dice la relazione: « È sembrato che contro il principio troppo assoluto del diritto del coerede di disporre liberamente, in modo irrevocabile, della sua quota, debba prevalere il concetto della convenienza di evitare che nei rapporti fra i coeredi, il più delle volte legati da quei vincoli famigliari che possono influire nel senso di attenuare i contrasti, si intromettano degli estranei, portati all'intransigenza dall'interesse di sfruttare il più possibile l'intento speculativo perseguito con l'acquisto della quota (art. 328) » (pag. 84). Ma se l'innovazione può essere utile nel senso di ridurre l'occasione di contrasti nel condominio, è certo ch'essa assicura la conservazione del patrimonio ereditato nell'ambito della famiglia.

[3] Ma v., in conflitto con questo, l'art. 229 prog. 1° libro.

[4] Notevoli anche le disposizioni degli art. 288, 310, 312, 314.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lismo di condizioni favorevoli all'unità economica famigliare.

La famiglia, resa più salda pei nuovi rapporti e vincoli tra i suoi componenti — intesi nel senso più lato noto — è sorretta, come entità unitaria, per virtù di chi n'è capo.

Per questo, l'ufficio del capo diviene più efficacemente operativo: specie quando v'è prole minore di età.

L'intento si mira a raggiungere, non accrescendo il contenuto di quel potere di patria potestà, ormai previsto per ogni figlio, anche riconosciuto (art. 267, 285 prog. 1° libro),[1] ch'è di per sé già comprensivo, ma avvivandone o stimolandone l'esercizio, mediante numerosi interventi, anche d'ufficio, dell'autorità giudiziaria, per ogni opportuno provvedimento, e mediante idonei controlli d'esecuzione; prima che si pervenga alle estreme sanzioni della privazione dell'amministrazione o dell'usufrutto legale o, infine, della patria potestà (art. 341, 342, 344, 345, 338).

In difetto del genitore poi, ancorché decaduta dalla patria potestà, la protezione della prole minore — già rimessa alle problematiche ed inadeguate cure dei consigli di famiglia e di tutela — viene affidata al giudice tutelare che, senza respingere, ma utilizzando l'opera dei congiunti, vi sopraintende con una ingerenza costante e decisiva (art. 352 e seg.).

Così, caduta la patria potestà, si attua nettamente, nella direzione della famiglia, quell'intervento dello Stato che, in presenza dei genitori, si manifesta con vigilanza assidua: nell'interesse delle nuove generazioni alle quali è rivolta ogni cura e simpatia.

Anzi, per esse, il nostro Stato, con indubbio primato per larghezza di vedute, va oltre assai l'intervento indicato: disponendo al di sopra dell'opera educativa dei genitori o di chi per essi — che sembrò in passato la più alta e insuperabile —, quella di potenti pubbliche organizzazioni, perché n'esca più temprata nel fisico e nel morale la gioventù.

Dalle quali considerazioni questo appar chiaro.

[1] In questo caso non spetta, però, al genitore l'usufrutto legale (art. 267, 285 del progetto e già art. 184, 192 c. c.).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

C'è nel movimento legislativo nostro in atto una tendenza precisa, appariscente per molteplici segni, a rendere la famiglia più cospicua, più compatta, più unita — vale a dire più forte — moralmente ed economicamente: allo scopo, ivi prende nuovo risalto l'elemento religioso ed è secondato il consolidamento dell'elemento economico.

È una tendenza certo assai rilevante: che bene sente l'impronta del regime. La quale, conveniamo, si potrebbe più ancora marcare: prudentemente, col ripristino di altri istituti tradizionalmente radicati, come quello della dote obbligatoria [1] o dell'autorizzazione maritale; [2] non, come altri ha ritenuto, con l'introduzione di istituti remoti alle nostre tradizioni quali l'autorizzazione mutua nelle alienazioni dei beni dei coniugi [3] o il regime legale della comunione [4] cui si avvicinò, senza successo, il progetto preliminare della nostra riforma (art. 125).

Peraltro, non solo per queste vie la famiglia provocherà l'intervento dello Stato. Esso prenderà spesso più attiva posizione: quando, a favore della prole, supplirà alle deficienze della famiglia. E già la prende, a quel fine, sovrapponendo la propria all'attività della famiglia efficiente.

Così, mentre risorgono i caratteri del gruppo famigliare, questo si coordina con la collettività statale. E l'impronta del regime riceve nuovo, seppure non ancora ben delineato, risalto.

Intanto si fermi che qui si rispecchia la fatale vicenda per cui, crescendo sempre più il potere dello Stato, cresce del pari l'invadenza di esso nella vita famigliare.

Certo può sorgere ragionevolmente il dubbio se non si profili, per questa via, il pericolo di una diminuzione del prestigio della famiglia: pericolo che, vedemmo, è altrove realtà.

Non si è sostenuto di recente, con parvenza di fondamento che « lo Stato è inadatto ad assumere i compiti della famiglia

[1] Conforme Brunetti, o. c., n. IV.

[2] Brunetti, o. c., n. III; Roberti, o. c., pag. 32 seg.

[3] Roberti, ivi.

[4] Grisostomi-Marini, o. c., n. X; Roberti, ivi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

appunto perché questi per essere adempiuti richiedono dei sentimenti etici e di affetto che non si possono formare nella comunità statuale ? » Sicché soltanto le civiltà materialistiche tengono in valore l'entità dello Stato in quanto disconoscono i valori ideali e sentimentali della vita e così svalutano la famiglia ? [1]

A me preme, però, rilevare, a questo punto, il significato della civiltà fascista. Essa non è materialistica, ma idealistica. Perciò non può volere distrutti i sentimenti etici: esige, invece, il rispetto dei valori etici tradizionali della famiglia e quel rispetto assicura; ritiene poi che altri valori etici, più rilevanti, possano e debbano formarsi nella comunità statuale con valore per la famiglia. Pertanto, accanto ad un'etica della famiglia, pei compiti conformi alle sue possibilità, dalla famiglia stessa attuata o con l'ausilio dello Stato, sorge un'etica dello Stato pei compiti che quelle possibilità trascendono. E allora non maravigli se l'attività statuale si sovrappone all'attività famigliare, in vista di compiti più alti e più ardui ormai in pieno risalto.

Quello del prestigio della famiglia, sarà, pertanto, problema di misura, di equilibrio tra le attività e le finalità etiche della famiglia e dello Stato.

Del resto, problema di misura e di equilibrio è tutta la disciplina che per la famiglia lo Stato sta costruendo.

Ivi non si trascura la volontà individuale ch'è favorita perché possa — conforme tende sopratutto nei rapporti patrimoniali (convenzionali, successori, anche d'attuazione dei legali) — adeguarsi all'interesse famigliare; ma altrove si pongono norme imperative (comandi, divieti) onde questa volontà non decampi da quell'interesse — in genere nei rapporti più importanti, i personali —, ovvero, se essa non risponda o difetti, si sostiene o anche si surroga perchè l'interesse stesso sia soddisfatto; infine la volontà della famiglia cede a quella dello Stato perché l'interesse sia compiuto.

[1] Bracci, o. c., pag. 69.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il contemperamento di queste varie direttive è l'esigenza somma del buon ordinamento famigliare divisato.

Arduo a conseguire perchè implica una complessità di norme in concorso. Concorso oggi vero e reale di disciplina privatistica e pubblicistica: rispondenti all'azione esplicata dal privato o dallo Stato.

Ma c'è fiducia che, in un paese in cui l'equilibrio giuridico è acquisito per lunga e gloriosa tradizione, si raggiunga l'intento.

Che sarà molto significativo: tanto più quando la generalità degli ordinamenti famigliari stranieri si indebolisce per indifferenza o peggio per corrosione di avverse concezioni, e solo alcuno dà i primi segni di un promettente risveglio.

Così la famiglia, elemento rinnovatore, attraverso il popolo, dello Stato, lo continuerà su di una via assai ben delineata. Gli eventuali scostamenti saranno determinati dalle intime energie famigliari suscitate e collegate con le energie collettive nel vantaggio generale che lo Stato rappresenta.

Famiglia e Stato, interessi di singoli nella compagine famigliare, di tutti nella compagine statuale, non elidentisi, ma efficienti, connessi e contemperati.

Ecco l'indirizzo che appare in questo nostro tempo ricco di promesse e di realizzazioni superbe.

A me sembra che pur tra diversità di comprensione, imprecisioni e deformazioni di formule, difetti di disposizioni vigenti o in progetto, quell'indirizzo riuscirà ad affermarsi e a trionfare.

G. B. Funaioli.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

NUOVI STUDI
SUL PROBLEMA DELLA CONTINUITÀ STORICA DELLE CORPORAZIONI

PARTE I.

1. – La letteratura relativa alla storia dell'ordinamento corporativo si è ultimamente arricchita di alcuni contributi, fra i quali emergono per limpidezza di esposizione e diligenza di ricerche quelli del Prof. P. S. Leicht intitolati « Ricerche sulle corporazioni professionali in Italia dal secolo V all' XI » e « La Corporazione italiana delle arti dalle sue origini e nel primo periodo del Comune ».[1]

A questi lavori deve aggiungersi quello non più recentissimo, ma sempre attuale, così ricco d' informazione e pervaso di equilibrato senso critico, del Prof. G. M. Monti « Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo »,[2] uscito contemporaneamente al mio « Mercato nell'alto medio evo »,[3] in cui indirettamente ho studiato la storia dell'ordinamento corporativo in Italia, mentre più direttamente l'ho studiato in un capitolo del libro « Il mercato nell'età del Comune ».[4] Questo gruppo di lavori è legato da un certo rapporto costituito dalla ricerca, che in essi viene fatta più o meno diffusamente, intorno al problema della continuità del sistema corporativo da Roma ai Comuni medievali: problema che il Leicht risolve nel senso della continuità *diretta* fra gli ordinamenti del Basso Impero e quelli dei Comuni, mentre gli altri due autori affacciano altre soluzioni.

Il punto a cui si era giunti prima delle ricerche del Leicht era stato fissato dall'opera del Solmi sull'Amministrazione finan-

[1] Roma, Reale Accademia dei Lincei, seduta del 15 Marzo 1936 e seduta del 20 dicembre 1936.
[2] Bari, Laterza, 1934.
[3] Padova, Cedam, 1934.
[4] Padova, Cedam, 1936.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ziaria del Regno Italico,[1] che sembrò conchiudere il secondo e più recente periodo di ricerche intorno al problema della « continuità » del sistema corporativo. Il primo periodo, invero, è quello che era stato iniziato dal Muratori e proseguito poi dal Troya, Hegel, Capponi ecc.; mentre il secondo fu iniziato in modo organico dagli studi dell'Hartmann e proseguito poi dal Solmi (1898), Tamassia, Calisse, Volpe, Villari ecc., sempre con conclusioni nell'un senso o nell'altro.

Si aveva però la sensazione che le ricerche avessero dato risultati positivi solo per quanto riguarda l' Italia bizantina o territorio romanico: per Napoli si aveva la nota lettera di S. Gregorio del 599 sul *corpus saponariorum*; per Ravenna i ben noti documenti del 943 e del 953; mentre per Roma l'Hartmann metteva in luce l'organizzazione degli ortolani, con la scoperta del documento di S. Maria in via Lata del 1030, che veniva ad illuminare le attestazioni del 974 (prior scholae calzulariorum) del 978 (prior scholae caudicariorum) del 1029 (prior oleariorum). D'altra parte la scoperta del *Libro del Prefetto*, attribuito all'epoca di Leone il Savio (886–912) dimostrava la esistenza a Costantinopoli, nella seconda metà del secolo IX, di una organizzazione corporatizia, la quale si presentava come uno sviluppo di quella del Basso Impero, e, con tutta probabilità, doveva o poteva avere riscontri nell' Italia bizantina.

Ma per quanto riguarda l' Italia longobardica, o Regno italico, ci si trovava in presenza di spazi secolari in bianco. Anche ammettendo che il Memoratorio liutprandeo *de mercedibus commacinorum* (741) contenesse un'attestazione favorevole all'esistenza di una organizzazione collegiale dei maestri commacini, nulla si trovava prima di allora e nulla dopo. Quando parve venire a colmare la lacuna la scoperta delle *Honorantiae civitatis Papiae*, il cui testo critico si deve al Solmi e da questi fu egregiamente illustrato già nel 1920, poi nell'opera suddetta, nella quale il chiaro storico risalì ad una costruzione di largo respiro. Il Memoratorio pavese difatti mostrava la esistenza, nella capitale del Regno italico, sulla fine del X e sul

[1] Solmi, *L'amministrazione finanziaria del Regno Italico*, Pavia, 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

principio dell'XI secolo, di una organizzazione corporativa la quale risaliva indubbiamente ad alcuni secoli prima, con tutta probabilità anzi si ricollegava all'ordinamento del Basso Impero, i cui caratteri in tale ordinamento si palesavano; e d'altra parte si poteva riconnettere al sistema dei *jura regalia* fissato dalla Curia di Roncaglia (novembre 1158): cosicché c'era una non interrotta catena che dimostrava — secondo l'interpretazione del Solmi — la continuità dell'ordinamento corporativo dall'Impero romano fino all'epoca dei Comuni.

Tuttavia, pure ammettendo la validità di tutte queste interpretazioni, esistevano grandi lacune. A Napoli, dopo la lettera di S. Gregorio, non apparivano altri documenti; [1] Roma offriva uno spazio in bianco di cinque secoli (tanto quanto dalla scoperta dell'America alla fine del secolo XIX !); e per le *Honorantiae*, bisognava trovare più sicuri precedenti. A questo punto vennero le ricerche del Leicht a dimostrare: 1° l'importanza dell'attestazione della *Summa Perusina* che, composta nell'VIII secolo, con ogni probabilità a Roma, rivela il perdurare appunto a Roma nell'VIII e sul principio del IX secolo del « sistema dei *collegia* sottoposti all'autorità pubblica, che autorizza i loro acquisti patrimoniali »; [2] 2° la possibilità di ricondurre la genesi dell'ordinamento rivelato dalle *Honorantiae* agli ultimi Carolingi e più propriamente a Lotario figlio di Lodovico il Bonario. E « si può dedurre senza sforzo che nel sistema *carolingio dei ministeria* vi sia stata una imitazione degli ordinamenti che s'eran venuti svolgendo, come vedemmo, nell'Italia bizantina, con un'evoluzione strettamente congiunta a quella che il Libro del Prefetto ci attesta per la capitale dell'Impero romano d'oriente ». [3]

Vista, dunque, nel tempo e rispetto a tutta l'Italia, la successione dei documenti rivelatori della continuità sarebbe la se-

[1] Il LEICHT, *Ricerche*, p. 32 dell'estratto, dimostra che non si può accettare l'interpretazione data dalla MEMORES a un documento di Gaeta che, secondo l'Autrice, dimostrerebbe l'esistenza, nel 954, di una corporazione di Carpentieri. Ma vi ritorneremo sopra.

[2] LEICHT, *Ricerche* ecc., p. 23 dell'estratto. E più oltre (p. 28): « Per i tempi della *Summa Perusina* non si può dubitare che il sistema romano continuasse, pur con quelle attenuazioni delle quali già parlammo a proposito di Giustiniano e della lettera di Gregorio Magno ai *Saponai* di Napoli ».

[3] *Ibidem*, pp. 40–41.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

guente: Ordinamento del Codice Teodosiano — lettere gregoriane — *Summa Perusina* — *Scholae* dell'Italia romanica, a loro volta aventi riscontro nell'ordinamento di cui al *Libro del Prefetto* — ordinamento delle *Honorantiae*, il quale, modellato sulle *scholae* dagli ultimi carolingi, sarebbe stato così trasferito in territorio longobardico.

Ma, poiché i documenti vanno riferiti alle singole regioni alle quali si riferiscono, ritengo opportuno, anche per maggiore chiarezza, di esporli nel seguente quadro:

I documenti relativi alla storia delle corporazioni.

ITALIA BIZANTINA (Territorio romanico)			ITALIA LONGOBARDICA (Regno Italico)
(a) Napoli	(b) Roma	(c) Ravenna	(d)
a. 599: lettera di S. Gregorio (*corpus* saponariorum).			
	Fine del sec. VIII. principio del IX: *Summa Perusina*.		
			741: Memoratorium de mercedibus commacinorum.
			744: Pensio dei saponai di Piacenza.
a. 942 (Ciccaglione). (?) (Leicht).			
		a. 943: Schola piscatorum.	
		a. 953 e 959: Capitularius.	
a. 954: (Merores). (?) (Leicht).			
	974: prior scholae calzulariorum.		
	a. 978: prior scholae caudicariorum.		
		a. 1001: Schola macellatorum.	
			a. 1024/1027: Honorantiae civitatis Papiae.
	a. 1029: prior oleoriorum.		
	a. 1030: schola hortulanorum (Arch. S. Maria in via Lata).		

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Le ricerche del Leicht formarono oggetto di una discussione che ebbe luogo all'Accademia dei Lincei nell'adunanza del 20 novembre 1936-XV, adunanza alla quale io fui invitato a partecipare; e quanto qui scrivo è il riassunto del mio pensiero in proposito.

2. – Mi limiterò alla valutazione dei due nuovi argomenti addotti dal Leicht, dando per noto quanto è stato scritto intorno agli altri — il che mi permetterà di fare alcune osservazioni di carattere metodologico. Anzitutto della *Summa Perusina*. Quale è il significato che la parola *collegium* ha nel codice perugino? Notisi che l'ignoto giurista compilatore delle *Adnotationes* usa spesso la parola al maschile, *collegius*, mentre nel linguaggio giuridico dei testi, è al neutro, *collegium*, *collegia* per indicare le corporazioni. Ma è soprattutto importante quanto scrive al riguardo il Patetta, che ci ha dato l'edizione principe della « Summa ». Nel *Glossarium* incluso nella Prefazione l'illustre storico ha: [1] *Collegium*: hoc verbo usus est Breviator ad *societatem* significandam negotiationis causa constitutam: ei autem *collegiorum* sive corporum notionem minime defuisse patet ex duobus locis in Indice laudatis s. corpora ». Ora, nell'Indice, sotto la voce « Corpus » ha: [2] *Corpus*: corpora eius illi succedant (Inst. vexillationem in qua militant) 6, 61, 2: corpora eius ei succedant (Inst. cohortales eiusdem provinciae) 6, 61, 3. E sotto la voce *collegium* ha: [3] Collegium, collegius: si auctor tuus a collegio se solsit, heres non tenetur (Inst. ex persona collegae avi nostri) 4, 19, 3: si alius in comune ponat solidos, alius opera abet, collegius est (Inst. societatem) 4, 37, 1: qui jure emphiteutico accepit, si quod evenerit, sibi reputet, si datur sibi collegium non abet (Inst. si interdum ea, quae... eveniunt, pactorum non fuerint conventione concepta) 4, 66, 1.

Per il Patetta, dunque, quando l'Annotatore vuol parlare di corporazione usa la parola « corpus ». Orbene, i soli due casi

[1] Adnotationes Codicum Domini Justiniani (Summa Perusina) edente Friderico Patetta. Bull. dell'Ist. di Diritto Romano, a. XII, Roma, Pasqualucci, 1900: Praefatio, pag. XLIX.
[2] *Ibidem*, p. 312.
[3] *Ibidem*, p. 307.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

in cui ricorre questa parola nella « Summa » si riferiscono ad associazioni di carattere militare, non a corporazioni di carattere economico, che sono invece quelle che ci interessano. Invece, quando ricorre la parola *collegium*, *collegius* l'annotatore vuole significare società: il Leicht lo ha già avvertito per quanto riguarda il passo, 7, 55, 1, scrivendo « qui non è certo che ci si riferisca a un collegio, potendosi il passo della Summa riferire anche ad una società, perché da altri passi della Summa si usa la parola « collegium » quando nel Codice si adopera invece la parola « societas ». [1] E qui il Leicht cita il passo 4, 37, 1: « si alius in comune ponat solidos, alius opera abet, collegius est ». Dove è troppo ovvio che si parla di una società di capitale e di lavoro, anche se nel passo del Codice a cui si riferisce l'Annotatore non corrispondesse la parola *societatem*.

A questo proposito noto di passata che in questa società di capitale e di lavoro a cui accenna il Codice perugino si potrebbero vedere i precedenti della commenda: in tal caso, il *collegius* dell'ignoto giurista del secolo VIII troverebbe un riscontro significativo nella parola *collegantia* che a Venezia troviamo a designare primamente quella forma di contratto che a Genova e a Pisa si chiamò *accomendacio* e poscia *societas maris*. E un altro riscontro molto significativo è dato rinvenire fra questo linguaggio e quello del Memoratorio de *mercedibus commacinorum*, là dove si parla di *collegantes*, con l'evidente significato di soci. Notisi che la redazione del Memoratorio cade a breve distanza di tempo (a. 741) da quella della *Summa perusina*; cosicché, dunque, appare che nel linguaggio del secolo VIII la parola *collegium*, corrotta in *collegius* significava *società*, e collega, *socio*. Né gli altri due esempi recati dal Leicht infirmano questa tesi: non il passo 4, 19, 3, che il Patetta cita nell'Indice sotto la voce collegium, collegius, mentre nel Glossario alla voce *Collegium* dice perentoriamente: « l'Annotatore usa questa parola per indicare una società costituita a scopo di affari »; non il passo 6, 24, 8 dove l'Annotatore ha trasferito alla società una disposizione che il Codice aveva stabilito effet-

[1] Leicht, *Ricerche*, pp. 23-24.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tivamente per il « Collegium », perché questa parola ormai non designava altro che « società ». Onde, in definitiva, proprio codesto cambiamento di significato dalla parola che aveva già designato la corporazione, codesto suo trasferimento ad altro contenuto, il quale, sì, è vivente ed attuale, è proprio la prova contraria più squisita alla tesi del Leicht. E allora noi vediamo che nella colonna (b) del nostro quadro rimane un enorme spazio vuoto, uno spazio di circa cinque secoli.

Vediamo ora dell'argomento relativo alle « Honorantiae ». Non entriamo, per il momento, nella questione se i *Ministeria* di cui al documento pavese indichino in realtà una organizzazione corporativa di carattere generale o cittadino: ché tale dovrebbe essere per potersi in qualche modo allacciare all'ordinamento corporativo dei Comuni. Un forte dubbio fanno nascere le parole del Leicht « ci si potrà chiedere, a questo punto, dove siano le prove di un principio corporativo in questi *ministeria*, e, di certo, il documento non ce ne dà molti indizi ».[1] Ma, ripeto, non facciamo per ora questa questione; e vediamo in quale modo l'ordinamento dei *Ministeria* pavesi possa collegarsi a quello del Basso Impero.

Il documento dice esplicitamente che quell'ordinamento esisteva già al tempo del re Ugo (926–946).[2] Accettiamo pure col Leicht che la sua origine debba farsi risalire agli ultimi carolingi e precisamente a Lotario. Siamo così alla metà del IX secolo. E poi? Nella colonna (d) troveremmo pur sempre una lacuna di quattro secoli, giacché nessun documento longobardico è probante per la tesi della continuità *diretta*.

Ora, il Leicht fa appunto l'ipotesi che l'ordinamento dei *Ministeria* sia stato ispirato a Lotario dall'organizzazione delle *scholae* bizantine, le quali ebbero una evoluzione « congiunta a quella che il *Libro del Prefetto* ci attesta per la capitale dell'Impero romano d'Oriente ». È una semplice ipotesi che il Leicht affaccia, una ipotesi però che ha soltanto un fondamento; l'*af-*

[1] *Ricerche*, ecc. p. 39.

[2] « Haec sciatis, quia omnia ministeria recipit Gisulfus magister camere fuit nobilis et dives in tempore Ugonis regis... » Instituta regalia et ministeria camerae Regum Langobardorum et Honorantiae civitatis Papiae (M. G. H., Hofmeister) Lipsiae 1933, c. 20.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fectio scriptoris, l'amore dello scrittore alla propria tesi. Non c'è nessuna prova obbiettiva; c'è solo una credenza. Il che ci porta a fare alcune osservazioni di metodo, le quali ci apriranno la via al problema di contenuto, sempre nei riguardi del Memoratorio Pavese.

3. – Che in una ricerca di questo genere il metodo strettamente documentario abbia bisogno di essere integrato da altri mezzi euristici, è evidente. Così l'Hartmann sentendo che bisognava gettare dei ponti tra le *scholae* dell'Italia romanica e l'ordinamento corporativo del Basso Impero, si indugiò volentieri sul *Libro del Prefetto* che egli conosceva (per essere stato scoperto dal Nicole nel 1890) già quando fece il suo ritrovamento dell'archivio di S. Maria in via Lata [1] e quando poi pubblicò l'articolo sulle corporazioni (1894) trasportato poi nei noti *Analecta.* [2] Era, in fondo, un modo d'argomentare di carattere analogico, che fu seguito anche da altri. Ma, se, come ammette il Leicht, « nulla compare nell'Editto che evochi il carattere delle leggi romane del Basso Impero », [3] e se non ha « avuta un'influenza diretta sullo svolgimento delle corporazioni italiane », [4] allora il Libro del Prefetto più che essere un elemento di prova, diventa un fattore ingombrante; ingombrante perché può contribuire non ad illuminare, ma ad oscurare la visione. Ed invero l'ordinamento delle corporazioni di Costantinopoli ispirato al principio della disciplina *statale–burocratica dei rapporti economici* [5] è di un tipo radicalmente diverso da quello delle *scholae* le quali sono organizzazioni che si dànno una *auto–disciplina* perché basata su un *pactum inter se* da parte dei soci. Questo fatto, che è di fondamentale importanza per il contenuto dell'ordinamento corporativo, come avrò occasione di dire in seguito, basta da solo ad escludere la possibilità di qualsiasi avvicinamento basato sull'ipotesi che « le caratteri-

[1] HARTMANN, *Santae Mariae in via Lata Tabularium*, Vindobonae, 1893.

[2] *Zur Wirtschaftsgeschichte Italien im frühen Mittelalter*, Gotha, 1904.

[3] *Ricerche* ecc., p. 15.

[4] *Ibidem*, p. 21.

[5] V. ZORAS, *Le Corporazioni bizantine*, Roma, 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stiche dell'evoluzione dei *collegia* dell'oriente bizantino che esso testimonia, possano trovare riscontro in fatti consimili nell'Italia romanica » (Leicht).

Certamente anche la probabilità può avere un valore storico, ma a determinate condizioni, a condizione soprattutto di non essere basata su una semplice credenza, ma su un determinato substrato di fatti obbiettivi. Così il fatto che in un documento napoletano del 942 addotto dal Ciccaglione si trovano due calzolai che abitano in una stessa strada pare al Leicht che « potrebbe derivare da prescrizioni analoghe a quelle che vedemmo trovarsi nel Libro del Prefetto di Costantinopoli ».[1] Se così fosse, si avrebbe un'influenza diretta di questo sull'evoluzione dell'ordinamento italiano, contrariamente a quanto or ora si diceva. La realtà però è del tutto diversa. Si tratta evidentemente di un caso particolare di quel fenomeno generale a tutte le città italiane nel nostro medio evo, che si chiama la *localizzazione professionale*. Da un documento milanese del 796 appare già un germe di localizzazione commerciale; poiché ivi troviamo menzionati tre negozianti, dei quali due vengono designati con la qualifica da *quinque vias*, dalle cinque vie, località che conservava tale denominazione ancora all'epoca del Giulini (1760):[2] il che ricorda la carta lucchese del 739: Justu aurifice da porta sancti gervasii. Più tardi, in un'epoca prossima a quella del documento napoletano, e precisamente nel 952 troviamo pure che il monastero di S. Ambrogio ha molte botteghe ed edifici coperti per la vendita delle merci, la cui ubicazione non appare in nessun modo avesse un carattere coattivo.[3] E lo sviluppo del processo di localizzazione professionale dovette procedere rapidamente a Milano, nel X secolo e in principio del successivo, se nel 1066 troviamo un regolamento ricordato da Galvano Fiamma, per cui « in uno vico exercetur fabrilis, in alio vico ars textoria, et sic de ceteris artibus ».[4] Il quale processo, se anche era più avanzato che altrove, a Milano, grande

[1] Leicht, *Ricerche*, p. 32.
[2] Giulini, *Memorie*, I, p. 196.
[3] V. l'illustrazione del diploma del 952 che ho fatto nel mio *Mercato nell'alto medio evo*. Padova 1934.
[4] Giulini, II, p. 443.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

centro commerciale e manifatturiero, avveniva tuttavia dovunque, a Napoli, a Firenze, a Roma, a Cagliari, a Cremona ecc., e doveva poi avere la sua massima espansione nel XII e XIII secolo come si vede dai nostri stradarî. In alcuni casi, è lo speciale genere del commercio che impone la localizzazione: ad es. il commercio del sale, che esigeva tutta una serie di magazzini e di impianti doveva far sorgere una *via del sale* a Cremona come a Cagliari. [1] Ma in via generale questo processo (correlato a condizioni d'ordine psichico) risponde ad esigenze fondamentali dello sviluppo della struttura urbana in connessione con una determinata fase di sviluppo della organizzazione economica. Da quest'ultimo punto di vista si può dire che esso è imposto dall'*organizzazione del mercato delle materie prime in una economia artigianale*, ed è a sua volta connesso con una prima differenziazione dell'economia di mercato. In un momento in cui le materie prime erano provvedute agli artigiani dal mercante-grossista, il raggruppamento topografico dei primi si risolveva in una grande agevolazione e quindi in una riduzione dei costi. Se a Firenze troviamo una via di calzaioli è perché ciò era un fattore di agevolazione, e quindi di riduzione dei costi, per quei mercanti-grossisti che andavano a fare larghi acquisti di cuoiami a Bologna, al mercato di San Procolo, o facevano venire le pelli anche da mercati stranieri. Per la stessa ragione si raggruppavano in determinate contrade i calderari, i fabbricanti di armi, di sedie, di ceste, di stuoie; od i commercianti di nastri (a Milano bindellieri), di carta, di pesce ecc., od i grandi mercanti. È una *prima forma di concentrazione* così dell'industria come del mercato che vediamo attuarsi in questa fase dell'organizzazione economico-sociale sempre più imperniantesi sui centri urbani. La stessa ragione per cui troviamo a Milano una *piazza dei mercanti*, è quella per cui troviamo una *ruga mercatorum* a Cagliari. [2] E tutto questo è non già prova di

[1] Per Cremona v. il mio *Mercato nell'età del Comune*, Padova 1936; per Cagliari, SPANO, *Forma Kalaris*, a cura del Comune di Cagliari, 1934. Ivi troviamo, oltre una via del sale (p. 127) una *ruga mercatorum* nel XIII secolo (p. 98), un *vicus fabbrorum*, un *Carrer dels Pelliciers* che indubbiamente risale al periodo pisano (p. 96), una *ruga marinariorum*, menzionata in un diploma della primaziale di Pisa, del 1271, (p. 94).

[2] Sulla formazione delle città medievali, V. PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines au moyen*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una organizzazione coattiva, ma attestazione vivente della libera organizzazione di mercato.

4. – Un altro argomento di carattere analogico ci offre la filologia. Il fatto che a Verona ed a Venezia troviamo a capo delle arti, ufficiali che si chiamano *gastaldi o gestaldiones* non dimostra forse una derivazione longobardica? « Di qui certamente l'imitarono i Veneziani per il loro antichissimo ordinamento delle corporazioni artigiane »[1] e, con ogni verosimiglianza, i veronesi. Ora, la vita del linguaggio è ricca di fenomeni interessanti non solo per il filologo, ma anche per lo storico delle istituzioni. Nel bellissimo libro del Vendryès, *Le langage*, ricordo un capitolo intitolato « Comment les mots changent de sens » che è dei più suggestivi. Ivi, si accenna, fra l'altro, al fenomeno della generalizzazione che consiste nell'applicazione, al genere, di un nome specifico: così nello slavo del sud il nome della rosa è divenuto quello del fiore in generale: sloveno *roza*, croato *rozica*. Per contaminazione, nei dialetti friulani, il nome di rosa si dice di un fiore qualunque cosicché è stato necessario dare alla rosa un nome nuovo, che è *rosar* o *garoful di spine*.[2] Un fenomeno di questo genere dovette avvenire anche con la parola *gastaldus*, *gastaldio*. Che presso i Longobardi questa parola avesse un significato *specifico* ben definito è fuori di dubbio: essa significava un determinato ufficiale, che aveva precise funzioni di carattere amministrativo sulle corti regie o ducali. Essa designava un personaggio molto importante, talora parificato al visconte (importantissimo ad es. il Gastaldo di Sospiro, presso Cremona, il quale aveva giurisdizione su una parte della città). Ma a poco a poco, il significato si generalizzò e divenne semplicemente quello di « amministratore ». Ricorda il Giulini che in un documento milanese dell'859 si trova un *Walderius Gastaldus et Vice comes ipsius civitatis*, ma che dopo di lui non si trova

âge (Revue historique, 1895); lo stesso: *Villes, marchés et marchands au moyen âge* (Revue historique, 1898); lo stesso: *Les villes du moyen âge*, Bruxelles, 1927. Per le città italiane, grande luce è data dalle opere del Mazzi, del Mengozzi ecc.

[1] LEICHT, *Ricerche*, p. 37.

[2] VENDRYÈS, *Le langage*, Paris, 1921, p. 237.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

più alcun gastaldo di Milano; e soggiunge: « Questo titolo veramente era già molto avvilito, poiché concedevasi anche ai custodi di poche terre, e giunse poi ad accomunarsi sino ai nostri fattori di ville ». [1] C'è qui un esempio di un altro fenomeno proprio della vita del linguaggio, quello della degradazione; [2] ma a noi non interessa tanto questo, quanto quello della generalizzazione. Quello che c'interessa è di sapere che alla fine del IX, certo nel X secolo la parola gastaldo aveva acquistato un significato generico di *amministratore* e che, come tale, circolava nel Regno italico. Si comprende pertanto che in qualche regione del Regno o finitima ad esso, come Venezia, si potesse usare questo nome a designare gli amministratori o i capi delle associazioni professionali. Ma ciò non significa altro che vi fu trasferimento di nomi, non di istituti: il che deve rendere assai cauti nell'usare dell'analogia filologica quale fondamento della probabilità storica.

E lo stesso dicasi del trasferimento della parola *ministerium*, *ministeria* ad alcune corporazioni dell'epoca comunale. Il linguaggio usato da Federico I nel diploma del 1173 col quale l'imperatore investiva il conte veronese di S. Bonifacio dei « *misteria* (o *ministeria*) et officia tam de schola maiori, quam de officio pistorum et macellatorum » indusse a trovare un legame obbiettivo tra le corporazioni veronesi ed i *ministeria et officia* delle *Honorantiae*. E poiché il termine *ministerium* è prettamente romano, e si trova già in un rescritto di Alessandro Severo, il collegamento di carattere obbiettivo, ossia istituzionale ci porta fin là ». [3] Non mi soffermo a chiedere perché il collegamento si fa coi *ministeria* dell'ordinamento pavese e non con le *scholae* bizantine, mentre nel documento è detto tam de *schola* maiori ecc.; ma suppongo perché l'ordinamento sostanziale delle *scholae* ossia il contenuto dei rapporti interni, era ben diverso da quello dei *ministeria* pavesi. Ciò è nuova conferma di quanto si diceva precedentemente sulla generalizza-

[1] GIULINI, II, p. 270.

[2] V. in proposito VENDRÈYS, op. cit. pp. 244–245. Sul fenomeno della degradazione v. anche DAUZAT, *La vie du Langage*, Paris, 1922, p. 118 e seg.

[3] V. LEICHT, *Le arti italiane nell'età feudale*, in « Archivio di studi corporativi », Anno I, fasc. I, p. 447–8.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione del significato delle parole, per cui la parola *schola* poté essere usata, tanto quanto la parola *ministerium*, ad indicare in via generale una qualsiasi associazione di carattere corporatizio. Onde si spiega il fatto che la parola *ministerium* potesse essere usata per indicare indifferentemente le corporazioni a Vercelli, a Parma, a Reggio, altrove. Ciò è connesso al fenomeno ben noto del potere espansivo delle parole in ragione del loro prestigio sociale. [1] Nella vita del linguaggio ricorrono alcuni fenomeni che assomigliano a certi fenomeni economici, come appunto questo, il quale ha molta analogia con la espansività dei bisogni dalle alte classi alle inferiori. Per la legge dell'imitazione, così bene illustrata dal Tarde, certi bisogni i quali fino a un determinato momento, sono stati propri di alcuni gruppi o di alcune classi, escono dalle loro frontiere sociali e si espandono nelle classi inferiori. A tale circolazione dei bisogni è molto analoga la circolazione delle parole; certe parole, certi modi di dire che, fino a un dato momento, furono monopolio delle classi superiori, vengono adottati anche dalle classi inferiori. Talora questa espansione è congiunta a quel processo di degradazione che più sopra abbiamo notato: così la parola *gastaldo* si diffuse tanto ampiamente che, almeno fino a pochi anni fa, nelle campagne del ferrarese (Bosco eliceo) significava semplicemente il capo della famiglia colonica. Talora, anche, essa dà luogo ad un fenomeno di ritorsione o di vendetta sociale, la parola acquistando, nella sua diffusione tra il popolo un significato dispregiativo: così un significato dispregiativo ha acquistato la parola *Madamchen* sulle labbra del basso popolo di Berlino. Ma, in generale, le classi inferiori imitano senz'altro per la forza del prestigio. Così dovette avvenire con la parola *ministerium*. Usata dall'antichità a designare certi ufficiali di corte, adottata dai carolingi e dai signori feudali ad indicar certi gruppi di artigiani adibiti ai bisogni della corte o delle corti, essa ebbe tutto il prestigio che le derivava dalle tradizioni e dall'uso dell'aristocrazia: [2] cosicché fu adottata anche

[1] «Le prestige est dans le renouvellement des vocabulaires, une dernière cause sociale qu'on ne doit pas oublier ». VENDRÈYS, op. cit. p. 267.

[2] DU CANGE, ad. v. *Ministerium:* «Latio igitur hauserunt Franci nostri vocem *mestier*, quam pri-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da quella che era effettivamente dapprima una classe inferiore la borghesia, a designare appunto certi gruppi di artigiani indipendentemente dai loro rapporti di gerarchia politica. Ma fu questo il trasferimento di una *parola*, non del *contenuto di una istituzione*.

Questi fenomeni, che meriterebbero di essere più profondamente studiati, spiegano come nel linguaggio della fine del secolo XII e in quello del Duecento, fossero in circolazione contemporaneamente parecchie parole per indicare una medesima cosa: « *schola*, *ministerium o misterium*, *ars*, *corpus* » significavano ugualmente « corporazione ». È un fenomeno inverso a quello che ai glottologi è noto col nome di polisemia, per cui una sola parola è usata in parecchi significati,[1] qui, invece parecchie parole sono usate per indicare un'unica cosa. È, per così dire, una specie d' indifferenza linguistica, per cui la nascente borghesia designa indifferentemente con più nomi una realtà che le è propria, anche se uno di questi nomi ha potuto essere usato da un'altra classe, o può ancora essere usato dagli esponenti della tradizione di tale classe, con un diverso contenuto. Federico Barbarossa, nel 1173, era appunto uno di questi esponenti, e nel diploma dato al conte di S. Bonifacio poté usare — in quel momento di violenta lotta anti-comunale — il linguaggio proprio della tradizione « signorile », linguaggio che per la borghesia, e per la stessa borghesia veronese aveva ormai un altro significato.

Tutto questo dimostra come il metodo dell'analogia verbale debba essere usato con cautela, tanto quanto il metodo dell'analogia giuridico-formale. Sulla base di accostamenti verbali o di formole giuridiche isolate dal contenuto intrinseco noi non riusciremo mai a formare la catena: Honorantiae — or-

mitus Aulae Regiae ministris majoribus, postea quibusvis artificibus attribuerunt. — Ric. il WAITZ *Deutsche Verfassungsgeschichte*, II, 1, Dritte Auf., Berlin, 1882, che la parola *ministerialis* designa, nelle antiche leggi germaniche, il servo o l'operaio della villa (o della casa) signorile. Spesso questi artigiani lavorano, col beneplacito del signore, anche per estranei: Lex Burg., XXI, 2. (Ib., pag. 222). E cfr. WAITZ, III, II, Berlin, 1883, pag. 409-410.

[1] La parola curtis offre appunto un caso di *polisemia* come è ben noto. Ma a sua volta la parola schola fu usata anche con un significato generale includente varie sottospecie.

[1] *Digest.* L. 6,12.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dinamento di Lotario — scholae romaniche. Gli accostamenti vanno fatti in base ai *caratteri tipici* quali risultano dall'analisi del contenuto intrinseco degli istituti. Allora noi vedremo che i caratteri delle *scholae* dell'Italia romanica, quali noi le conosciamo dai documenti romani e ravennati sono i seguenti: *a*) esse sono libere associazioni nel senso che risultano da un pactum inter se fra i soci, i quali si nominano i loro capi e si danno i loro statuti; *b*) non presentano nessun aspetto monopolistico; *c*) fanno capo all'autorità ecclesiastica. Invece i caratteri che vengono attribuiti ai *Ministeria* delle *Honorantiae* sono i seguenti: *a*) sono aggruppamenti coattivi di uomini liberi; *b*) hanno un contenuto monopolistico; *c*) fanno capo alla Camera regia ed hanno carattere burocratico.

In base a questi caratteri differenziatori si potrebbe accostare quest'ultimo ordinamento non già a quello delle *scholae*, ma a quello di Costantinopoli quale risulta dal Libro del Prefetto. Però l'accostamento avrebbe un puro valore soggettivo se non si dimostrasse che l'ordinamento carolingio da cui quello è continuazione, e precisamente l'ordinamento di Lotario, copiò quello di Costantinopoli: cosa impossibile.

Noi vedremo in seguito quale ipotesi storica si può invece contrapporre a questa. Ciò che qui vogliamo fermare — e tale è la conclusione di quanto finora si è discorso — è che il *metodo formale* (analogie verbali, simiglianza di formole giuridiche) è assolutamente inadatto ad operare la sutura tra i vari fenomeni attestati dai documenti: ad esso bisogna sostituire il *metodo sostanziale*, che consiste nello studio delle vicende politiche e del contenuto *economico* degli istituti, studio che a sua volta può gettare luce cospicua sulla *dinamica del diritto* e quindi sul valore storico della formola. Tale esame cercheremo di fare in modo schematico nelle note che seguono.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

PARTE II.

5. – Un sistema corporativo è una forma di organizzazione *economica* e *politica* e fa parte di un determinato sistema *giuridico* e precisamente di un determinato sistema di diritto pubblico. Il sistema corporativo fascista è fondato sul nuovo sistema di diritto pubblico dello Stato fascista che a sua volta è una funzione del nuovo ordinamento politico e dei nuovi rapporti che tra politica ed economia sono stati istaurati dal Regime fascista. Il sistema corporativo dei Comuni, il sistema corporativo romano, erano fondati su un determinato sistema di diritto pubblico, a sua volta funzione dell'ordinamento politico e dei rapporti fra politica ed economia esistenti o formantisi nell'epoca dei Comuni o nell'epoca dell' Impero. Ciò posto, il problema della continuità storica delle corporazioni, non può essere evidentemente un problema di cronologia e di analogia, ma un problema assai più complesso. Se fosse soltanto un problema cronologico ed analogico, noi non troveremmo difficoltà a collegare le corporazioni istituite dalla legge 5 febbraio 1934 a quelle che esistevano nel 1780. Lo spazio di tempo intercedente fra queste e quelle è press'a poco uguale a quello intercedente fra la redazione della *Summa Perusina* e l'ordinamento di Lotario; molto minore di quello intercedente fra la Summa e la lettera di San Gregorio del 599. E d'altra parte non mancano elementi per operare una possibile sutura sulla base di analogie formali, ossia tutto il fenomeno associazionistico del secolo XIX ecc. Ma chi oserebbe fare tale collegamento? Chi lo facesse dimostrerebbe di non avere senso storico, poiché non terrebbe conto del fenomeno che c'è in mezzo, la crisi dello Stato determinata dall' individualismo così nel campo politico come nel campo economico.

Per la stessa ragione non è possibile fare il collegamento fra le corporazioni romane del primo Impero e quelle del Basso Impero. I collegi dell'epoca di Settimio Severo sono nella massima parte organizzazioni volontarie, libere, mentre quelli del-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'epoca di Costantino sono obbligatorie, statali, burocratiche. E chi facesse il collegamento fra i due tipi dimostrerebbe di non tener conto del grande fenomeno che separa le due epoche, la crisi dello Stato, avente la sua prima origine nell' individualismo scatenatosi dopo l'Editto del 212, rafforzatosi con la costituzione di Alessandro Severo, scoppiato sotto forma di anarchia politica e di crisi economica nel periodo che va dalla morte di questi (235) all'ascensione al potere di Diocleziano (284), crisi contro la quale reagirono i due imperatori illirici, dapprima ponendo in essere quelle nuove forme organizzative della vita politica ed economica, un aspetto delle quali fu precisamente il nuovo sistema corporativo.

Come, allora, si può impostare il problema della « continuità storica delle corporazioni ? » Il Gaudenzi fu troppo reciso quando scrisse: « Quando, per rischiarare le origini delle Arti fiorentine, si tirano in iscena i sodalizi romani, si lascia sempre il lettore libero di supporre a suo arbitrio: o che i mercanti di Calimala e di Por S. Maria, i cambiatori e le altre società delle Arti maggiori e minori esistevano già in Firenze, tutte o quasi, al tempo di Romolo Augustolo; o che sotto questo imperatore ve ne fosse solo qualcuna, a somiglianza della quale le altre sorgessero in appresso; o che allora si fosse formata qualche società, spenta più tardi, la quale servisse d'esempio alle sopravvissute; o che finalmente, uno o più collegi romani, conservatisi in altre città d'Italia, determinassero la formazione dei fiorentini ».[1]

Comunque in questo modo il Gaudenzi impostò il problema come ricerca della continuità di singoli corpi di *mestiere*, Ma da questo punto di vista il problema è d' impossibile soluzione.

C'è però un altro modo d' intendere la continuità storica e quindi d' impostare la ricerca. Nella storia che va dalla crisi dell' Impero romano al sorgere del comune, noi possiamo cogliere tre processi:

[1] Gaudenzi, *Le Società delle Arti in Bologna nel sec. XIII, i loro statuti e le loro matricole*, in « Boll. Ist. St. Ital. », n. 21, Roma 1899, pp. 7–8.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

A) un processo di disgregazione politica ed economica;

B) un processo di ricomposizione sulla base dell'organizzazione signorile;

C) un processo di ricomposizione sulla base delle spontanee energie del popolo guidate, sorrette e potenziate dalla Chiesa.

Ognuno di questi tre processi lasciò tracce nell'organizzazione professionale, poichè ad ogni ordinamento politico ed economico-sociale corrisponde un ordinamento delle arti. Tali tracce acquistano tutto il loro significato storico solo se vengono interpretate alla luce degli eventi d'ordine politico, economico, psicologico, dei momenti a cui si riferiscono. Se facendo tale interpretazione, ossia, se collocando quelle tracce nel quadro dei detti processi storici, noi vediamo che alcune di esse si ricollegano in un modo, altre in altro modo, noi facciamo delle linee di successione le quali hanno una portata interpretativa tale da colmare in modo obbiettivo le lacune di spazio e di tempo lasciate dai documenti.

6. - *A*) Anche la storia del sistema corporativo romano ci presenta due periodi, un periodo classico ed un periodo post-classico; i quali corrispondono press'a poco a quelli che, con questi nomi, si designano nella storia del diritto, il periodo post-classico facendosi cominciare di solito con la morte di Alessandro Severo (235). Noi abbiamo in presenza due ***tipi corporativi***, profondamente diversi l'uno dall'altro, il passaggio dall'uno all'altro essendo connesso a profonde trasformazioni della società e dello Stato. I fattori di tali trasformazioni furono molteplici: demografici, politici, economici, spirituali — ed io qui soltanto li nomino. Soggiungo solo che quelli d'ordine politico si assommano nel dilagare dell' ***individualismo***, che ebbe bensì origini d'ordine psichico ma la sua spinta più potente nell'Editto di Caracalla; e che quelli d'ordine economico ebbero per così dire il loro fuoco nel processo disintegratore per cui la città perdette a poco a poco quella funzione che le era stata specifica nella grande epoca romana, di centro organizzatore della vita politica ed economica insieme. Il genio di Roma,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mercé quella che era stata la sua grande invenzione, la *civitas*, aveva risolto il problema dei rapporti fra Stato ed economia; e a mano a mano che il sistema della *civitas* si dissolse, l'economia si dissociò dalla politica, l' individuo dallo Stato. È contro queste tendenze disgregatrici che reagirono gli imperatori illirici prima e i loro successori poi, creando quell' impalcatura politica e giuridica che doveva fissare l'individuo alla funzione: alla terra, all'arte, alla mercatura, alla curia, ossia all'attività professionale, senza di che lo Stato si sarebbe vuotato del suo contenuto intrinseco. Così lo Stato, poiché l' individuo gli sfuggiva, lo assorbì, la iniziativa privata divenne una pubblica funzione; e le associazioni professionali, da libere organizzazioni che erano, divennero organismi statali–burocratici.

Tale capovolgimento accadde fra il principio del secolo III ed il secolo V. Ancora al tempo di Settimio Severo, come leggiamo nelle sentenze di Callistrato raccolte nel Digesto, le associazioni erano libere: « quibusdam collegiis vel corporibus, quibus *jus coeundi* lege permissum est.... scilicet eis collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est.... ». È evidente che si tratta di associazioni volontarie dovute alla iniziativa privata dei singoli artigiani i quali esercitano, secondo quanto è permesso dalla legge, il *jus coeundi*. Anche i navicellai ed i *mercatores* costituivano allora libere associazioni, malgrado il contrario avviso del Rostovtzev,[1] il quale afferma che « Callistratus is perfectly right in speaking of the corporations of this kind as organized by the state » citando Dig. L. 6,6 e 3, mentre ciò non si può rilevare dai detti passi del Digesto. Ivi (c. 3) si tratta delle immunità fiscali che vengono accordate ai *navicularii* ed ai *mercatores*, come compenso pei pericoli che corrono (*remuneranda pericula eorum*) nel servire l'annona dell'Urbe; e nel c. 6 si escludono dal privilegio fiscale coloro che, senza possedere navi, si iscrivevano al corpus degli armatori (il che, se mai, è proprio una conferma della libertà individuale) appunto per cercare

[1] ROSTOVTZEV, *The social and economic history of the Roman Empire*, Oxford, 1926, nota 22 a pagina 532.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di frodare il fisco.[1] E che l'immunità fiscale non fosse un privilegio concesso per la pretesa qualità di corpi di Stato,[2] dimostra il fatto che lo stesso privilegio era accordato anche a quei collegi i quali si costituivano liberamente in virtù del *jus coeundi*, come quelli degli artefici di cui al c. 13. Insomma, sino a tutto il II secolo e al primo decennio del successivo noi troviamo associazioni libere, dovute all'iniziativa privata.[3]

Invece le corporazioni che noi vediamo descritte nella legislazione del IV secolo ci appaiono di un tipo del tutto diverso. Come lo Stato diventa una monarchia di tipo orientale, teocratica, assoluta e burocratica, — deviazione evidente dal tipo politico realizzato dall'Impero del periodo classico — così il nuovo sistema corporativo, fissato dal nuovo diritto pubblico, ne acquista i caratteri, diventando una organizzazione statale, burocratica, obbligatoria, ereditaria.[4]

Questo passaggio dall'uno all'altro tipo del sistema corporativo romano fu il portato ed insieme una delle manifestazioni del processo di disgregazione politica ed economico-sociale del Basso Impero. Nella mente dei grandi restauratori, Diocleziano e Costantino, il nuovo sistema doveva servire ad arrestare il processo, ma la realtà fu più forte degli uomini; impotente, esso fu travolto. Il secolo e mezzo che va dall'ascesa al trono di Diocleziano (284) alla promulgazione del Codice Teodosiano (438) è il periodo d'oro del nuovo sistema; il secolo circa che va dal Codice Teodosiano alla legislazione giu-

[1] Ciò appare ancor più chiaramente dalla parte greca del testo tradotta così (Digesta, Ed. Bonfante e Scialoja, p. 1521, nota): « Erant etiam alii quidam qui sub ea specie, quod navicularii quique frumentum oleumque ad annonam populi Romani advehunt immunes sunt, munera effugere volebant, cum neque naviculariam facerent neuque majorem partem rei familiaris in re navicularia et negotiatione collocassent; horum immunitas tollatur ».

[2] Del resto lo stesso Rostovtzev ammette che erano « more or less concessionaries of the Roman governement »: erano, dunque, associazioni di appaltatori, ma libere.

[3] Che nell'epoca dei Severi esistessero organizzazioni statali è fuori di dubbio; ma queste esistevano solo nel campo delle manifatture di Stato, fabbriche d'armi, manifatture di seta per gli usi della Corte imperiale. Qui l'appartenenza al Collegio è perpetua ed ereditaria; ma in tutti gli altri campi « l'attività industriale e commerciale è autonoma, al contrario di quanto avviene nelle industrie di Stato » (Leicht, op. cit., p. 2). Quanto al vincolo dei calmieri, è storia di tutti i giorni. Certo, con Alessandro Severo si annuncia annuncia il cambiamento: la crisi dello Stato è cominciata.

[4] Tali caratteri, messi in rilievo dal Waltzing nella sua opera classica, sono ammessi, sia pure con qualche attenuazione ma sostanzialmente anche dal Leicht, op. cit. pp. 5-6.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stinianea, è quello che segna, per l'Italia, il crollo del nuovo sistema. Questo fenomeno è rispecchiato dalla legislazione; e basti confrontare la quantità delle disposizioni intorno ai *Collegi* contenute nel Teodosiano con quelle contenute nel Giustinianeo. Il solo Titolo III del Libro XIV del Teodosiano contiene costituzioni degli anni: 319; 355; 364 (tre); 365 (due); 368 (due); 470; 369; 372; 377; 380 (due); 386; 398; 403; 417; mentre un solo capitolo dà il Giustinianeo. Il Titolo IV del medesimo Libro ha nel Teodosiano costituzioni agli anni: 326; 363; 367; 389 (due); 397; 408; 417; 419; due soli capitoli ha nel Giustinianeo il Titolo corrispondente. Sparisce in quest'ultimo il Titolo *De Collegiatis*, VII del Libro XIV del Teodosiano il quale conteneva disposizioni importantissime, poiché stabilisce il principio che il collegiato non possa muoversi dalla città, in cui ha sede, nonché il principio delle ereditarietà, da parte del figlio, della condizione di collegiato che aveva il padre: si vero ab ingenua et collegiato [nascono] collegiati nascuntur. Il diminuito volume della legislazione corporativa dipende da un fatto certo, il diminuito volume della materia disciplinabile poiché, tranne a Costantinopoli, i *collegia* venivano meno dovunque, ed è di quelli di Costantinopoli che Giustiniano si occupa nella Novella 43ª [1] mentre poi la vigilanza su essi dovette essere sempre più esercitata dal Prefetto; e mentre nella Novella 123ª che concerne l'attività dei commercianti degli artigiani e degli agricoltori, non si fa neppure menzione dei Collegi.

Quali tracce lasciò in Italia il tipo corporativo statale-coattivo del Basso Impero sull'organizzazione o sulla legislazione dell'alto medio evo? Si sono volute ravvisare tali tracce nella disposizione del c. 6 dell'Editto di Astolfo e nella localizzazione professionale che seguì nelle città italiane dal X al XII secolo. Di quest'ultimo fenomeno e del suo significato storico ho sufficientemente discorso più sopra; al primo ho solamente accen-

[1] Nov. XLIII, Pref. « Adeuntes autem qui collegiorum sunt felicissimae nostrae huius regiae civitatis, quorum praecipue nobis cura est. » E cap. I: « Reliqua vero omnia ergasteria felicissimae huius urbis.... haec omnia solvere imposita eis publica tributa.... » (Ed. Mommsen e Krüger, III, p. 270 e 271.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

nato, ma è necessario insistere qui alquanto su esso. « Che su di essi gravassero dei vincoli di Stato — scrive il Leicht [1] — non si può dedurre da fonti longobarde, all'infuori di quelle di non uscire dal territorio del Regno senza il consenso dell'autorità superiore, ciò che viene prescritto da Astolfo (cap. 6) e può forse ritenersi come un'eco del vincolo che gravava, nel tempo romano, sui membri dei collegi, che non potevano abbandonare la loro sede ». Confesso che non senza meraviglia ho letto tale affermazione pure ovattata da un *forse* opportuno. Il principio che il collegiato non può muoversi dalla sua città fissato nel Tit. VII del Libro XIV del Teodosiano fa parte di tutto quel complesso di norme con cui si volle fissare l'individuo alla sua funzione, in un momento in cui l'individuo sfuggiva allo Stato.

Tale legislazione, che ha un'eco ancora nel Codice Giustinianeo per quanto riguarda i coloni che evadono dai dominî, non ne ha più invece per quanto riguarda i collegiati che si allontanano dalle città. Come mai potrebbe aver lasciato tracce proprio in questo ultimo rispetto nelle leggi di Astolfo? La realtà è che la legge di Astolfo di cui al cap. 6 si occupa soltanto di disciplinare, mediante il regime del passaporto, l'uscita dal regno. Essa si occupa *de navigio et de terreno negotio*, perché erano i commercianti coloro che di solito viaggiavano per recarsi all'estero da una città all'altra del regno. Di essi si era già occupato Liutprando quando volle regolare gli effetti civili dell'assenza prolungantesi oltre i tre anni, nel cap. 18, dell'a. 720, *de negotiatoribus vel magistris:* si quis negotium peragendum vel pro qualicumque artificio intra provincia vel extra provincia ambolaverit, et in tres annos regressus non fuerit.... ». E già Rotari (c. 177) si era occupato delle libere emigrazioni nel regno (*provincia* significa tutto il territorio del regno). Era naturale che ora un re guerriero, come Astolfo, il quale guerreggiò tutti i cinque anni in cui rimase al potere, cercasse di controllare il movimento dei viaggiatori in modo da impedire diserzioni dal servizio militare. Non è dunque che non ci si potesse muovere dalla città; soltanto, era necessario un lasciapassare, l'*epi-*

[1] *Ricerche*, cit. p. 36.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stola regis se si trattava di navigazione, che poteva anche essere indirizzata a porti stranieri, e la autorizzazione del giudice pei viaggi commerciali all'interno. [1] Non v'è alcuna possibilità di assimilare queste norme con quelle del Basso Impero che facevano dell'individuo un *obnoxius functioni*. Del resto è ben noto che l'VIII secolo fu un periodo di risveglio mercantile in cui il movimento dei viaggiatori riprese con notevole ritmo come dimostra l'organizzazione dell'ospitalità che appunto allora si venne intensificando. [2]

No, l'influenza degli ordinamenti coattivi del Basso Impero non si può rintracciare nell'Editto d'Astolfo né — come ho precedentemente dimostrato — nel fenomeno della localizzazione professionale delle città medievali. In Italia le loro tracce si disperdono: si raccolgono invece ed aumentano in Oriente, [3] a Costantinopoli, la serra calda della scriniocrazia e d'altra parte l'ambiente che, per masse di attività professionali accentrate nella capitale (in quella che fu l'unica capitale dal 330 al 395 e poi di nuovo dopo il 476) offriva la possibilità di una vasta organizzazione associativa. È di tale organizzazione — la quale per ragioni di polizia dovette sempre più far capo al Prefetto — che Giustiniano accenna nella Novella 43ª. D'altro canto Giustiniano nel suo programma di *restauratio imperii* pose anche il monopolio di una certa parte del commercio, massime del commercio delle sete, il cui consumo per gli usi della corte era grandissimo e si veniva diffondendo anche altrove. È così che l'ordinamento corporativo, mentre perdette il carattere della ereditarietà (che non si trova più già nel Codice Giustinianeo, e forse ciò si dovette all'influenza della religione cristiana sulla legislazione di Giustiniano), acquistò il carattere della disciplina dei *rapporti economici*. Tale evoluzione sfociò negli ordinamenti rivelatici dal Libro del Prefetto, espressione esponenziale del

[1] Tale è l'interpretazione, attendibilissima, che il BOGNETTI dà del c. 6 di Astolfo, in *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto*, Pavia, 1933, pp. 19–20.

[2] V. in proposito il mio *Mercato nell'Alto medioevo*, Padova, 1934.

[3] E anche in Africa, in Egitto, dove recenti scoperte papirologiche hanno dimostrato che nel V secolo, al Cairo, gli operai appartenenti a certi mestieri erano bollati a fuoco: vera organizzazione statale del lavoro forzato.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

burocraticismo invadente ed assorbente, antitesi diametrale degli ordinamenti del Comune, basati sul principio dell'auto–disciplina. [1]

6. – (B). Un secondo processo noi troviamo in atto nella storia dell'alto medio, un processo, questo, di ricostruzione sulla base dell'organizzazione signorile. È possibile ricollegare a questo la formazione di quell'ordinamento che vediamo riflesso nelle *Honorantiae ?* È preziosa l'ammissione del Leicht che l'ordinamento dei *ministeria* descritto dalle *Honorantiae* appartenga all'ultima età carolingia, ma ho l'impressione che l'ulteriore ricongiungimento che egli fa di quell'ordinamento alle *scholae* bizantine (a loro volta ricollegantisi all'ordinamento di cui al Libro del Prefetto) non abbia se non un fondamento verbale; quel « tam de schola majori » che nel diploma federiciano del 1173 si trova a così poca distanza topografica, vogliamo dire a Verona stessa, da organismi che si chiamavano *ministeria*. Ora bisogna che noi abbandoniamo il punto di vista puramente verbale e giuridico–formale per affrontare il problema di contenuto.

L'organizzazione sociale basata sulla struttura signorile consiste in questo: 1° dal punto di vista politico esso è: *a*) una forma di organizzazione per cui il potere politico tende ad accentrarsi nel grande proprietario fondiario e *b*) basata su un vincolo personale di fedeltà legante le varie gerarchie di signori al signore supremo o sovrano. 2° dal punto di vista economico e: *a*) una forma di organizzazione per cui i rapporti fra i cooperanti alla produzione sono determinati dai rapporti di gerarchia politica e cioè da rapporti di assoggettamento; *b*) un sistema di economia indifferenziata; *c*) un sistema di economia tendenzialmente chiusa. 3° dal punto di vista giuridico: *a*) una forma di organizzazione basata essenzialmente sul privilegio; *b*) in cui il diritto privato è fuso e confuso col pubblico (imperium–do-

[1] ZORAS, *Le corporazioni bizantine*, Roma, 1932; « Lo Stato, con il suo privilegio di controllo sulla quantità qualità delle merci, sul modo di vendere, sul loro prezzo, sul guadagno dei commercianti era l'arbitro di tutta la situazione economica e commerciale » (p. 107). E passim, Cap. VIII: Le singole corporazioni.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

minium); *c*) in cui l'amministrazione della norma è esercitata dal grande proprietario in virtù del suo potere politico, cosicché egli, nel campo del suo dominio, ha la giurisdizione.

Sistema, dunque, di entità tendenzialmente autarchiche dal punto di vista economico, politico–giuridico, e legate da un vincolo *personale* col sovrano. Organizzazione *rurale–personale* della società politica, antitetica al sistema *urbano–territoriale* proprio di Roma.

Quel sistema si era delineato nell'epoca del Basso Impero, anche in Italia. Per un complesso di cause, — d'ordine politico economico, tecnico — il sistema della villa si diffuse già nel III secolo ed ampiamente nei due successivi, quando noi vediamo la grande proprietà signorile acquistare quei caratteri che costituiranno la specificità di quello che si chiamerà poi il sistema curtense. I più intelligenti degli imperatori del IV e del V secolo cercarono di limitare i poteri politici del *dominus* contenendo ed ostacolando le tendenze autarchiche del dominio signorile. Inoltre vennero i Longobardi a spezzare molte grandi proprietà — *nobilibus interfectis* — in tante parcelle, e nello stesso tempo a ridare un certo respiro al sistema amministrativo basato sulla città. Perciò in Italia la struttura signorile non costituì la base del sistema politico fino alla venuta dei Carolingi.

La grande novità storica introdotta dai Carolingi fu di organizzare lo Stato sulla base della struttura signorile. Il sistema della villa, difatti, si era diffuso ampiamente in tutto il territorio della Gallia, della Renania, della Germania meridionale, per effetto della conquista romana, acquistando colà quello sviluppo che non aveva potuto raggiungere in Italia. Il sistema che c'è descritto dai polittici del IX secolo, quello di Saint Germain, di Saint Remy ecc. è la diretta continuazione del sistema del Basso Impero.[1] Ma allora, con Carlo Magno, esso ci torna con nuovi e più precisi lineamenti e diventa la base stessa dell'ordinamento

[1] All'epoca merovingica la grande proprietà in Gallia ha la stessa struttura che aveva in Italia all'epoca del Basso Impero; e così nel periodo carolingico, come risulta dal ben noto Polittico d' Irminone cfr. FUSTEL DE COULANGES, *L'alleu* ecc., p. 362–3. Altrettanto dicasi dei paesi germanici. *Ibidem*, 369.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

politico. Ciò ha questo significato storico: che il problema dei rapporti tra economia e politica tra individuo e Stato è risolto *non più in funzione di gruppi professionali, ma in funzione di gruppi gentilizi.*

L'organizzazione professionale, nel sistema signorile, è una funzione della gerarchia gentilizia. Il *dominus*, essendo proprietario del suolo, è anche *dominus* di uomini, lavoratori della terra ed artigiani. [1] Costoro sono tenuti a prestazioni verso di lui, in opere, in natura, che col tempo potranno riscattare pagando una data somma; il che significa che il rapporto di lavoro è un rapporto di sudditanza. È in virtù di tale vincolo che gli artigiani della villa, delle corte, devono dare al signore una determinata quantità di prodotti di carattere artigianale: tessuti le donne del gineceo, e gli artigiani botti, droghe, traverse per tetti, falcetti (Saint-Germain), una certa quantità di ferro (Santa Giulia) ecc. [2]

Tutta la legislazione economica dei Carolingi, dal Capitolare *de villis* all'Editto pistense rispecchia la struttura di questo sistema e le esigenze del suo mantenimento: il primo, con cui si precisano le regole per l'amministrazione delle ville imperiali e si dà così il modello amministrativo alle grandi proprietà in genere; il secondo con cui si sitemano fra l'altro, i mercati curtensi. Era naturale pertanto che questo sistema venisse trasportato anche nelle città dove esisteva una sede imperiale come erano, in Italia, Pavia e Milano. I bisogni della corte che accompagnava il sovrano richiedevano la presenza o le prestazioni di numerosi artigiani. In queste città, dunque, esisteva tutta una organizzazione di artigiani che erano in qualche modo dipendenti della corte e che (come i coloni rispetto al proprietario terriero) dovevano una certa quantità di prestazioni in natura ed in opere. E come c'erano dei *ministrales* sulle ville, così ci furono dei *ministeria* nella corte della città sede di un

[1] «La tenure, quelle qu'elle fût, mettait inévitablement l'honnee dans la dépendance der grand proprietaire; car è était un principe universellement admis en ces temps — là que l'on dépendant d'un maitre par ce seul mobit qui on occupait da terre». *Ibidem*, p. 417.

[2] A scopo di brevità mi esimo da numerose citazioni, dando per note molte cose a cui accenno. Così quando dico «Santa Giulia», ammetto che tutti sappiano a quali documenti intendo di riferirmi.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

palazzo imperiale, sia che fossero direttamente dipendenti dalla Camera regia, o sia che lo fossero più indirettamente, nel senso che avessero ottenuto una concessione, salvo prestazione di un canone in natura (cuoi, pesce ecc.).

Come ho detto più sopra, è preziosa la dimostrazione data dal Leicht che l'origine dell'ordinamento descritto dalle *Honorantiae* debba farsi risalire a Lotario. Bisogna soggiungere soltanto che Lotario non aveva bisogno di ispirarsi agli ordinamenti bizantini od a quelli di *scholae* di cui noi ignoriamo l'esistenza (il primo documento che lo nomina essendo posteriore a Lotario di un secolo), ma doveva semplicemente ispirarsi a quella che ormai era la tradizione e la prassi carolingica, continuazione a sua volta della tradizione e della prassi dell'istituto barbarico della regalia.

E così (ed io scrissi contemporaneamente analogo pensiero) al Monti pare evidente che non si tratta di artigiani addetti a una qualsiasi industria, per quanto importante economicamente e socialmente ma di quegli artigiani addetti solo a monopoli regi, la cui aderenza al palazzo regio non veniva da ragioni di opportunità, anzi di bisogno, di vita cittadina, ma da ragioni giuridiche.... [1]

E pertanto l'ordinamento descritto dalle *Honorantiae* acquista il suo preciso significato in quanto si concepisca connaturato alla struttura signorile della società ed al processo di organizzazione dello Stato sulla base di tale struttura. Esso affonda le sue radici in tutto questo processo di formazione storica, che è consacrato dal diritto feudale e che avrà le sue ultime ramificazioni nella *constitutio de regalibus*. Ma giunti a questo punto, la via è bloccata, non è più possibile procedere ad un ricollegamento con quel sistema corporativo che nacque insieme e dentro il nuovo diritto pubblico delle città italiane: la costituzione di Roncaglia non è un ponte, ma uno sbarramento. Questo fu rovesciato da tutto un movimento il quale ebbe come manifestazioni sensibili una serie di conflitti che vanno dalla distruzione del palazzo di Pavia (1024) alla battaglia del 29 mag-

[1] MONTI, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo*, cit., p. 176.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gio 1176 — ma che, esso pure, affonda le sue radici in quel secolare processo di ricostruzione, di cui ora sempre in modo schematico diremo.

7. – *C*). Nella storia dell'alto medio evo possiamo cogliere un altro processo di ricostruzione, procedente dalle forze vive e spontanee del popolo e facente capo alla Chiesa. Il potere politico è incapace di risolvere il problema dei rapporti fra l'individuo e lo Stato, quel secolare problema che si risolve in funzione di gruppi associativi di mediazione e di equilibrazione fra quei due termini, forze immanenti della storia. Il fatto centrale dell'alto medio, senza il giusto apprezzamento del quale è impossibile comprendere la storia italiana, è che l'individuo, che la *società si stacca dallo Stato e si ricongiunge alla Chiesa.*

Nel decadimento del potere centrale del Basso Impero, l'individuo non trova più nello Stato la necessaria tutela, e gli sfugge per ricoverarsi sotto la protezione della nuova grande potenza, del nuovo grandissimo Impero, quello della Chiesa. Tale il significato delle *fughe* a cui noi assistiamo nel IV e sul principio del V secolo: la materia sociale sfugge allo Stato, e gli imperatori cercano di reagire incatenando o cercando d'incatenare ciscuno alla sua funzione. Lo Stato allora si serve, o cerca di servirsi, dell'associazione per legare a sè l'individuo: e proprio il deformarsi dell'associazione dall'antico tipo conferma codesto fenomeno di disfacimento. Inutile sforzo: la materia sociale continua a sfuggire e si plasma in un altro stampo, in altro modello, in altre forme associative.

Tanto più poi questo fenomeno si accentua quando una parte dell'Italia è conquistata dai Longobardi, stranieri ed ariani, mentre un'altra parte dell'Italia rimane soggetta all'evanescente autorità dell'imperatore bizantino. La Chiesa erede dello spirito di Roma, lottando contro i due elementi estranei (Gregorio I inalbera nel 590 la bandiera della resistenza contro i Longobardi) [1] prende a sè il popolo e diventa l'*associazione vivente.*

[1] Non si può non ricordare la visione carducciana: quei che Gregorio invidiava a' servi — ceppi tonando

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

È la *ecclesia*, la riunione dei fedeli ossia del popolo tutto che salva il principio associativo e che diventa la matrice entro la quale sarà possibile ogni ulteriore associazione. Perché non è già che l'*ecclesia sia* una particolare associazione, un « gruppo religioso »: *è lo stesso nodo di essere e di vivere di tutta la società*, cosicché e l'*associazione generale « Comune »* e le associazioni particolari — quelle militari, quelle professionali — nascono con aspetti, caratteri, emblemi religiosi.

Anzitutto il Comune. Il Comune è già nato spiritualmente quando l'insieme dei cittadini si sente unita nella figura del Santo patrono, poiché allora essi prendono coscienza delle loro unità e si sentono *communitas.* [1] Ma non basta: è necessaria la unità politica: ed anche questa si forma inizialmente per opera della Chiesa.

Il distacco del contenuto sociale (spirituale, economico, amministrativo) dall'impalcatura politica, fece sì che l' autorità ecclesiastica assumesse su di sé sempre più largamente funzioni amministrative e, con ciò stesso, politiche.[2] Tale forma di attività non venne meno, anzi s'intensificò, con la ricostituzione dell'Impero per opera di Leone III e di Carlo Magno. L'Impero, che, per Roma, era anche lo Stato, adesso rimase una pura idea, una idea che ebbe invero un fascino enorme, ma che le veniva dalla tradizione del passato, e non già da una vivente attualità. Lo Stato si organizzava sulla base della *struttura signorile*, ossia sulla base di un principio antitetico e quello che era stato specifico dell'organizzazione romana e non poteva trovare aderenza nel popolo. Onde, il popolo fece per così dire, corpo col Vescovo e col Parroco. Il Vescovo sviluppò le proprie funzioni amministrative, di fatto, al di fuori, spesso contro l'ordinamento giuridico —, sicché dalla metà del IX alla metà del X secolo divenne il capo *di fatto* dell'amministrazione cit-

nel tuo verbo, o Roma, — memore forza e amor novo spiranti fanno — il Comune »(La Chiesa di Polenta) Il Carducci allude alla formola delle manumissioni dei servi data da S. Gregorio: « te liberum esse volo, ut civis romanus.... »

[1] « Il Comune è da principio l'adunanza generale degli associati, è una cosa sola con l'arringo, adunata sulla piazza della Cattedrale ». VOLPE, *Medioevo italiano*, Firenze, 1928, pag. 22.

[2] Si vedano ad es. le belle ricerche di MOCHI ONORY, *Vescovi e città*. Bologna, Zanichelli.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tadina. Le concessioni ottoniane furono una conseguenza necessaria di tale processo che da secoli era in corso, e consacrarono una posizione la quale assunse allora anche un aspetto e contenuto politico. [1]

Attraverso questi fenomeni avvenne che si *ricongiunse di nuovo la società con lo Stato:* lo Stato, però, dentro i confini della *civitas*, coincidente per regola con la diocesi: dentro, dunque, i confini della diocesi. Il Comune già nato spiritualmente, nasce materialmente quando si realizza codesto ricongiungimento della società con lo Stato. Ora, questo si realizza nella persona del Vescovo: cosicché il Comune nasce nel grembo della Chiesa. Sia esso destinato ad assumere, per esigenze contingenti, carattere guelfo o ghibellino, il Comune è allevato e riceve il battesimo dal Vescovo: poscia cresciuto e pienamente maturo, se ne staccherà; ma questo più tardi. Nasce perciò come comune signorile, perché il Vescovo è egli stesso un grande signore, anzi il signore che sta al sommo della società (e da questo punto di vista, ma solo da questo, è accettabile la teoria del Gabotto); e nello stesso tempo nasce come *comune popolare*, [2] perché il Vescovo è il rappresentante di tutto il popolo, di quella speciale espressione della « ecclesia » che è la « communitas civium ». Nasce perciò in forma religiosa, e il Carroccio, non solo a Milano, ma in quasi tutte le altre città ne diventa l'emblema: è la società cittadina tutta quanta che si percepisce in questo emblema che le ha dato il Vescovo e che realizza sensibilmente l'unità fra la società e lo Stato, fra l'altare e la spada, tra la fede e la politica.

Dentro questa società generale si determinano e si specificano le *società particolari*, che, anch'esse, conservano quindi lo stesso carattere fondamentale di religiosità; la vicinia, che, pure continuando una formazione romana, o fosse anche pre–romana, [3] richiamata a nuova vita, assume nuovo contenuto, diventando la base della parrocchialità cittadina; il gruppo militare, che

[1] GUIZOT, *Histoire de la civilisation en Europe*, deuxième leçon. 23ª ed., Paris, 1894, pp. 56 e seg.

[2] Non è neppure il caso di avvertire che questo aggettivo è inteso nel senso generico che appunto risulta dal testo, non nel senso specifico di comune populi che acquistò poi nel Duecento.

[3] Così il Sella, il Mengozzi ecc.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sostanzialmente si modella sulla parrocchia e avrà nel suo gonfalone il santo protettore; il gruppo professionale, infine, unificato spiritualmente nel santo patrono. Cosicché la formazione delle corporazioni medievali non è se non un caso della formazione delle società particolari dentro la comunitas civium o società politica generale. Onde il dire che la corporazione è coeva o posteriore al Comune, o che « le origini del Comune sono il punto storico dal quale si dirama la fitta rete delle associazioni medievali »,[1] è accettabile solo se si parla del *riconoscimento giuridico* delle corporazioni, non già della loro *esistenza di fatto*, o, meglio, di quel processo pel quale si ricompose il tessuto, perchè se ne rifecero le condizioni, dell'associazione corporatizia, processo che ci porta molto ma molto lontano nella storia dell'alto medio evo. Siamo così ricondotti al nostro tema, dopo questa, che evidentemente non è stata una parentesi.

8. – Quando, nel 1898, il Solmi pubblicò il suo noto lavoro sulle Associazioni in Italia avanti il sorgere del Comune con cui egli introdusse in Italia la teoria curtense e, sulle orme del Gierke, sostenne l'assoluta cesura delle corporazioni fra quelle di Roma, e quelle del Comune, sorsero il Tamassia, il Calisse, il Besta, l'Arias[2] ad insistere sui contrari aspetti della tesi; ma fu il Tamassia che dimostrò per primo tutta l'importanza dell'influsso della Chiesa sul fenomeno associativo, indicando così la via da seguire per l'esatta impostazione del problema e della sua soluzione. Egli insistette però troppo sulla particolare forma corporatizia dei *collegia tenuiorum* che, essendo permessi dalle leggi romane, poterono servire alle comunità cristiane per celarsi « abilmente » anche prima del riconoscimento ufficiale. « Sotto Costantino poi, la Chiesa è concepita giuridicamente come un « concilium »; e le corporazioni monastiche finirono per essere riconosciute. Dunque il concetto del *corpus* romano è

[1] SOLMI, *Le Associazioni* in Italia avanti il sorgere del Comune, Modena, 1898, p. 137.

[2] TAMASSIA, Le associazioni in Italia nel periodo pre–comunale. In « Archivio Giuridico », Nuova serie, vol. II, fasc. I (1898) pp. 112 e segg. CALISSE, *Le Associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, in « Rivista Internazionale di Scienze sociali », Anno VI, dicembre 1898, pp. 505 e segg. BESTA; recensione in « Rivista Italiana di Sociologia » a. II, fasc. I; ARIAS, recens. in « Riv. stor. italiana » a. 1898 fasc. IV.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

passato trionfalmente nella Chiesa. Sotto la protezione ecclesiastica, si svolge un diritto di associazione molto diffuso, quanto oscuro nelle sue manifestazioni.... ».[1] In realtà non è tanto una particolare forma di associazione più o meno analoga ai *collegia tanuiorum* (anche se questi furono effettivamente efficace veicolo) quanto la società generale dei fedeli che, così in città come in campagna determina e fissa i « quadri di collocamento » delle attività individuali e dei gruppi professionali.

Il Gaudenzi, pure essendo strenuo seguace della tesi della « discontinuità », aveva già affacciato l'idea che « le associazioni tutte del diritto comunale si rannodino direttamente o indirettamente o alle confraternite o alle altre unioni religiose della prima parte del medio evo ».[2] E più particolarmente « se prendiamo ad esaminare l'ordinamento della società delle Arti vediamo che, come quelle delle Armi, esse sono foggiate da un lato sulla forma del Comune, dall'altro sulle più antiche confraternite religiose ».[3] Ma allora mancava uno studio sistematico sulla storia delle confraternite in Italia. Tale studio noi dobbiamo all'opera infaticabile e penetrante del Prof. G. M. Monti.[4] Ora, avendo io studiato tale opera da un lato e, dall'altro, la storia economica dell'alto medio evo e dell'età del Comune per l'alta e media Italia, credo di poter formulare la seguente ipotesi. La *fraternitas* fu la forma generale che assunse fin dai primi tempi cristiani l'associazione laica, indipendentemente dal contenuto e dagli scopi concreti di singole associazioni. Anche, quindi, lo scopo economico poté essere larvato dall'aspetto religioso (mantenimento di lampade, esequie ai defunti, elemosine ai poveri ecc.): cosicché molte di quelle associazioni che dovettero essere della natura dei collegi ci appaiono come associazioni religiose. A poco a poco, però, a mano a mano cioè che la società si venne svolgendo — il che significa a mano a mano che, per un complesso di cause, si vennero differenziando le funzioni sociali, si venne complicando il congegno sociale, si venne accentuando

[1] TAMASSIA, loc. cit., p. 123.
[2] GAUDENZI, *Stat. del pop. di Bologna: Società delle Armi*, p. 35.
[3] Id., *Società delle Arti*, p. 43.
[4] G. M. MONTI, *Le confraternite medievali nell'Alta e Media Italia*, 2 voll., Venezia 1927.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la divisione del lavoro — anche quell'associazione generale che era la fraternita si venne differenziando. Per alcune fraternite gli scopi economici, i quali erano dapprima così coperti dall'aspetto religioso da non essere apparenti, divennero tanto prevalenti da potere apparire come gli scopi dell'associazione; per le altre, invece, rimasero prevalenti gli scopi religiosi. Questo processo, che è sincrono, essendone un aspetto, di tutto quel processo per cui si venne via via intensificando il contenuto economico della società, e che è sostanzialmente perfetto nel XII secolo, sfocia in questo risultato, che alle ultime si riserva il nome originale di confraternite (le quali dunque saranno le associazioni di laici per scopi religiosi), mentre le altre diventano le arti, le corporazioni. [1]

Questa ipotesi è ricavata — come dissi — dalla storia della confraternita e dalla storia economica, quale io ho cercato di esporre nei miei due volumi sulla storia del mercato; ma è suffragata anche da prove dirette. Quando nella società cristiana si forma primamente la distinzione fra Clero e Laicato, quest'ultimo è concepito come una sola fraternitas: ciò risulta in modo indubbio dalla nota iscrizione di concordia appartenente al IV secolo in cui la parola *fraternitas* è contrapposta a *clerus*. [2] Siamo nel periodo, per così dire, dell'omogeneità associativa. Una differenziazione ci appare nel 658, quando troviamo un canone del Concilio di Nantes *de confrariis vel consortiis* disciplinante fra l'altro il banchetto comune....; [3] e si sa che, nel linguaggio medievale *vel* significa *et*, cosicché, dunque, esisteva una forma nuova di fraternite; e il Concilio di Nantes legifera per tutta al cristianità, quindi anche per l'Italia. Una differenziazione ci appare indirettamente, per l'Italia bizantina, da uno scolio dei Basilici (fine del IX secolo) il quale ci fa sapere che « in coroporazioni e confraternite si erano mutate anche gli an-

[1] Sui rapporti tra confraternita e corporazioni, in Provenza, V. J. BILLIOND, *De la confrerie à la corporation*, Marseille Institut historique de Provence, 1929. Resoconto di MARC BLOCH, in « Annales d'hist. econ. et sociale », vol. III (1931), p. 471–2.

[2] Corpus Inscript. Latin. V, pp. 1062, n° 8740. V. l'illustrazione in Monti, I, p. 48.

[3] MONTI, I, p. 55.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tichi *collegia tenuiorum* ».[1] Poi, nel X secolo di una ulteriore differenziazione è prova l'apparire delle *scholae*.

La *schola*, quale ci appare dai documenti del X secolo, è una particolare forma di fraternita[2] nella quale, però, i fini particolari diventano emergenti, o fini di reciproca protezione da parte di gruppi di stranieri (schola saxonum, schola francorum ecc.) o fini d'istruzione (schola cantorum) o fini di natura economica. È in quest'ultimo caso che essa diventa sempre più parificabile al *collegium*;[3] tale la *schola piscatorum* di cui al documento ravennate del 943. E poiché questo è il primo documento che, per opinione concorde degli studiosi, attesta l'esistenza di un'associazione corporativa nell'alto medio evo, è necessario fermarsi su tale punto.

È noto che il documento fu pubblicato primamente dal Muratori,[4] poi dal Fantuzzi, dallo Spreti ecc. Da esso appare che il 12 aprile del 943 Pietro Arcivescovo di Ravenna rinnovò alla *schola piscatorum* la concessione di pescare nel Badareno coll'annuo canone di 1/40 parte del prodotto o del valore del prodotto. Il fatto della rinnovazione dimostra che la *schola* esisteva assai prima; e lo Spreti che ne ha studiato la storia, ne fa risalire le origini al principio del secolo VIII. « Ci assicura l'Agnello nella vita di Felice Arcivescovo, come pure il nostro Zirardini negli *Edifici Profani*, che nell'anno 783 la pesca facevasi dalla *scuola piscatoria* nel Badareno »[5]. Dice ancora lo Spreti che nella chiesa di S. Michele « avevano i pescatori una Confraternita sotto l' invocazione di San Pietro Apostolo, e vi celebravano alcuni uffizi per le anime dei fratelli defunti ». E più oltre: « Con varie denominazioni è stata chiamata, come rilevasi da pergamene, istrumenti ed Atti pubblici, cioè; *Schola Piscatoria* — Casa — Collegio de' Pescatori — Ordine piscatorio, ossia Magistrato, o Corpo distinto — Con-

[1] *Ibidem*, p. 60.

[2] V. Du Cange, s. schola: « schola: confratria, sodalitas, societas ».

[3] Du Cange: « schola: collegium, societas quorumvis artificium » E qui il Du Cange ricorda il documento ravennate del 943.

[4] Muratori, Antiq. VI, pp. 456 e segg.

[5] Camillo Spreti, *Notizie spettanti all'antichissima scola dei pescatori, in oggi denominata Casa Matha*. Ravenna, Tip. di A. Roveri 2 voll. 1820. Vol. I, Memorie storiche, p. 4.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fraternita — Università piscatoria — Unione — Società compagnia ». Questa *Schola o Confraternita* che celebra uffizi per le anime dei fratelli defunti nella Chiesa di S. Michele, esercisce anche una notevole attività pescherereccia, come risulta appunto dal documento. Tale attività si svolge in un luogo vallivo detto Patoreno o Badareno (il fiume detto Padenna, dice in un luogo lo Spreti) di proprietà della Chiesa ravennate. Tale attività economica s' intensifica poi a poco a poco, poiché vediamo che nel 1034 la società chiede a Ganellone figlio di Bulgarelli, coll'assenso di Richelda sua moglie, ed ottiene a livello le paludi e pesche confinanti il Po, Caldirolo, Saverna e Stafico. Poi nel 1082, nel 1090, e successivi ottiene altre concessioni livellarie, con canoni di natura, fintanto che nel 1151 cominciano ad apparire canoni in denari lucchesi.[1] Ecco come il contenuto economico dell'associazione s' intensifica; però l'obbligo della prestazione di carattere religioso rimane, sia pure simbolicamente, nel cero, che fu dato sino al 1736 e trasformato allora nel canone di uno scudo e bajocchi 80.

È questo un esempio e una prova dell'evoluzione storica a cui ho accennato più sopra, esempio oltremodo significativo, giacché si riferisce proprio al primo caso documentato in modo certo, di una organizzazione corporativa nell'alto medio evo.

9. – A questa luce a me pare che si possa comprendere nel suo giusto valore il significato storico di tutti i documenti in cui si rinvengono tracce di organizzazione corporativa. Anzitutto è da tener presente che vi furono due movimenti e precisamente: *a*) antichi collegi del Basso Impero che si travasarono per così dire in istituti facenti capo della Chiesa e *b*) collegi di nuova formazione. *a*) Che il moto di disfacimento degli antichi collegi andasse congiunto anche ad una trasformazione di carattere qualitativo dei superstiti appare dalla legislazione giustinianea, che ci parla di contribuzioni e prestazioni a cui erano sottoposti gli appartenenti ai *collegia* in vista degli scopi di beneficenza e di assistenza che la carità

[1] Spreti, Op. cit., I, pp. 21 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cristiana faceva fiorire.[1] Ciò è oltremodo importante, se si pensa all' importanza che ebbe *l'oblazione*, il dono, l'elemosina nella vita economica e sociale dell'alto medio evo. Molti di quelli che anticamente erano dei canoni o anche delle tasse dovettero trasformarsi in elemosine pei poveri, di cui la chiesa era la rappresentante, o in donazioni al santo protettore. Così quando antichi collegi, cristianizzandosi, si diedero un Santo patrono, le antiche prestazioni, ad esempio le tasse di entratura (introitura) dovettero trasformarsi in tal modo, e la lettera di San Gregorio dal 599 relativa al *Corpus saponariorum* di Napoli lascia supporre un trapasso di tal genere. Il grande pontefice scrive al Vescovo Fortunato, il quale gli chiedeva come dovesse comportarsi di fronte alle pretese di un *Johannes Palatinus* — certo, rappresentante dell'amministrazione finanziaria imperiale — circa la tassa d' ingresso che i saponai avevano stabilito di pagare all'atto della loro entrata appunto nel *corpus saponariorum.*[2] Con tutta probabilità si tratta della continuazione di una vecchia corporazione di saponai, come fa credere il *juxta priscam consuetudinem*, ma con uno spirito, un contenuto completamente diverso. Si tratta, invero, di un'associazione libera (*si quis arti eorum sociari voluerit*), la quale si costituisce per libera pattuizione degli interessati (*pactum inter se*): un'associazione, dunque, che ha spezzato l' impalcatura giuridica preesistente e che, malgrado le pretese del rappresentante del Fisco, fa capo alla Chiesa, poiché comprende « eos qui tuitionis nostrae suffragia quaesiverunt ».

Questa posizione dei saponai di Napoli rispetto alla loro chiesa fa venire in mente quella dei saponai di Piacenza, di cui al notissimo diploma di re Ildeprando del 22 aprile 744.[3] La *pensio* delle trenta libbre « donata » dal re alla chiesa piacentina fu certamente una restituzione: una restituzione di diritti di cui la Chiesa piacentina godeva in precedenza, che

[1] Cod. Just. Nov. XLIII. Cfr. LEICHT, op. cit. p. II.

[2] Il testo in M. G. H., Epistolarum, II, I, p. 118–9 riportato dal MONTI op. cit. in Appendice II, p. 213.

[3] In CAMPI, *Hist. eccl. di Piacenza*, Piacenza, 1651 poi in HARTMANN, *Zur W. G. Italiens* ecc. pagine 125–127; in MONTI, op. cit. pp. 215–216.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

le erano stati confiscati dai re longobardi ariani e che, restituiti dal cattolicissimo Liutprando, ora le venivano confermati da suo nipote re Ildeprando. Difatti, come risulta dalla expositio si tratta di confermare « omnia quicquid nunc usque habuistis, prescriptae ecclesiae vestrae vel vobis », e, dopo avere enumerate le concessioni di cui in precedenza la Chiesa godeva, soggiunge: « simili modo firmanus vobis pensionem illam de sapone, hoc est libras XXX, ecc. ».

b) Poi ci fu il movimento dei collegi di nuova formazione, i quali, come ho detto più sopra, trovarono nella fraternita il loro veicolo, differenziandosi poi nella forma della *schola*. Giustamente ebbe ad osservare il Solmi nel suo primo lavoro che « nessun rapporto può dimostrarsi fra le corporazioni di Costantinopoli e le scuole ravennati, come vorrebbe l'Hartmann; l'editto di Leone il Savio dimostra i Collegi artigiani in istato di piena soggezione, sottoposti a prefetti ed a ispettori regi, non a capitolari o a primicerî ».[1] Ma osservava il Calisse, col Tamassia, la mancanza nel Solmi di più ampie indagini nei riguardi delle istituzioni ecclesiastiche, soggiungendo che le « *scholae* s' innestano sulle istituzioni della Chiesa e dell'esercito, le quali continuarono ad avere personalità giuridica ».[2] Ora, le mie ricerche di storia economica confermano questa tesi. Col complicarsi delle funzioni sociali, coll'aumento del contenuto economico della società italiana, dall'associazione indifferenziata « *fraternitas* », si formarono associazioni minori a contenuto specifico: queste furono le *scholae*, di cui alcune, quelle a contenuto economico, si svilupperanno nelle arti del Comune. Io ho dimostrato[3] le vie ed i fattori per cui venne aumentando nell'alto medio evo il contenuto economico della società italiana, ossia vennero ricostituendosi posizioni che erano state proprie dalla struttura romana del periodo classico. Ho dimostrato come, dopo una prima rinascita del mercato nel secolo VIII, seguisse un indietreggiamento dovuto all' influenza

[1] SOLMI, *Associazioni*, cit. p. 123, nota 8.

[2] CALISSE, op. cit. p. 514.

[3] V. *Il mercato nell'alto medio evo*, ed ivi sopratutto i capitoli sulla ricostituzione del medioceto e sulla prima rinascita del mercato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

del sistema signorile, assunto dai Carolingi a fondamento della organizzazione dello Stato, e come il secolo X segnasse un risveglio di energie, sopratutto un risveglio delle energie cittadine. È allora che la città va riprendendo il suo potere di attrazione; cosicché si determina un fenomeno inverso a quello del IV e del V secolo, e precisamente un riaflusso alla città degli artigiani delle corti — o anche di servi *libertatem anhelantes*. Spontaneamente, per ragioni psicologiche e professionali, i nuovi venuti si collocano nelle contrade in cui già esistevano piccoli gruppi esercitanti un'attività professionale affine; si forma così delle « contrade artigiane », si ha il fenomeno della localizzazione professionale. Allora, il fatto della « vicinanza » diventa a sua volta un fattore dell'ulteriore organizzazione associativa. Ecco perché i documenti relativi all'esistenza di associazioni libere cominciano a spesseggiare verso la metà del secolo X da quello del 943, di Ravenna, a quello di Roma del 1030, forse anche a quello di Gaeta del tempo di Docibile II, [1] nello stesso tempo in cui si spegne quel tipo di ordinamento che i Carolingi avevano cercato di fissare sulla base della struttura e della organizzazione signorile e di cui le *Honorantiae*, ci descrivono il tramonto.

C'è da domandarsi perché le attestazioni spesseggiano pel territorio romanico, mentre mancano quasi completamente pel territorio longobardico. La ragione è chiara. Qui, più ancora che nel territorio romanico, la società si staccò dallo Stato, per effetto della dominazione straniera: il fenomeno associativo dunque si svolse al di fuori dello Stato e poté essere considerato per questa sola ragione con ostilità dal potere politico. Ma proprio il fatto che troviamo nella legislazione longobardica (e poi anche nella carolingica) così recisamente vietate le *zavas et adunaciones* (Rotari), le *cohadunationes* ecc. dimostra che il fenomeno associativo si svolgeva con intensità e che esso fa-

[1] MERORES, (*Gaeta im frühen Mittelalters* (8 bis 12 Jahrhundert), Gotha 1911. Se, col Ciccaglione e con la Merores, si deve ravvisare nell'attestazione del documento, la esistenza di una *schola*, è da notare che questa fa capo anch'essa alla Chiesa: » Hier ist wohl das Beispiel einer Handwerkerkorporation gegeben,.... die scheinbar als den Mittelpunkt oder als das Schild ihrer Vereinigung die Kirche san Salvatore hatte » (p. 92).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ceva capo ad un'autorità diversa da quella dello Stato, autorità che era la Chiesa. [1]

Ma la Chiesa non mantenne vivo soltanto lo spirito e la forma della società, così della società generale come delle società particolari; mantenne anche tutti gli elementi del suo, del loro, contenuto intrinseco e sostanziale. L'oganizzazione del lavoro intorno al santuario, l'organizzazione delle opere assistenziali per amore del prossimo e quindi di Dio, le strade e l'ospitalità, i pesi e le misure, i mercati e le fiere — e nello stesso tempo l'organizzazione della resistenza contro lo straniero — tali furono gli elementi concreti che la Chiesa trasmise da Roma al Comune. E come la società generale « Comune » giunta a maturità si stacca (talora con attriti, quasi sempre con moto evolutivo) dall'autorità ecclesiastica, così le società particolari nel loro svolgimento si staccano dalla medesima e si autonomizzano, sempre però conservando i segni religiosi dell'antica origine e degli antichi legami. Il fatto, dunque, del definitivo differenziarsi e costituirsi delle corporazioni comunali non è se non l'ultimo atto di un processo storico secolare, di quel processo per cui la Chiesa, erede di Roma, aveva mantenuto la lampada, accesa dalla Gran Madre, anche quando i barbari avrebbero voluto spegnerla. In questo senso è possibile parlare di continuità storica delle corporazioni.

FILIPPO CARLI.

[1] La sola riunione che i Langobardi permisero fu il *conventus ante ecclesiam*, perché serviva loro come mezzo di pubblicità e di estorsione delle imposte. V. MENGOZZI, *La città italiana nell'alto medio evo*, Torino 1914, pag. 250. Ivi il Mengozzi dice perentoriamente che « i Langobardi spazzaron via con gli ultimi avanzi delle curie e delle corporazioni quanto ancora rimaneva dell'antico organismo burocratico romano-bizantino ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

COMMENTI E DISCUSSIONI

Alla ricerca dell'interesse generale. — Anche R. GALLI ha preso la parola su questo tema (nel II vol. degli « *Studi in onore di R. Dalla Volta* », p. 167), ricavando lo spunto del suo argomentare da alcune idee del sottoscritto. Ma egli si fonda sopra una distinzione che mi sembra discutibile, quella cioè fra interesse relativo o ipotetico, connesso alla scelta soggettiva e personale del mezzo atto a conseguire un fine, e interesse assoluto od oggettivo, il quale sarebbe quello *vero*, definibile in base all'esperienza che dice se la scelta è stata buona, cioè unicamente dal punto di vista del fine conseguito. Ora l' interesse *vero* esclude che ce ne sia un altro — lo si chiami pure relativo —, perché quest'altro non potrebbe che esser non vero, cioè un interesse sbagliato, un non-interesse. Non c'è — obbiettivamente e subbiettivamente — che un rapporto fra mezzo e fine, quello appunto che è definito dal fine conseguibile mediante un mezzo, dalla soddisfazione che si può ottenere mediante un bene. Possediamo noi un criterio, una norma, che ci illumini sul modo di raggiungere, in date condizioni, quel fine che pur chiaramente vediamo, ossia che ci guidi nella scelta del nostro interesse ? Potremo aiutarci con l'esperienza, con l' intuizione, ecc., ma è certo che quel criterio ci manca. Ed è importante notare che, se esso esistesse, verrebbe viceversa meno la nozione dell' interesse, perché sarebbe come se conoscessimo la relazione necessaria tra mezzo e fine, cioè la « legge » di questa relazione: allora non si tratterebbe più di un rapporto tra mezzo e fine, ma tra causa ed effetto, rapporto che sarebbe « vero » nel senso medesimo in cui sono « veri » i rapporti tra fenomeni definiti scientificamente. Ora il G., se ho ben compreso, identifica l' interesse generale con l' interesse assoluto o « vero », ossia con la scelta buona, mentre l' identificazione bisogna farla per qualunque specie d' interesse, generale o individuale, dato che altri interessi non esistono all' infuori di quelli « veri ». Invece il problema è di vedere se, quando la definizione dell' interesse si riferisce a una generalità, esiste o no un criterio, una norma obbiettiva, sulla quale fondarla. Si potrebbe rispondere senz'altro di no, ma il fatto è che mentre nessuno si preoccupa troppo delle scelte individuali né ritiene possibile scoprire per il singolo, in rapporto ai suoi fini personali e privati, la « legge » del suo interesse, viceversa quando si tratta di collettività, di categorie, di classi, di Stati, di Nazioni, l'esistenza di tale « legge » sembra un presupposto ovvio, e all' interesse generale della categoria, della classe, dello Stato, della Nazione viene attribuita *a priori* una realtà logica diversa da quella degli interessi dei singoli componenti le varie collettività. Ciò è tanto vero, che la definizione dell' interesse « generale », dalla quale deriva la necessità di una determinata condotta dei singoli, non è lasciata a costoro ma è riservata a chi ha il potere d' imporre ad essi tale condotta.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Tutta la differenza, nel campo economico e dal punto di vista giuridico, tra liberalismo e corporativismo è qui. Il primo lascia che i singoli si arrangino; il secondo offre o impone ad essi la scelta già fatta. Certamente, il far dipendere la definizione dell' interesse dalla scelta dell'organo della collettività, il quale può imporre la sua decisione anche a chi giudica diversamente, è una soluzione empirica, come dice il G. riferendosi a quanto io ho scritto, ma ciò non toglie che le cose vadano precisamente così, e che così non possano non andare perchè non esiste un modulo obbiettivo dell' interesse generale, un modulo che sia *a priori* valido per tutti e ciascuno i componenti la collettività e per coloro che hanno l'ufficio di tutelarne gli interessi. « Le scelte dell'organo che rappresenta la collettività, scrive il G., possono non coincidere col vero interesse di questa, possono cioè rappresentare un interesse relativo molto distante da quel che abbiamo chiamato interesse assoluto ». Senza dubbio, ma secondo il nostro contraddittore non c'è altro modo, per sapere se i capi del sindacato o i capi della Nazione si sono sbagliati, che di attendere gli effetti delle loro decisioni. Ora questa non sarebbe una soluzione empirica semplicemente perché non sarebbe neanche una soluzione: scontate le conseguenze, buone o cattive, della scelta, il problema di definire l' interesse della collettività non ha più ragion d'essere. Quando il fine risulta conseguito con certi mezzi, o non conseguito con altri, questi sono facilmente concepibili siccome causa o condizione dell'effetto raggiunto o non raggiunto (il senno del poi). Ma in realtà l' ipotesi dello sbaglio non può né deve entrare nel conto, altrimenti tutto il sistema crolla, cioè si ritorna al liberalismo. « Gruppi d' individui che vivono nella collettività, continua il G., possono trovarsi più prossimi all' intuizione dell' interesse assoluto, volerlo realizzare; finiranno fatalmente per vincere; è la sorte delle Rivoluzioni ». Anche questo è vero, ma a parte il fatto che il ricorso all'esperienza rivoluzionaria per decidere qual è l' interesse nazionale non può essere un metodo d'ordinaria amministrazione, c'è da dire che neanche in tal modo il contrasto degli interessi viene perentoriamente risolto, perché se la rivoluzione distrugge il fatto in nome del diritto (in nome di un *vero* interesse), è poi un fatto anch'essa, e quindi è valutabile alla sua volta secondo i più diversi criteri. E del resto, coloro che fanno la rivoluzione non si assumono forse la responsabilità di interpretare il vero interesse della Nazione o dello Stato in un certa guisa, cioè secondo la loro scelta, e d' imporre la loro interpretazione ai dissenzienti ? Parmi in realtà che d' interesse « generale » si possa parlare con la certezza d' intendersi *a priori* solo in quanto tutti gli individui, alla collettività dei quali esso si riferisce, hanno — oppure è ad essi attribuito — un comune bisogno; vale a dire nel senso di interesse « comune ». Così si discorre, per esempio, degli interessi generali della produzione per

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

significare tutto ciò che conferisce al migliore svolgimento delle attività produttive, ossia il rapporto fra i constatati o constatabili bisogni della produzione e l'operosità dei produttori, l'azione di governo, le circostanze naturali, ecc., che occorrono per soddisfarli. Può esservi contrasto fra questi interessi generali e l' interesse del singolo produttore? Certamente no, perché i bisogni della produzione chi può sentirli se non i produttori? Ora dato che i bisogni esistono e che è possibile — almeno teoricamente — soddisfarli, il rapporto d' interesse non varia da produttore a produttore; così l' interesse può esser detto generale perché è comune cioè di tutti, e ciascun singolo per definirlo non ha che a definire l' interesse suo proprio. A una distinzione *reale* fra questi interessi individuali e quello della collettività non si può giungere neanche se ai primi si dà come termini di riferimento ciò che è bene per il singolo soggetto, mentre l'interesse generale si riferirebbe a ciò che è bene per tutti i componenti la collettività (secondo la distinzione di N. JAEGER, *Contributo alla determinazione del concetto di « rapporto collettivo »*, nella « Rivista del diritto commerciale », 1936, p. 627). Una differenza tra i due tipi d'interesse può fondarsi solo sul fatto che in un caso il bisogno è sentito da un'unica persona, e in un altro è sentito da tutti i componenti la collettività; ma se è sentito da tutti, vuol dire che è sentito da ciascuno, ossia l'interesse è generale appunto perché è individuale. Se poi alcuni dei componenti la collettività definiscono i comuni bisogni e quindi l'interesse generale in un modo e altri lo definiscono in un altro, vuol dire che esso non è affatto generale, e che la collettività è effettivamente scissa in due parti, per ciascuna delle quali i bisogni sono diversi e quindi vige un interesse diverso. Ma non è il caso di riprendere qui tutta la discussione. L'importante è riaffermare il concetto che partendo dalla considerazione dei singoli e dei loro bisogni e interessi particolari, alla nozione di un interesse generale diverso da questi ultimi non si perviene. Il che non significa che essa non sia pensabile, tuttavia se si riesce a pensarla è unicamente perché della collettività si può fare un ente astratto, ossia *separato dagli individui concreti;* solo così, cioè in quanto viene riferito a questo ente, è pensabile un interesse anch'esso astratto e obbiettivo, separato da quelli individuali e concreti fino al punto che si può ad essi contrapporlo. Coloro che hanno la competenza di definire interessi superindividuali si riferiscono sempre alla « categoria », alla « classe », allo « Stato », alla « Nazione » come ad entità aventi una propria esistenza; e non è detto che ciò accada attraverso un freddo procedimento intellettualistico, perché anzi, di solito, quell'astrazione non è che la proiezione di una fede. Naturalmente la fede occorre anche a chi attende che altri definisca l'interesse « generale » per lui e in suo nome.

(*c. s.*).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

LIBRI E OPERE RICEVUTE

AGRESTI ALBERTO. — *La forma di governo nello Stato fascista.* Roma, editore « Lo Stato Corporativo » 1936, XIV, 1 vol. in 8, pp. VIII–96.

ALAJMO CALOGERO. — *Sulle vie dell'Impero.* Roma, presso l'Autore, Via Paolucci de' Calboli, 54, 1936, XV, 1 vol. in-8 , pp. 90.

ANDREOLI GIUSEPPE. — *Le pertinenze.* (Monografie de « Il Foro della Lombardia », vol. XIII). Padova, Cedam, 1936, XIV, 1 vol. in-8. pp. 420.

Annuaire statistique de Finlande 1936. — Nouv. série 34e année. Helsingfors, 1936, 1 vol. in-8, pp. 390.

Annuaire statistique de la Norvége 1936. — Oslo I Kommisjon Hos H. Aschehoug & Co., 1936, 1 vol, in-8, pp. XVIII–270.

Annuaire statistique de la Suéde 1936. — Stockholm Kungl. Boktryckeriet, 1936, 1 vol. in-8, pp. XVIII–392.

ARENA CELESTINO. — *Il lavoro soggetto dell'economia* (estratto). Rocca S. Casciano, Stab. tip. L. Cappelli, 1936, XIV, 1 op., pp. 5.

ARENA CELESTINO. — *Teorie economiche del salario e dottrine sociali del salariato.* (Introd. al vol. XI, *Lavoro,* nella Nuova Collana di Economisti diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena, Torino, U. T. E. T., 1936). Torino U. T. E. T. 1936, 1 flo in-8, pp. LXVIII.

Banca dei Regolamenti Internazionali, *Sesta relazione annuale* (1° aprile 1935, 31 marzo 1936). Basilea, 11 maggio 1936, 1 vol in-4, pp. 94 con prospetti, diagrammi e allegati.

BIANCHI FILIPPO. — *La nuova legge sul decreto d'ingiunzione per pagamento di crediti consegna di merci e di cose sfratti per finita locazione e per morosità, con commento, note giurisprudenziali, Relazione ministeriale e formolario.* 1a ed. Milano, presso l'Autore, Via Podgora, 14, 1 vol. in-16, pp. 206.

BOCCIARDO sen. ARTURO. — *Le industrie chiavi e l'intervento dello Stato.* Discorso. Roma, Tip. del Senato, 1936.

[Dopo il discorso del Duce alla II Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, l'azione corporativa poggia su basi praticamente solide perchè teoricamente chiare. Finchè il corporativismo è una pura dottrina, può capitare di perdersi, con le discussioni, in viottoli ciechi; ma quando si presenta sotto forma di programma concreto, con obbiettivi precisi, anche i teorici possono lavorarvi attorno con molti migliori risultati. Dopo il discorso del Duce, corporativismo significa piano regolatore dell'economia per realizzare al più presto il massimo di autarchia, in vista della ineluttabilità che, prima o poi, un cimento bellico s'imponga alla Nazione. Il sen. Bocciardo, che della vita economica italiana, nelle sue più complesse forme produttive, possiede diretta esperienza, ha esposto al Senato alcune importanti considerazioni sopra uno degli aspetti essenziali del problema, quello dell'organizzazione industriale. Si tratta di vedere a che punto di realizzazione è pervenuto il piano tracciato dal Duce, di raggruppare le industrie chiavi in grandi unità, di conferire ad esse uno speciale carattere nell'orbita dello Stato e di fare intervenire quest'ultimo nella loro gestione. Allo scopo di garantire a quelle industrie, nei periodi di pace, il massimo di potenzialità richie-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sto dalle necessità della guerra, sono indispensabili i consorzi di produzione e di vendita, opportunamente disciplinati. Bisogna infatti che il consorzio non mantenga elevati i prezzi dei prodotti fissandoli sulla base dei costi dell'azienda consorziata meno efficiente, consentendo in tal modo utili eccessivi alle altre aziende consorziate. Il consorzio, quindi, deve essere totalitario, e le quote di lavoro delle diverse aziende consorziate devono essere in esatta proporzione con le rispettive reali potenzialità produttive. Occorre inoltre che il consorzio sia messo nell'impossibilità di prevalersi della sua condizione di monopolio. Qui dovrebbe intervenire, secondo il sen. B., la corporazione, a mezzo di appositi comitati tecnici corporativi, per fissare periodicamente i prezzi massimi delle industrie autorizzate a consorziarsi. Il B. spiega con quale criterio dovrebbero essere fissati questi massimi, e illustra i vantaggi del sistema, col quale si realizzerebbero le grandi unità volute dal Duce, e anche un efficiente controllo dello Stato, forma d'intervento che sarebbe quella preferibile nella maggior parte dei casi. W. C. S.]

BRUNO CESARE. — *Le Aziende municipalizzate e la Cassa di Previdenza fra i dipendenti degli Enti locali* (estratto). Roma, Tip. delle Terme, 1936, XIV, 1 op. in-8, pp. 12.

CIAFARDINI OVIDIO. — *L'agricoltura italiana e gli scambi con l'Estero con particolare riferimento all'azione disciplinatrice e coordinatrice dell'ordinamento corporativo.* Roma, a cura della Conf. Fasc. degli Agricoltori, a. XIV, 1 vol. in-8, pp. 98.

Compagnie universelle du Canal Maritime de Suez. Assemblée générale des Actionnaires. 82ª Réunion, 8 juin 1936. *Rapport présenté au nom du Conseil d'administration et Compte de l'Exercice 1935.* Paris, Soc. Anon. de Public. Périod., 1936, 1 flo in-8.

[Segnaliamo queste cifre:
Movimento passeggeri per il Canale di Suez durante il 1935: 625.465 (nel 1934: 262.122) di cui civili 255.302; dei militari, italiani 319.504, britannici 37.083, francesi 13.318. Tonnellaggio netto transitato: migliaia ton. 32.811 (1934: 31.751) di cui destinate ai porti del Mar Rosso 4.564 (1934: 718). Introiti provenienti dal diritto speciale di navigazione sulle navi e passeggeri, in franchi francesi: 887.777.553].

Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio. *Les conditions du travail des employés en Italie.* Roma, a. XIV, 1 flo in-8, pp. 48.

Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa di Torino. *Contro le Sanzioni. Prodotti semilavorati e finiti fabbricati nella Provincia di Torino.* Fasc. I, II, III, IV. Torino, Tip. U. Panelli, 1936, 4 fli in-8.

CORTI PIERO. — *Funzione e ordinamento del credito* (estratto). Firenze, Centro di Cultura e propaganda corporativa, 1936, XIV, 1 flo in-8, pp. 37.

DE FRANCISCI GERBINO GIOVANNI. — *Sulla concezione dell'interesse generale.* (Istit. Naz. Fasc. di Cultura, Sezione di Palermo, V). Palermo, Ires, 1936, XIV, 1 vol. in-8, pp. 54.

Deutschlands Wirtschaftliche Lage an der Jahreswende 1936/37. Überreicht von der Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft Berlin. Berlin, 1936, 1 flo in-8, pp. 89.

EINAUDI LUIGI. — *Nuovi saggi.* (Biblioteca de « La Riforma Sociale »). Torino, G. Einaudi, ed. 1937, XV, 1 vol. in-8, pp. 423.

[In questo volume sono raccolti, e ordinati per materia, gli articoli le note e le recensioni già apparsi su *La Riforma Sociale* dal gennaio 1933 all'aprile 1935. Dei vari argomenti cui si riferiscono — crisi economiche, credito e banche, finanza, politica economica, storia delle dottrine e via dicendo — qui interessa ricordare soltanto i saggi di argomento corporativo: *Trincee economiche e corporativismo, La corporazione aperta*, per citare i più noti, che vivo interesse suscitarono al momento in cui furono pubblicati.

Sul corporativismo di Luigi Einaudi ho scritto in questa stessa rivista. Ma molte altre cose avrei da dire-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Allora premeva a me di mettere in luce come, e attraverso a quali problemi, il corporativismo andasse gradualmente acquistando cittadinanza nell'economia teorica; bastava quindi, ai fini della mia indagine, rilevare che l'Einaudi aveva nel corporativismo visto soltanto un problema di determinazione di prezzi. Oggi vorrei aggiungere una osservazione che muove da un altro punto di vista. L'Einaudi ha trascurato di considerare molti problemi che si affacciano ovviamente a chi si mette a riflettere su questa grande nostra esperienza. Se le corporazioni sono enti normativi, quale il fondamento di questa normazione, ossia quale il criterio, il principio basilare di qualsiasi controllo economico? quali i limiti dell'attività individuale nell'ambito dell'attività della corporazione? E ancora: quali i mezzi propri delle corporazioni, idonei ad affrontare e risolvere i problemi di loro specifica competenza? quale il criterio determinante delle loro attribuzioni? quale la struttura interna più consentanea ai loro uffici? e via dicendo. Vien fatto di chiederci perché l'Einaudi non abbia considerati questi, pur così ovvii, problemi. E la risposta, forse, è questa: che a risolvere questi problemi manca qualsiasi elemento sperimentale, e dovremmo stillare la risposta *unicamente* dal nostro raziocinio. E questo non può esser sufficente a costruire schemi teorici, i quali, pur nella loro astrattezza, debbono poggiare su fondamenti storicamente concreti. Invero, da ogni pagina di questo libro traspare l'avversione dell'Einaudi verso il ragionamento condotto a fil di logica ma su categorie astratte, muovendo da premesse aprioristiche o fideistiche, l'avversione verso gli scatoloni vuoti che figurano spesso nei trattati dei teorici da tavolino. E perciò egli ha visto in questi problemi niente più che delle occasioni buone per logomachie e discorsoni vacui senza costrutto; e anziché sforzarsi a intravedere nella fioca luce dell'alba le forme nuove della nuova realtà *in fieri* e tentarne l'analisi e la riduzione a schemi teorici, ha preferito evitare il pericolo di cadere nell'astratto e nel falso, ignorando addirittura il problema e la sua esigenza, e lasciando che il tempo, da buon galantuomo, si incaricasse di risolverlo per suo conto. Dobbiamo biasimare l'Einaudi per questa prudenza, o magari scetticismo scientifico? Invero, se badiamo a quelle che sono state sinora le realizzazioni del corporativismo, ossia distinguiamo, per dare a Cesare quel che è di Cesare, tra quello che dell'odierna nostra struttura economica è frutto effettivo delle corporazioni e quello che invece si deve all'azione di uomini e di enti estranei alla organizzazione corporativa, dovremo onestamente riconoscere che i fatti, piuttosto che agli accesi entusiasmi dei corporativisti avanti lettera, han dato ragione alla fredda prudenza einaudiana. Onesto riconoscimento che tuttavia non ci smuove dalle nostre posizioni di studiosi impegnati nella conquista di nuovi orizzonti. g. brug].

Elenchi storici e statistici dei Senatori del Regno dal 1848 al 1° gennaio 1937, XV. Roma, Dal Segretariato Generale del Senato il 1° gennaio 1937, XV, 1 vol. in-8, pp. 203.

FASSI SALVATORE. — *Appunti di Statistica musicale*. Roma, Tip. Saturnia, 1936, 1 op. in-8, pp. 8 e 1 tav.

FERRI GIUSEPPE. — *Rappresentanza politica* (Contributo ad una ricostruzione del concetto). Roma, « Athenaeum », s. a. 1 vol. in-8, pp. IV–106.

GERBER C. F. — *Diritti pubblici*. (Ueber öffentliche Rechte) prima traduzione italiana del dr. Giuseppe Ferri. Roma, « Athenaeum » s. a. 1 vol. in-8, pp. IV-80.

GRIZIOTTI BENVENUTO. — *Riflessioni di diritto internazionale, politica, economia e finanza* (estratto). (Pubblicazioni della R. Università di Pavia, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali 60). Pavia, Libr. F.lli Treves, 1936, XIV, 1 op. in-8, pp. 30.

GROPPALI ALESSANDRO. — *Dottrina generale dello Stato*. 3ª ed. Milano, A. Giuffrè Editore, 1937-XV, p. 245. L. 25.

[Pregi d'ordine e di chiarezza caratterizzano queste lezioni del G., e insieme una sicura ed esperta elaborazione del molto materiale raccolto, nonostante la sua eterogeneità. L'autore si è proposto di coordinare sistematicamente i principî delle varie scienze che si occupano dello Stato. Ma un'osservazione può farsi a questo proposito, riguardo cioè all'effettiva realizzazione di tale unità sistematica, data la molteplicità dei punti di vista dai quali l'indagine intorno allo Stato è condotta. L'a. nota che il metodo storico–compa-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rativo va adoperato nello studio della genesi e dell'evoluzione dello Stato, per costruire, cioè, una teoria sociologica; ma poi c'è anche il metodo tecnico-giuridico, da usarsi per studiare l'organizzazione dello Stato come soggetto di diritto, il che dà luogo a una teoria giuridica *toto coelo* diversa da quella sociologica; infine occorre il metodo deduttivo, se si vuol costruire una teoria intorno al fondamento dello Stato o allo Stato ideale. Si capisce che la « dottrina dello Stato », in tal modo, finisce per presentare, di una » scienza », solo i caratteri esteriori, e che i suoi concetti sono unificati solo formalmente. Non si esclude, tuttavia, che ciò possa essere utile a scopo didattico, e come avviamento a particolari elaborazioni dell'importante argomento. w. c. s.]

Institut International d'Agriculture. *Annuaire international de Statistique agricole, 1933-34, 1934-35.* Rome I. I. A., 1934 e 1936, in-8.

International Whaling Statistics, VII, edited by The Committee for Whaling Statistics appointed by the Norwegian Government. Oslo, 1936, 1 flo in-8, pp. 54.

Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia, *Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1934*. Vol. I°, Analisi per merci e per paesi. Allegato: Nomenclatura delle merci considerate dalle statistiche del commercio con l'estero e loro numeri di statistica e della tariffa doganale. Roma, Ist. Pol. dello Stato, 1936, XIV, 1 vol. in-8, pp. XIX-870, allegato, pp. 37.

detto, — *Statistica dell'Istruzione superiore per l'anno accademico 1631-32 e notizie statistiche per gli anni accademici dal 1927-28 al 1930-31.* (Statistiche intellettuali, vol. 11). Roma, Tipogr. I. Failli, 1936. XV, 1 vol. in-8, pp. VIII-138.

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, *Atti del Congresso della Previdenza Sociale*. Bologna, 1-3 ottobre 1935, XIII. Bologna, Tip. L. Parma, 1936, XIV, 1 vol. in-8, pp. 307 e fig.

Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro. — *Indagini analitiche sugli infortuni avvenuti nell'anno 1933, XI-XII, E. F.* (Appendice alla relazione sul bilancio consecutivo dell'esercizio 1935, XIII-XIV E. F.). Roma, Soc. An. Tip. G. Luzzatti, 1936, XIV, in-4, pp. 107, con varie tabelle.

Knickerbocker H. R. — *Economia rossa e benessere bianco*. Milano, V. Bompiani, 1936, XIV, 1 vol. in-8, pp. 189.

[Il K., giornalista nel miglior senso della parola, espone in questo libro i risultati di una sua inchiesta sul tenor di vita e sui consumi della famiglia operaia nella Russia bolscevica e nei paesi baltici, capitalistici. La conclusione è favorevole a questi ultimi, pur riconoscendo il K., con obiettività di giudizio, i progressi realizzati dall'Unione sovietica nei riguardi degli operai. In complesso, un interessante contributo allo studio della Russia d'oggi].

Lambert Jacques. — *La vengeance privée et les fondements du droit international public.* (Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales Genève, n. 17). Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936, in-8, 1 vol. pp. 136.

Monarca Adriano. — *L'appartenenza della sovranità sui territori sotto mandato*. Pisa, Tip. Ed. U. Giardini, 1936, XIV, 1 vol. in-8, pp. 59.

Organisation (L') Internationale du Travail. Ce qu'elle est. Ce qu'elle a fait. Genève, B. I. T., 1936, 1 vol. in-8, pp. 179.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

LIBRI E OPERE RICEVUTE

Osservazioni intorno al terzo libro del progetto di Codice Civile (marzo 1936, XVI). (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, serie seconda: Scienze giuridiche, LII) Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1936, in-8, 1 vol. pp. 91.

PACCES FEDERICO M. — *La razionalizzazione delle anagrafi comunali* (estratto). Roma, E. N. I. O. S., 1936, XIV, 1 op. in-4, pp. 3.

Piano (Il) generale di ricostruzione di Mosca pel decennio 1936–1945 (dal giornale « Le Isvestia » dell'11 luglio 1935). Roma, a cura dell'Ufficio Studi del Governatorato, 11 facciate poligrafate e 1 pianta in-4.

PROVINCIALI RENZO. — *Il giudizio di rinvio.* (Monografie de « Il foro della Lombardia » vol. IX). Padova, Cedam, 1936, XIV, 1 vol. in-8, pp. 381.

Repubblica Argentina. — *El Comercio exterior argentino en los primeros semestres de 1936 y 1935* (Boletin n. 218). Buenos Aires, S. A. de Impresiones Generales, 1936, 1 vol. in-8, pp. 177.

Repùblica del Paraguay. — *Memoria de la Direcciòn General de Estadistica correspondiente al ano 1934.* Asunciòn, Imprenta Nacional, 1936, 1 vol. in-8, pp. 128.

ROSSINI SANDRO. — *La tutela della economia risiera nella politica corporativa.* Milano, Soc. An. Stampa periodica italiana, 1936, 1 vol. in-8, pp. 188 con 6 tavole fuori testo.

[Minuta ed attenta disamina della produzione risiera in regime di economia controllata cioè nel quadro del funzionamento dell'Ente Nazionale Risi, di cui l'A. lumeggia chiaramente precedenti storici, struttura e funzionamento. Il lavoro pregevole anche per l'ottimo uso del materiale statistico che l'A. aveva a sua disposizione, non resta in un campo strettamente teorico, ma porta un contributo pratico allo studio di particolari problemi economici, costituendo un sicuro orientamento nella importante branca risicola e risiera].

SCELLE GEORGES. — *Théorie juridique de la révision des traités.* (Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève n. 16). Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936, 1 vol. in-8, pp. 97.

SOLMI ARRIGO. — *Le Corporazioni nel Medio Evo.* (Quaderni de « L'Assistenza Sociale » 4). Roma, Stab. Tipogr. « Europa », 1936, 1 op. in-8, pp. 19.

Stabilisation des conditions d'échange. Accords internationaux de compensation des paiements. Rapport présenté par le Comité permanent italien pour les Conférences interparlamentaires. (Conférence parlamentaire internationale du commerce, 1935). Rome, Imprim. de la Chambre des Députés, MCMXXXV-XIII 1 flo. in-8, pp. 50.

Statistique du Danemark. *Annuaire statistique 1936.* Kobenhavn, H. H. Thieles Bogtrykkeri, 1936, 1 vol. in-8, pp. XXVII, 268.

STRATTA GIUSEPPE. — *Sul principio di prova dell'art. 190 Cod. civile* (estratto). Padova, Cedam, 1936, XIV, 1 op. in-8, pp. 14.

TAVIANI PAOLO EMILIO. — *Come il Nazionalsocialismo risolve il problema classista.* Roma, Tip. Poliglotta « C. d. M. », 1936, 1 op. pp. 12.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

TAVIANI PAOLO EMILIO. — *La partecipazione operaia al profitto* (estratto). Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1936, 1 op. pp. 32.

TREMELLONI ROBERTO. — *L'industria tessile italiana. Come è sorta e come è oggi.* (Problemi contemporanei XIII). Torino, G. Einaudi, ed. 1937, XV, 1 vol. in-8, pp. 294.

[Riportiamo anzitutto l'indice, che ci darà l'intelaiatura dell'opera: Dalle prime arti tessili alla moderna industria, Le condizioni dell'industria tessile italiana nel primo cinquantennio del secolo XIX, Dal 1850 alle tariffe protezionistiche, La tariffa doganale dell'87 è il venticinquennio successivo, La guerra 1915-'18 e il dopoguerra, Sguardo all'evoluzione recente dell'industria tessile mondiale, I vari rami dell'industria tessile italiana nell'ultimo decennio, L'industria tessile italiana, oggi. — Il T. è riuscito a darci un bel volume, in cui dà prova non soltanto della sua profonda e precisa conoscenza di dati storici e statistici, ma anche della sua capacità di interpretare questi dati, nelle loro ragioni e nei loro rapporti, con sano criterio e competenza d'economista. Così, la narrazione dello sviluppo progressivo dell'industria tessile (nei suoi vari rami, laniero, cotoniero, serico, canapiero, etc) ci spiega le sue caratteristiche strutturali odierne, le sue deficenze, lo squilibrio tra la potenzialità degli impianti e il consumo interno, gli alti costi di produzione; e l'esame di queste manchevolezze suggerisce i rimedi e addita gli ostacoli da superare. — Chiude il volume un'ampia e ragionata bibliografia].

United States Tariff Commission. — *Changes in import duties since the passage of the Tariff Act of 1930.* (Miscellaneous series). Washington, U. S. Government Printing Office, 1936, 1 flo in-8, pp. III-38.

ZACCAGNINI SAURO. — *Il partito e le Corporazioni nello Stato Fascista* (estratto). Città di Castello, Tip. Soc. Ed. « S. Lapi », 1936, XIV, in-4, 1 op. pp. 7.

Gerente responsabile: WIDAR CESARINI SFORZA
Stab. Tip. FRATELLI STIANTI - Sancasciano Val di Pesa (Firenze).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 Per. Ital. 965

INDICE DEL VOLUME VII

Archivio di Studi Corporativi, 1936. XIV-XV.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARTICOLI

ARENA C., *I problemi dell'organizzazione del lavoro e la necessità della corporazione* . . . . Pag. 4
BRUGUIER G., *Il corporativismo e gli economisti italiani* . . . 46, 132
CARLI F., *Il problema dei rapporti fra etica ed economia in alcuni tipi di dottrine* 179
CARLI F., *Nuovi studi sul problema della continuità storica della Corporazione* 327
CESARINI SFORZA W., *Preliminari sul diritto collettivo* 27
DE STEFANI A., *Il fattore spirituale nella dinamica corporativa* . 1
FINZI E., *Aspetti giuridici delle Società Cooperative* 83
FUNAIOLI G. B., *Famiglia e Stato nell'ordinamento italiano* . . . 307
LEVI L. R., *Il problema della organizzazione corporativa locale* . 231
LOLLINI E., *La misurabilità dei valori e dei bisogni economici* . 202
MAZZONI G., *Note sul concetto di categoria* 94
NAVARRA A., *Lo Stato e gli interessi collettivi economici* 284
RANELLETTI O., *Teorie sulla rappresentanza* 273
TANAKA K., *Il metodo del diritto commerciale* 121

VARIETÀ

COMMENTI E DISCUSSIONI: *Alla ricerca dell'interesse generale* . . 366
Ancora della corporatività come essenza assoluta dello Stato . 263
A proposito delle lezioni di F. Ferrara, ossia dell'iniziativa economica 171
L' interesse di categoria 170
Il corporativismo e l'assoluto 80
Il discorso del XXIII Marzo 79
Stato di diritto e Stato fascista 81
Storia e scienza 265

LIBRI E OPERE RICEVUTE 175, 267, 369

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

INDICE DEI NOMI

Agnello, 360.
Agresti, 369.
Alajmo, 369.
Alberto Magno, 182.
Albino, 267.
Alessandro Severo, 338, 343, 344, 346 n.
Altarelli, 175, 255 n.
Amadio, 233 n.
Amoroso, 137, 165 e segg., 180, 180 n.
Andersson, 195.
Andreoli, 256 n., 369.
Anossov, 175.
Arcoleo, 283.
Arena A., 175.
Arena C., 26, 137, 160 e segg., 167, 269, 369.
Arias, 47, 48 e segg., 57, 137, 155 n., 195 e segg., 357, 357 n.
Aristotile, 181, 182.
Ascarelli, 91 n., 303 n.
Astolfo, 347, 348, 349.

Balella, 97 n.
Balzarini, 95 n.
Barassi, 95 n., 97 n., 98 n., 101 n., 102 n., 109 n., 110 n., 111 n., 112 n., 113 n., 234 n., 237 n., 242 n., 253 n.
Barbieri, 47, 49 n., 159 n.
Barone, 71.
Bassanelli, 175.
Battaglia, 80, 264.
Baudrillart, 186, 187.
Benaglia, 253 n.
Benini, 137, 138, 138 n., 139, 139 n.
Bernard, 229.
Bertolino, 267.
Besta, 357, 357 n.
Biagi, 175, 276.
Bianchi, 312 n., 313.
Billi, 175.
Billioud, 359 n.
Blanc, 185.
Bloch, 359 n.
Bocciardo, 369.
Bossa, 82.
Bognetti, 349 n.
Böhm Bawerk, 269.
Bolla, 175.
Boncour, 5.
Bonfante, 314 n., 346 n.
Borsi, 175, 256 n.
Bottai, 58 n., 74 n., 137, 233 n., 239 n., 269.
Bottini, 175.
Bracci, 269, 311 n., 312 n., 325 n.
Breglia, 143, 150, 150 n., 151, 151 n., 154.
Broglia, 177.
Brucculieri, 60 n.
Bruguier, 78, 169.
Brunetti, 321 n., 324 n.
Bruno, 370.
Bulgarelli, 361.
Burckhardt, 309 n.

Calisse, 328, 357, 357 n., 363, 363 n.
Callistrato, 345.
Camanni, 158 n.
Cammeo, 256 n.
Campi, 362 n.
Canepa Vaccaro, 231 n.
Caneva, 233 n.
Capponi, 328.
Caracalla, 344.
Carli, 48, 50 e segg., 59, 148 n., 201, 365.
Carlo Magno, 351, 355.
Carnelutti, 87 n., 88 n., 265.
Carver, 269.
Castel, 218.
Cesare, 371.
Cesarini Sforza, 45, 95 n., 101,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

101 n., 105 n., 116 n., 234 n., 237 n., 242 n., 253 n., 256 n., 263, 264, 283.
Chapman, 176.
Cherbuliez, 186.
Chiarelli, 118 n., 255 n.
Ciafardini, 370.
Ciccaglione, 331, 334, 364 n.
Cicerone, 307 n.
Cicu, 96 n., 311, 312 n.
Clark, 62 n.
Cole, 195.
Coniglio, 95 n.
Considérant, 185.
Consiglio, 60 n., 66 n., 176.
Corso, 175.
Corti, 370.
Costantino, 346.
Cournot, 184.
Croce, 60 n., 71 n., 215, 215 n.
Crosara, 176.

D'Addario, 267.
D'Alessio, 81-82.
Dalla Volta, 83, 83 n., 90, 205 n., 366.
Dauzat, 338 n.
De Amicis, 80, 176.
De Feo, 175.
De Francisci, 303 n., 306 n.
De Francisci Gerbino, 370.
Degli Espinoza, 143, 267.
Degni, 312 n., 316 n.
Della Valle, 207 n., 221 n.,
Del Vecchio Giorgio, 137, 140, 141, 141 n., 173, 180, 180 n., 193 n., 195 e segg.
Del Vecchio Gustavo, 191.
De Maria, 143, 158 n.
De Pietri Tonelli, 145 n.
Dernburg, 125.
De Ruggiero, 312 n.
De Stefani, 3, 137, 166 n., 168, 171, 172.
De Turri, 121.
De Valles, 248 n.
De Vergottini, 176.
De Vito, 280 n.
Diocleziano, 343, 346.
Docibile II, 364.
Donati, 267.
Donegani, 270.
Du Cange, 339 n., 360 n.

Einaudi, 66, 137, 138 n., 143, 146 e segg., 150 n., 180, 180 n., 197, 200, 370, 371.
Emerigon, 122.
Esposito, 248 n.

Fanfani, 269.
Fanno, 46, 54, 54 n., 144, 156 e segg.
Fantuzzi, 360.
Fasiani, 59, 154, 154 n.
Fassi, 371.
Fawcett, 191.
Federici, 177.
Federico I, 338, 340.
Felice (Arcivescovo), 360.
Fenoglio, 177.
Ferrara, 95 n., 138, 171 e segg., 175, 208.
Ferrara F., 311 n., 312 n.
Ferrarini, 177.
Ferraris, 231 n.
Ferrer, 156.
Ferri, 48, 56, 57, 137, 278 n., 279 n., 371.
Fiamma, 335.
Filomusi Guelfi, 301, 317.
Finzi, 93, 175.
Foà, 151 n., 153, 154.
Fortunato (Vescovo), 362.
Fossati, 143.
Fourier, 185.
Fovel, 47 e segg., 58 e segg., 137, 142, 150 n., 157, 157 n.
Funaioli, 175, 326.
Fustel de Coulanges, 351 n.

Gabotto, 356.
Galli, 148 n., 175, 366.
Ganellone, 361.
Gangemi, 46 n., 47, 145, 145 n., 146 n.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Garbagnati, 177.
Gaudenzi, 343, 343 n., 358, 358 n.
Gerber, 371.
Gierke, 5.
Girola, 231 n., 232 n.
Gisulfo, 333 n.
Giulini, 335, 335 n., 337, 338 n.
Giurco, 269.
Giustiniani, 101, 102 n.
Giustiniano, 329, 347, 349.
Gobbi, 137, 139, 140, 150 n.
Goldschmidt, 122.
Gossen, 184, 206, 214, 223, 223 n.
Gragnani, 177.
Grecchi, 175.
Gregorio (San), 328, 329, 326 n., 342, 354, 354 n., 355 n., 362.
Grisostomi Marini, 318 n., 319 n., 324 n.
Griziotti, 177, 371.
Groppali, 371.
Guisan, 177.
Guizot, 183, 356 n.

Hartmann, 328, 334, 334 n., 362 n., 363.
Hawtrey, 192, 195.
Heck, 123.
Hegel, 264, 328.
Hicks, 269.
Hobson, 195, 195 n.
Homan, 195 n.
Huvelin, 123.

Ildebrando, 362, 363.
Jaccarino, 255 n.
Jaeger, 269, 368.
Jannaccone, 144 n., 177.
Jannitti Piromallo, 242 n.
Jellinek 96 n., 277 n.
Jemolo, 248 n., 312 n., 319.
Jevons, 5, 228, 269.
Josserand, 289.

Kant, 216.
Kawan, 177.
Keynes, 192, 218.
Knickerbocker, 372.
Knight, 195.

Lama, 89 n.
Lambert, 291, 372.
Lanzillo, 145, 145 n., 205 e segg.
La Rochelle, 122.
Lehmann, 124.
Leicht, 327 e segg., 337 n., 338 n., 346 n., 348, 350, 352, 362 n.
Le Play, 186, 186 n.
Leone il Savio, 328, 355, 363.
Leva, 233 n.
Levi, 177, 237 n., 240 n., 262.
Levy, 291.
Liutprando, 363.
Locke, 311, 311 n.
Lolini, 47, 206, 209 n., 216 n., 230.
Lordi, 88 n.
Lorenzoni, 90 n., 180, 180 n.
Loria, 185.
Lotario, 329, 333, 341, 342, 352.
Ludovico il Bonario, 329.
Luigi XIV, 122.
Lutario, 267.

Mach, 202.
Machiavelli, 309 n.
Maiorca, 311 n.
Manzoni, 146.
Maranini, 177.
Maraviglia, 270 n.
Marshall, 164, 173, 176, 190 e segg., 201, 269.
Marx, 185, 189.
Masci, 137, 150 n., 158 e segg., 160, 160 n., 166 n., 167 n., 221 n., 267.
Masetti, 177.
Matsumoto, 125.
Mazzei, 60 n., 180, 180 n.
Mazzi, 337 n.
Mazzoni, 120, 175.
Medugno, 92 n.
Menger, 223, 224.
Mengozzi, 337 n., 356 n., 365 n.
Merores, 330, 364 n.
Mill, 191.
Monarca, 372.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Monti, 327, 353, 353 n., 358, 358 n., 359 n., 369 n.
Moore, 53, 269.
Moretti, 143.
Mori, 177, 178.
Mortara, 178.
Mossa, 178.
Miller-Erzbach, 123.
Muratori, 328, 360 n.
Mussolini, 74, 79, 147, 280 n.

Navarra, 98 n., 115, n., 306.
Navazzini, 87 n.
Niceforo, 215, 216.
Nicole, 334.
Nicolini, 269.
Nicoletti, 242 n.
Nussbaum, 291.

Origone, 279 n.
Orlando, 22, 249 n., 278 n.
Owen, 185.

Pacces, 178, 373.
Pagni, 63 n.
Palomba, 178.
Pantaleoni, 7, 83, 83 n., 145, 148, 163, 164, 179, 193 n., 218, 218 n.
Panunzio, 174, 175.
Papi, 143, 154 e segg.
Pardessus, 125.
Pareto, 71, 176, 179, 214, 214 n., 215, 216 n., 218, 220.
Pasquinelli, 255 n.
Patetta, 331, 331 n., 332.
Peretti Griva, 178.
Pergolesi, 110 n.
Peruzzi, 269.
Pesce, 175.
Pietro (arcivescovo), 360.
Pigou, 191 n., 192, 192 n., 194.
Pirenne, 336.
Pirou, 195 n.
Pitigliani, 158 n.
Platone, 264.
Poincaré, 202.
Porri, 158 n.
Portia, 158.
Pothier, 122.
Prato, 215.
Provinciali, 373.
Proudhon, 185.
Pugliatti, 86 n., 175.
Purpura, 233 n.

Quesnay, 189.

Ranelletti A., 269.
Ranelletti O., 248 n., 249 n., 250 n., 278 n., 281, 282.
Raselli, 311 n.
Repaci, 178.
Ricardo, 179, 185, 191, 194.
Richelda, 361.
Riva Sanseverino, 112 n.
Robbius, 135 n., 153.
Roberti, 308 n., 324 n.
Rocchi, 88 n., 233 n.
Rocco, 116 n., 280 n.
Rodbertus, 185.
Romano, 98 n., 99 n., 117 n., 231 n., 248 n.
Romolo Augustolo, 343.
Rossi L., 278 n.
Rossi P., 186.
Rossini, 373.
Rostovzev, 345 n., 246 n.
Rotari, 348, 364.

Sacco, 270.
Saint Simon, 185.
Salemi, 118 n.
Santacroce, 267.
Sapori, 183 n.
Say, 184, 184 n., 185.
Scaccia, 121.
Scelle, 373.
Schipani, 233 n.
Schumpeter, 218.
Scialoja, 87 n., 346 n.
Sella, 215, 356 n.
Settimio Severo, 343, 345.
Simoncelli, 96 n.
Sismondi, 185, 185 n.
Smith, 72, 189, 267, 268.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Sohm, 87 n.
Solmi, 312 n., 327, 328, 328 n., 357, 357 n., 363, 363 n., 373.
Sorel, 205, 205 n., 269.
Spano, 336 n.
Spirito, 47, 58, 61 n., 69 e segg., 132 e segg., 142, 144.
Spreti, 360, 360 n., 361, 361 n.
Stalin, 178.
Stein, 298.
Stolfi, 311 n., 313 n.
Stracca, 121.
Stretta, 373.

Tabet, 270.
Tanaka, 131.
Tamassia, 328, 357, 357 n., 358 n., 363.
Tarde, 339.
Tassinari, 46, 46 n., 47, 144.
Taviani, 178, 373, 374.
Tedeschi, 270.
Thaller, 123, 125.
Thöl, 122.
Thon, 86 n.
Toesca di Castellazzo, 170.
Tommaso (San), 182, 198, 199, 264.
Tonelli, 178.
Tremelloni, 37 n.
Trentin, 231 n.
Trevisani, 158 n., 159 n.
Troya, 328.
Turgot, 189.

Uckmar, 270.
Ugo, 333.

Valin, 122.
Veblen, 195.
Vendrèys, 337, 337 n., 338 n., 339 n.
Vico, 264.
Villari, 309 n., 328.
Villenueve — Bargemont, 186.
Vinci, 267.
Vito, 49, 49 n., 142 n., 143, 150 n., 151, 151 n., 152 e segg., 180, 180 n., 192 n., 193, 193 n., 196 e segg., 303 n.
Vivante, 87 n., 123, 125, 306.
Volpe, 328, 355 n.

Waitz, 340 n.
Waltzing, 346 n.
Walras A. A., 187.
Walras L., 179, 186 e segg., 193 n., 200.
Webb, 269.
Weiller, 86, 96, n., 91 n.
Wicksteed, 148.
Wieland, 123.

Zaccagnini, 374.
Zanobini, 98 n., 231 n., 232 n., 234 n., 235 n., 237 n., 242 n., 249 n., 252 n., 253 n., 256 n., 257 e segg.
Zanzucchi, 317 n.
Zeuthen, 269.
Zoras, 334 n., 350 n.